

Zurigò Auto

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi

Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo.

Edizione Luglio 2018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Indice

Nota Informativa	pag.	1 di 9
A. Informazioni sull'impresa di assicurazione	pag.	1 di 9
B. Informazioni sul contratto	pag.	1 di 9
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag.	5 di 9
Glossario	pag.	1 di 3
Come leggere il suo documento di Polizza e le Condizioni contrattuali	pag.	1 di 47
Condizioni Generali di Assicurazione Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento del Rischio -	pag.	2 di 47
Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato Articolo 3 - Esclusione Articolo 4 - Estensione territoriale Articolo 5 - Oneri fiscali Articolo 6 - Durata del contratto Articolo 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Articolo 8 - Rinnovo del contratto Articolo 9 - Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto Articolo 10 - Furto Articolo 11 - Sospensione temporanea del contratto Articolo 12 - Riattivazione del contratto Articolo 13 - Condizioni Particolari Libro Matricola : inclusione dei veicoli nel corso dell'annualità – Regolazione Premio Articolo 14 - Altre Assicurazioni Articolo 15 - In caso di Sinistro Articolo 16 - Rivvio alle norme di legge Articolo 17 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento Articolo 18 - Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali Articolo 20 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate Articolo 21 - Degrado d'uso e Valore a nuovo Articolo 22 - Forma di Assicurazione Articolo 23 - Determinazione dell'ammontare del danno Articolo 24 - Liquidazione dei danni Articolo 25 - Pagamento dell'Indennizzo Articolo 27 - Recuperi Articolo 27 - Recuperi Articolo 29 - Diritto di surrogazione	pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.	2 di 47 2 di 47 2 di 47 2 di 47 2 di 47 3 di 47 3 di 47 4 di 47 4 di 47 4 di 47 5 di 47 5 di 47
Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi	pag.	9 di 47
Condizioni Articolo 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione Articolo 1.2 - Esclusioni e rivalsa Articolo 1.3 - Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione Articolo 1.4 - Attestato di Rischio Articolo 1.5 - Responsabilità civile per fatto di figli minori Articolo 1.6 - Gestioni delle vertenze	pag. pag. pag. pag. pag.	9 di 47 9 di 47 9 di 47 9 di 47 9 di 47 10 di 47 10 di 47
Condizioni Speciali Articolo 1.7 - Forma di guida	pag. pag.	10 di 47 10 di 47
Condizioni Aggiuntive Articolo 1.8 - Responsabilità civile dei trasportati Articolo 1.9 - Ricorso terzi da incendio Articolo 1.10 - Autovetture adibite a scuola guida Articolo 1.11 - Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio	pag. pag. pag.	11 di 47 11 di 47 11 di 47 11 di 47
con conducente	pag.	11 di 47

Articolo 1.12 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità	pag 11 di 47
al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2 Articolo 1.13 - Neo patentati - Patente non rinnovata	pag. 11 di 47 pag. 12 di 47
Forma Tariffaria Bonus/Malus Documenti necessari Determinazione della Classe di Conversione Universale Regole evolutive applicabili alle Classi di Conversione Universale Descrizione della forma Tariffaria Bonus/Malus Articolo 1.14 - Sostituzione del contratto Articolo 1.15 - Sostituzione del veicolo Articolo 1.16 - Riapertura di un Sinistro Articolo 1.17 - Rimborso del Sinistro Articolo 1.18 - Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio Assicurato Articolo 1.19 - Ritrovamento del veicolo a seguito di furto	pag. 13 di 47 pag. 13 di 47 pag. 14 di 47 pag. 15 di 47 pag. 15 di 47 pag. 18 di 47
Sezione 2 - Incendio, Furto e Salvaspese (operanti se richiamate in Polizza)	pag. 19 di 47
Condizioni Articolo 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione Articolo 2.2 - Esclusioni	pag. 19 di 47 pag. 19 di 47 pag. 19 di 47
Prestazioni Aggiuntive Articolo 2.3 - Corpi di veicoli terrestri Articolo 2.4 - Salvaspese (richiamata in Polizza come Perdite Pecuniarie)	pag. 19 di 47 pag. 19 di 47 pag. 19 di 47
Sezione 3 - Kasko (operante se richiamata in Polizza)	pag. 22 di 47
Condizioni Articolo 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione Articolo 3.2 - Esclusioni Articolo 3.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione Articolo 3.4 - Colpa grave	pag. 22 di 47 pag. 22 di 47 pag. 23 di 47 pag. 23 di 47 pag. 23 di 47
Sezione 4 - Cristalli (operante se richiamata in Polizza)	pag. 24 di 47
Condizioni Articolo 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione Articolo 4.2 - Esclusioni Articolo 4.3 - Servizi Carglass, DoctorGlass e Glassdrive	pag. 24 di 47 pag. 24 di 47 pag. 24 di 47 pag. 24 di 47
Sezione 5 - Ritiro Patente (operante se richiamata in Polizza)	pag. 25 di 47
Condizioni Articolo 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione Articolo 5.2 - Esclusioni Articolo 5.3 - Criteri di liquidazione del danno	pag. 25 di 47 pag. 25 di 47 pag. 25 di 47 pag. 25 di 47
Sezione 6 - Eventi Speciali (operante se richiamata in Polizza)	pag. 26 di 47
Condizioni Articolo 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione Articolo 6.2 - Danni da rigatura e/o graffiatura riferibili alla garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici	pag. 26 di 47 pag. 26 di 47 pag. 26 di 47
Sezione 7 - Assicurazione di Tutela Legale (operante se richiamata in Polizza)	pag. 27 di 47
Premessa	pag. 27 di 47
Condizioni Articolo 7.1 - Oggetto dell'Assicurazione Articolo 7.2 - Forme di garanzia Articolo 7.3 - Persone assicurate Articolo 7.4 - Garanzia Aggiuntiva "patente a punti" - Consulenza legale telefonica Articolo 7.5 - Esclusioni Articolo 7.7 - Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa - Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e	pag. 27 di 47 pag. 27 di 47 pag. 27 di 47 pag. 28 di 47
per i procedimenti penali Articolo 7.9 - Gestione del Sinistro Articolo 7.10 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro Articolo 7.11 - Recupero di somme	pag. 29 di 47 pag. 29 di 47 pag. 29 di 47 pag. 29 di 47
Sezione 8 - Assistenza (operante se richiamata in Polizza)	pag. 30 di 47
Premessa	pag. 30 di 47
Condizioni Articolo 8.1 - Oggetto della garanzia Articolo 8.2 - Estensione territoriale Articolo 8.3 - Istruzioni per la richiesta di Assistenza Articolo 8.4 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza	pag. 30 di 47 pag. 30 di 47 pag. 30 di 47 pag. 30 di 47 pag. 30 di 47

Forme Contrattuali	pag. 31 di 47
FORMA "A"	pag. 31 di 47
FORMA "B"	pag. 32 di 47
FORMA "C"	pag. 37 di 47
FORMA "G"	pag. 38 di 47
Sezione 9 - Infortuni del Conducente (operante se richiamata in Polizza)	pag. 39 di 47
Condizioni Articolo 9.1 - Oggetto dell'Assicurazione Articolo 9.1.1 - Infortuni della mobilità (operante se richiamata in Polizza) Articolo 9.1.2 - Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni Articolo 9.1.3 - Inoperatività dell'Assicurazione Articolo 9.2 - Caso di Invalidità permanente Articolo 9.2 - Franchigia per Invalidità permanente Articolo 9.3 - Diaria per Ricovero ospedaliero Articolo 9.4 - Spese di cura Articolo 9.5 - Rinuncia al diritto di surrogazione Articolo 9.6 - Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi Articolo 9.7 - Criteri di indennizzabilità Articolo 9.9 - Cumulo di indennità Articolo 9.10 - Morte	pag. 39 di 47 pag. 40 di 47 pag. 40 di 47 pag. 41 di 47 pag. 41 di 47 pag. 41 di 47 pag. 41 di 47 pag. 42 di 47 pag. 42 di 47
Sezione 10 - Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata	nag 42 di 47
(operante se richiamata in Polizza)	pag. 43 di 47
Condizioni Articolo 10.1 - Oggetto dell'Assicurazione Articolo 10.2 - Delimitazioni Articolo 10.3 - Validità territoriale Articolo 10.4 - Esclusioni Articolo 10.5 - In caso di sinistro	pag. 43 di 47 pag. 44 di 47
Consigli utili in caso di Sinistro	pag. 45 di 47

Nota informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, DEI RAMI DANNI E INFORTUNI

AUTOVETTURE, AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO E AUTO-TASSAMETRI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Il Contraente può richiedere presso i punti vendita Zurich o stampare direttamente dal sito internet www.zurich.it il preventivo relativo alle autovetture, autovetture ad uso promiscuo e autotassametri redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa e in base alle Formule Contrattuali vigenti al momento del rilascio del preventivo stesso.

Gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili sul sito internet www.zurich.it.

Ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato **sulle clausole evidenziate in grassetto** che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc

Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede Legale: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.2662.2768 Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it

Sito internet: www.zurich.it

Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.346 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.338 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 131,7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato secondo una delle seguenti tipologie di durata:

- Annuale o annuale più frazione

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, annuale più frazione e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta.

In caso di contratto di durata annuale più frazione, la polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.

La Compagnia ne estende l'operatività fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.

- Temporanea

Il contratto può avere durata da 1 a 180 giorni. In caso di richiesta di carta verde il contratto può avere durata da 15 a 180 giorni. La durata cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta.

La durata Temporanea non è consentita per le polizze a Libro Matricola.

AVVERTENZA:

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto non è previsto l'invio della disdetta.

Si rimanda agli articoli 6 e 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ogni ulteriore dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte

Al contratto si applica la formula Tariffaria Bonus/Malus che prevede 26 classi di merito di Compagnia corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1H alla classe 18.

Di anno in anno il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla Classe di merito in base alla presenza o meno di sinistri nel Periodo di osservazione o sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi) secondo la tabella di regole evolutive indicata nella - Sezione 1.

Per ulteriori dettagli sul funzionamento della formula Tariffaria Bonus/Malus si rinvia a quanto descritto nella Sezione 1 – "Forma Tariffaria Bonus/Malus".

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Responsabilità Civile Auto vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 1 – Responsabilità Civile verso Terzi delle Condizioni Generali di Assicurazione
- Incendio, Furto e Salvaspese vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 2 – Incendio, Furto e Salvaspese delle Condizioni Generali di Assicurazione
- Kasko vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 3 – Kasko delle Condizioni Generali di Assicurazione
- Cristalli

vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 4 – Cristalli delle Condizioni Generali di Assicurazione

- Ritiro Patente
- vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 5 Ritiro Patente delle Condizioni Generali di Assicurazione
- Eventi Naturali ed Atti vandalici ed Eventi sociopolitici vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 6 – Eventi Speciali delle Condizioni Generali di Assicurazione
- Tutela Legale vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 7 – Assicurazione di Tutela Legale delle Condizioni Generali di Assicurazione
- Assistenza
 vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 8 Assistenza delle
 Condizioni Generali di Assicurazione
- Infortuni del Conducente vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 9 – Infortuni del Conducente delle Condizioni Generali di Assicurazione

 Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata vedi, per gli aspetti di dettaglio, la Sezione 10 – Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata delle Condizioni Generali di Assicurazione

AVVERTENZA:

Il contratto prevede le seguenti limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo:

Tutte le garanzie

Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio

Articolo 2 – Variazione della residenza del proprietario/Assicurato

Articolo 3 – Esclusione

Articolo 4 – Estensione territoriale

Articolo 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Articolo 8 – Rinnovo del contratto

Articolo 15 – In caso di Sinistro

Articolo 17 – Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento Si precisa che le disposizioni contenute in tale articolo lasciano impregiudicata la facoltà dell'Assicurato che vanti un credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore (sia se convenzionato, sia se non convenzionato).

 Condizioni Generali di Assicurazione valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali Articolo 19 – Esclusioni

Articolo 20 – Riparazioni – Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Articolo 22 – Forma di Assicurazione

Articolo 23 – Determinazione dell'ammontare del danno

• Responsabilità Civile Auto

Articolo 1.2 – Esclusioni e rivalsa

Articolo 1.5 – Responsabilità civile per fatto dei figli minori

Articolo 1.6 – Gestione delle vertenze

Articolo 1.7 - Forma di guida

Articolo 1.8 – Responsabilità civile dei trasportati

Articolo 1.9 – Ricorso terzi da incendio

Articolo 1.11 – Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri o autovetture date a noleggio con conducente

Articolo 1.12 – Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'Art. 1.2.

Articolo 1.13 – Neo patentati – Patente non rinnovata

• Incendio, Furto e Salvaspese

Articolo 2.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 2.2 – Esclusioni

Articolo 2.3 – Corpi di veicoli terrestri

Articolo 2.4 – Salvaspese (richiamata in Polizza come Perdite Pecuniarie)

Kasko

Articolo 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 3.2 – Esclusioni

Cristalli

Articolo 4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 4.2 – Esclusioni

• Ritiro Patente

Articolo 5.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 5.2 – Esclusioni

Articolo 5.3 – Criteri di liquidazione del danno

• Eventi speciali

Articolo 6.1 – Oggetto dell'Assicurazione

• Tutela Legale

Articolo 7.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 7.2 – Forma di garanzia

Articolo 7.3 – Persone Assicurate

Articolo 7.4 – Garanzia Aggiuntiva "patente a punti"

Articolo 7.6 – Esclusioni

Articolo 7.7 – Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa

Articolo 7.8 – Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali

Articolo 7.9 - Gestione del Sinistro

Assistenza

Articolo 8.2 – Estensione territoriale

Articolo 8.4 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza

Articolo A.1 – Depannage

Articolo A.2 – Soccorso stradale

Articolo A.3 – Recupero del veicolo fuori strada

Articolo A.4 – Invio pezzi di ricambio

Articolo A.5 – Anticipo delle cauzioni penale e civile

Articolo B.1 – Depannage

Articolo B.2 – Soccorso stradale

Articolo B.3 – Recupero del veicolo fuori strada

Articolo B.4 – Invio pezzi di ricambio

Articolo B.5 – Anticipo delle cauzioni penali e civili

Articolo B.6 - Autodemolizione

Articolo B.7 – Invio di un'autoambulanza

Articolo B.10 – Auto in sostituzione

Articolo B.11 – Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

Articolo B.12 – Trasferimento in centro ospedaliero autorizzato

Articolo B.13 – Rientro al centro ospedaliero attrezzato

Articolo B.14 – Viaggio per il recupero del veicolo

Articolo B.15 – Recupero del veicolo a mezzo pianale

Articolo B.16 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Articolo B.17 – Spese d'albergo

Articolo B.18 – Autista a disposizione

Articolo B.19 – Anticipo spese di prima necessità

Articolo B.20 – Trasmissione messaggi urgenti

Articolo B.21 – Viaggio di un familiare

Articolo B.22 – Rimpatrio sanitario

Articolo B.23 – Rientro con un famigliare

Articolo B.24 – Accompagnamento minori

Articolo B.25 – Rientro salma

Articolo B.26 – Rimpatrio veicolo a mezzo pianale

Articolo B.27 – Abbandono legale

Articolo B.28 – Prolungamento soggiorno

Articolo B.29 – Anticipo spese legali

Articolo B.30 – Interprete a disposizione

Articolo B.31 – Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere

Articolo B.32 – Richiesta documenti in caso di Furto totale

Articolo C.1 – Auto in sostituzione

Articolo G.1 – Auto in sostituzione immediata

• Infortuni del Conducente

Articolo 9.1.2 – Delimitazioni delle Assicurazioni – Esclusioni

Articolo 9.1.3 – Inoperatività dell'Assicurazione

Articolo 9.2 – Caso si Invalidità permanente

Articolo 9.2.1 – Franchigia per Invalidità permanente

Articolo 9.3 – Diaria per Ricovero ospedaliero

Articolo 9.4 – Spese di cura

Articolo 9.6 – Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi

Articolo 9.7 - Criteri di indennizzabilità

Articolo 9.8 - Controversie - arbitrato irrituale

Articolo 9.9 – Cumulo di indennità

• Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata

Articolo 10.2 – Delimitazioni

Articolo 10.3 – Validità territoriale

Articolo 10.4 - Esclusioni

Articolo 10.5 – In caso di sinistro

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia al contenuto degli articoli sopra citati.

AVVERTENZA:

Per 'rivalsa' si intende il diritto della Compagnia di ottenere dal responsabile del danno il rimborso di quanto la Compagnia stessa ha pagato a seguito di copertura Contrattuale.

Il contratto prevede le seguenti condizioni di rivalsa:

Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio

Articolo 4 – Estensione territoriale

Articolo 15 – In caso di Sinistro

Sezione 1 - Articolo 1.2 - Esclusioni e rivalsa

Sezione 1 - Articolo 1.12 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'Art. 1.2

Condizioni Generali di Assicurazione valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali - Articolo 29 – Diritto di surrogazione

Il contratto prevede le seguenti rinunce al diritto di rivalsa:

Sezione 1 - Articolo 1.12 - Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'Art. 1.2

Sezione 1 - Articolo 1.13 Neo patentati – Patente non rinnovata

Sezione 3 - Articolo 3.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione

Sezione 9 - Articolo 9.5 - Rinuncia alla rivalsa

AVVERTENZA:

Il contratto prevede le seguenti condizioni di Massimali, Franchigie e Scoperti:

• Responsabilità Civile Auto

Articolo 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 1.6 – Gestione delle vertenze

Articolo 1.7 – Forma di guida

Articolo 1.8 – Responsabilità civile dei trasportati

Articolo 1.9 – Ricorso terzi da incendio

Articolo 1.11 – Danni a cose di terzi trasportati su autovetture date a noleggio con conducente

• Condizioni Generali di Assicurazione valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali

Articolo 22 - Forma di Assicurazione

Articolo 23 – Determinazione dell'ammontare del danno

Articolo 26 – Scoperto a carico dell'Assicurato

• Incendio, Furto, Salvaspese

Articolo 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 2.3 – Corpi di veicoli terrestri

Articolo 2.4 – Salvaspese (richiamata in Polizza come Perdite Pecuniarie)

Kasko
 Articolo 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Cristalli

Articolo 4.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Ritiro Patente

Articolo 5.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 5.3 – Criteri di liquidazione del danno

• Eventi Speciali

Articolo 6.1 - Oggetto dell'Assicurazione

• Tutela Legale

Articolo 7.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 7.2 – Forma di garanzia

Articolo 7.4 – Garanzia Aggiuntiva "patente a punti"

Assistenza

Articolo A.2 – Soccorso stradale

Articolo A.3 – Recupero del veicolo fuori strada

Articolo A.5 – Anticipo della cauzione penale e civile

Articolo B.1 – Depannage

Articolo B.2 – Soccorso stradale

Articolo B.3 – Recupero del veicolo fuori strada

Articolo B.5 – Anticipo delle cauzioni penali e civili

Articolo B.7 – Invio di un'autoambulanza

Articolo B.10 – Auto in sostituzione

Articolo B.11 – Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

Articolo B.15 – Recupero del veicolo a mezzo pianale

Articolo B.16 – Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

Articolo B.17 – Spese d'albergo

Articolo B.19 – Anticipo spese di prima necessità

Articolo B.23 – Rientro con un famigliare

Articolo B.25 – Rientro salma

Articolo B.28 – Prolungamento soggiorno

Articolo B.29 – Anticipo spese legali

Articolo B.30 – Interprete a disposizione

Articolo B.31 – Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere

Articolo C.1 – Auto in sostituzione

Articolo G.1 – Auto in sostituzione immediata

• Infortuni del Conducente

Articolo 9.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 9.1.1 – Infortuni della mobilità

Articolo 9.2 – Caso di Invalidità Permanente

Articolo 9.2.1 – Franchigia per Invalidità Permanente

Articolo 9.3 – Diaria per Ricovero ospedaliero

Articolo 9.4 – Spese di cura

 Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata Articolo 10.1 – Oggetto dell'Assicurazione

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia al contenuto degli articoli sopra

Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1 (Franchigia):

Ammontare del danno 10.000,00 euro Franchigia: 1.500,00 euro Indennizzo = Ammontare del danno – Franchigia: 8.500,00 euro

Esempio 2 (massimale):

Ammontare del danno	10.000,00 euro
Massimale:	5.000,00 euro
Indennizzo = Massimale:	5.000,00 euro

Esempio 3 (Scoperto):

Ammontare del danno:	10.000,00 euro
Scoperto: 10%	1.000,00 euro
Importo di minimo Scoperto:	500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno - Scoperto:	9.000.00 euro

Esempio 4 (Scoperto):

Ammontare del danno:	3.000,00 euro
Scoperto: 10%	300,00 euro
Importo di minimo Scoperto:	500,00 euro
Indennizzo = Ammontare del danno – Scoperto:	2.500,00 euro

AVVERTENZA:

Relativamente alla garanzia Infortuni del Conducente le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono la presenza di limiti massimi di età del conducente assicurabile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 9.1.3 "Inoperatività dell'Assicurazione" della Sezione 9.

3.1. Estensioni della copertura

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto sono previste estensioni alla copertura obbligatoria menzionate negli articoli 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 della Sezione 1.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia – Responsabilità Civile Auto

Così come disciplinato dall'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni Private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del Sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, gli altri parenti nonché gli affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità – Aggravamento e diminuzione del Rischio

AVVERTENZA:

Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché, in caso di dolo o colpa grave, la cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle caratteristiche del Rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzio-

ne o aggravamento del Rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).

Al fine di facilitare la comprensione del concetto di "aggravamento e diminuzione del Rischio", si citano, come esempi di circostanze rilevanti ai fini della variazione del Rischio, il cambio di residenza del proprietario del veicolo assicurato o la variazione del proprietario del veicolo assicurato avvenuta in corso di contratto.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli 1 ("Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del Rischio") e 2 ("Variazione della residenza del proprietario/Assicurato") delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

Il contratto prevede il pagamento anticipato del Premio annuo con possibilità per il Contraente di frazionamento semestrale anticipato, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 3% del Premio, fermo restante l'obbligo di pagare l'intero premio annuale. Nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile Auto il Premio di Polizza viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'Intermediario Assicurativo.

Modalità di pagamento del premio

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carte di credito salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
- denaro contante per gli importi massimi stabiliti rispettivamente dal Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e s.m.i.

AVVERTENZA:

Nel caso in cui il Contraente inoltri richiesta di cessazione del Rischio a seguito di Furto, vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato la Compagnia riconosce il rimborso, al netto di imposte e contributi, del Premio pagato e non goduto. Il rimborso è pari alla parte di Premio non usufruito in ragione di 1/360 di Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna dei documenti indicati negli artt. 9 "Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto " e 10 "Furto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

In caso di Furto del veicolo il rimborso del Premio pagato e non goduto verrà riconosciuto, con l'eccezione della parte di premio relativa alla garanzia Furto. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 10 "Furto "delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applichi tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario Assicurativo e da questo gestite autonomamente.

7.1 . Informativa in corso di contratto

In occasione di ciascuna scadenza del contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente, almeno 30 giorni prima dalla scadenza medesima, la comunicazione relativa alla scadenza del contratto contenente tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.

La Compagnia inoltre, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, consegnerà telematicamente l'Attestato di Rischio, mettendolo a disposizione nell'**Area Clienti Riservata** del sito www.zurich.it, a cui si potrà accedere secondo quanto disposto nel punto 18 della presente Nota Informativa in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 9 del 19 Maggio 2015 e s.m.i..

L'Attestato di Rischio sarà consegnato telematicamente soltanto nel caso in cui si sia concluso il Periodo di osservazione.

La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione e sull'eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

7.2. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate per la garanzia Infortuni del Conducente

Il Premio può essere soggetto ad adeguamento ad ogni eventuale rinnovo annuale di Polizza.

L'adeguamento delle somme assicurate rimane a libera scelta del Contraente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli 8 ("Rinnovo del contratto") e 28 ("Adeguamento del Valore Assicurato") delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Attestato di Rischio - Classe di merito

La Compagnia, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, consegnerà telematicamente l'Attestato di Rischio mettendolo a disposizione nell'**Area Clienti Riservata** del sito www.zurich.it, a cui si potrà accedere secondo quanto disposto nel punto 18 della presente Nota Informativa.

L'Attestato di Rischio sarà consegnato telematicamente soltanto nel caso in cui si sia concluso il Periodo di osservazione.

Su espressa richiesta, i soggetti Aventi Diritto degli Attestati di Rischio, di polizze singole, ovvero la persona dagli stessi delegata, potranno ricevere dall' Intermediario che ha in carico il contratto, una copia dell'Attestato di Rischio. A discrezione del richiedente la consegna della copia dell'Attestato di Rischio potrà avvenire a cura dell'Intermediario, tramite la stampa dello stesso, senza applicazioni di costi, o invio a mezzo posta elettronica.

Per i contratti relativi a coperture R.C. auto di polizze a Libro Matricola, la consegna telematica dei relativi Attestati di Rischio avviene su specifica richiesta del Contraente.

Il periodo di validità dell'Attestato di Rischio è di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale tale Attestato di Rischio si riferisce. Per ulteriori informazioni sull'Attestato di Rischio si rinvia all'articolo 1.4 "Attestato di Rischio" della Sezione 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assegnazione della Classe Universale (CU), anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, viene effettuata come indicato nel paragrafo "Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA:

La Classe di merito di Conversione Universale (CU) indicata sull'Attestato di Rischio consente il confronto tra le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto di ciascuna Compagnia.

9. Recesso

Il contratto non prevede ipotesi di recesso.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto, legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale - Responsabilità Civile e Garanzie accessorie Per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, il premio imponibile è soggetto:

- all'Imposta sulle Assicurazioni nella misura stabilita dalla Legge così come eventualmente modificata dalla Provincia competente (provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato);
- al contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Le garanzie accessorie prevedono l'applicazione delle imposte nella misura stabilita dalla Legge.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12.1 Procedura per il Risarcimento del danno

Per la garanzia Responsabilità Civile si applicano le seguenti procedure:

- nel caso l'Assicurato sia coinvolto in un Sinistro avvenuto nella Repubblica Italiana che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, ed abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con Invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento diretto prevista dagli articolo 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni private e dal DPR 254 del 18 luglio 2006; l'Assicurato deve pertanto rivolgersi direttamente alla Compagnia presso cui ha stipulato il contratto, come specificato nel paragrafo "Consigli utili in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione (pag. 45 di 47).
- nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Risarcimento - come previsto dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private - dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile.
- relativamente ai danni subiti dai passeggeri del veicolo, trova applicazione l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private: il trasportato deve inoltrare la richiesta di Risarcimento all'Assicuratore del veicolo vettore.
- l'Assicurato in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della Procedura del Risarcimento diretto per richiedere il risarcimento, deve inviare, tale richiesta alla propria Compagnia, per la corretta e tempestiva istruzione della pratica, mediante lettera raccomandata, a mezzo telegramma o in via telematica ovvero a mano, corredata dal Modulo Blu/CAI e dalle informazioni qui di seguito riportate:
 - 1) la data ed il luogo dell'incidente;
 - 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
 - 3) le targhe dei veicoli;
 - 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
 - 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
 - 6) le generalità di eventuali testimoni;
 - 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
 - 8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'Assicurato intenda rivolgersi a un riparatore convenzionato, sia ad uno non convenzionato.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del CAP IV del Codice delle Assicurazioni, l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte della Compagnia, nonché ad orari di ufficio (9-17).

Il perito, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, ovvero la Compagnia stessa, prende contatto con il Cliente danneggiato nel termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di Risarcimento o a comunicare i motivi della mancata offerta entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al veicolo, ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione.

Previo accordo con il perito o la Compagnia sulla quantificazione del danno, l'Assicurato può sempre delegare la Compagnia al pagamento del risarcimento direttamente al riparatore (convenzionato o non convenzionato).

Per le garanzie Auto Rischi Diversi, il Contraente deve presentare la denuncia alla Compagnia producendo la documentazione prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'elenco dei centri di liquidazione sinistri è reperibile sul sito internet www.zurich.it

12.2 Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: termini per la denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, riferito a tutte le possibili coperture previste dalla Polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

Incendio/Furto, Salvaspese, Kasko Collisione, Kasko Totale, Easykasko, Cristalli, Eventi Speciali:

AVVERTENZA:

Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rimanda all'articolo 24 ("Liquidazioni dei danni") e all'articolo 25 ("Pagamento dell'Indennizzo") delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ritiro Patente:

AVVERTENZA:

Per gli aspetti di dettaglio relativamente alla liquidazione del danno si rimanda all' articolo 5.3 ("Criteri di liquidazione del danno") della Sezione 5.

Assistenza:

AVVERTENZA:

La gestione dei sinistri rientranti nella garanzia Assistenza è affidata ad un'impresa terza come evidenziato nella "Premessa" e nell'articolo 8.1 ("Oggetto della garanzia") della Sezione 8, a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio

Tutela Legale:

AVVERTENZA:

La gestione dei sinistri rientranti nella garanzia Tutela Legale è affidata ad un'impresa terza come evidenziato nella "Premessa" e nell'articolo 7.1 ("Oggetto dell'Assicurazione") della Sezione 7, a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

<u>Infortuni del Conducente:</u>

AVVERTENZA:

Insorgenza del Sinistro

Con riferimento all'articolo 9.6 ("Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi") della Sezione 9 si precisa che l'Assicurato deve inoltrare denuncia scritta corredata da certificato medico e dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario Assicurativo entro cinque giorni dall'Infortunio od al momento in cui l'Assicurato, gli eredi od i sui aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1 anno dalla data di cessazione della Polizza.

AVVERTENZA:

Termini per la denuncia del Sinistro

La Denuncia può essere inoltrata per lettera raccomandata, per consegna a mano o a mezzo fax al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia. La Denuncia è diretta all'acquisizione tempestiva, oggettiva e completa dell'evento, che colpisce la garanzia Infortunio. La denuncia deve essere sempre sottoscritta, nei limiti del possibile, dal Contraente /Assicurato.

AVVERTENZA:

Spese per accertamento del Danno.

Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.

AVVERTENZA:

Richiesta della visita medica

L'Assicurato, i suoi eredi od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

AVVERTENZA:

La Compagnia si impegna a comunicare l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dalla data della visita medica disposta dalla Compagnia e/o dal ricevimento della documentazione elencata all'articolo 9.6 "Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi".

Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata:

AVVERTENZA:

Termini per la denuncia del Sinistro

Il Contraente deve prontamente dare avviso scritto del Sinistro alla Compagnia od all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro.

L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra costituisce inadempimento degli obblighi previsti dalla legge (Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile) e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa.

Una denuncia, quanto più è completa ed esaustiva, tanto più riduce i tempi necessari per l'istruzione del Sinistro: la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e copia degli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti.

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda all'articolo 10.5 ("In caso di Sinistro") contenuto nella Sezione 10 "Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata" delle Condizioni di Assicurazione.

12.3 Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati

L'Assicurato che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione di servizi/prestazioni aggiuntivi.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'art. 18 "Benefici in caso di riparatori convenzionati" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13.1 Incidenti stradali con controparti estere

In presenza delle garanzie Kasko Totale, Collisione e EASYKASKO, operanti solo se espressamente richiamate in polizza, la Compagnia risarcirà i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della Carta Verde.

In presenza di garanzia Alter Ego – Foma B, garanzia operante se espressamente richiamata in Polizza, la Compagnia risarcirà i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino), verificatasi durante la circolazione, con veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della Carta Verde.

Nei suddetti casi la Compagnia si avvarrà del diritto di surrogazione sancito dall'art. 1916 del Codice Civile, per recuperare, dall' Ufficio Centrale Italiano, le somme, che la Compagnia ha liquidato all'Assicurato

Per tutti i danni causati da Sinistro con veicoli immatricolati e/o assicurati all'estero che risultano non indennizzabili con le garanzie della Sezione 3 Kasko, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di Risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano, come specificato nel paragrafo "Consigli utili in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione e disciplinato dagli articoli 125, 126, 144, 145 comma 1, 146, 147del Codice delle Assicurazioni Private Decreto Legislativo 7 set- tembre 2005, n. 209.

13.2 Incidenti stradali con veicoli non identificati/non assicurati

In presenza di Kasko Totale, garanzia operante se espressamente richiamata in polizza, la Compagnia risarcirà i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicolo non assicurato o non identificato verificatasi durante la circolazione.

In presenza di Collisione, Easykasko o Alter Ego (Foma A o Forma B), garanzie operanti se espressamente richiamate in polizza, la Compagnia risarcirà i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, verificatasi durante la circolazione, con veicolo non assicurato ma identificato.

Nei suddetti casi la Compagnia si avvarrà del diritto di surrogazione sancito dall'art. 1916 del Codice Civile, per recuperare le somme, che la Compagnia ha liquidato all'Assicurato, dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Per tutti i danni causati a seguito di Sinistro con veicolo non assicurato o non identificato che risultano non indennizzabili con le garanzie della Sezione 3 Kasko, l'Assicurato dovrà rivolgere la richiesta di Risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro

Relativamente a contratti stipulati nell'ambito della garanzia di Responsabilità Civile Auto il Contraente ha facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio a seguito di applicazioni del Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel Periodo di osservazione di riferimento. Gli importi dovranno

essere rimborsati:

- nel caso di Sinistro con data di accadimento a partire dal 1° Febbraio 2007 e liquidato ai sensi del D.P.R. 18 Luglio 2006 n. 254 (Risarcimento Diretto), il rimborso dello stesso potrà avvenire solo sequendo l'operatività prevista dalle disposizioni di legge vigenti;
- nel caso di Sinistro non rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, direttamente alla Compagnia secondo le indicazioni fornite dall'Agente.

15. Accesso agli atti dell'impresa

Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale richiesta può essere fatta se il danneggiato ha già avuto un'offerta di Risarcimento o se la Compagnia comunica che non ha fatto o non intende fare alcuna offerta precisandone i motivi. Il richiedente può farne richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a riscontrare la richiesta entro 15 giorni comunicandone l'eventuale irregolarità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia, in caso contrario può rivolgersi direttamente all'IVASS.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 146 del Codice delle Assicurazioni Private Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

16. Reclami

Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri

Compete alla Compagnia anche la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.

I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell'Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze

La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

• ZURICH INSURANCE plc

Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it

PEC: reclami@pec.zurich.it

 o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it dove, nella sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla normativa vigente.

I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine previsto dalla normativa vigente e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia **www.zurich.it**. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma Fax numero: 06 421.33.206

La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s. m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;

- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati;
- la conciliazione paritetica, nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C.Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all'Associazione dei Consumatori prescelta.

AVVERTENZA:

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

17. Arbitrato

Incendio/Furto, Salvaspese, Kasko Collisione, Kasko Totale, Easykasko, Cristalli, Eventi Speciali:

AVVERTENZA:

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo delle Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese per il proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico delle Parti in misura uguale.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 24 ("Liquidazione dei danni") delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Tutela Legale:

AVVERTENZA:

In caso di divergenza di opinione sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, può essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 7.10 ("Disaccordo sulla gestione del Sinistro") della Sezione 7.

Infortuni del conducente

AVVERTENZA:

Nel caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro e sulla misura dei rimborsi e delle indennità, è facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un Collegio Medico, composto da tre soggetti, uno dei quali di sua nomina.

Il Collegio avrà sede presso la sede della direzione della Compagnia o presso la sede dell'Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Rimane comunque ferma la possibilità per l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 9.8 ("Controversie – Arbitrato irrituale") della Sezione 9.

18. Accesso all'Area Clienti Riservata

Sul sito <u>www.zurich.it</u> è disponibile l'**Area Clienti Riservata**, dove il Contraente può consultare la propria posizione assicurativa, in particolare:

- le coperture assicurative in essere;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze di polizza;
- l'Attestato di Rischio;
- i massimali di garanzia.

Per i Contraenti di polizze a Libro Matricola e per gli aventi diritto agli attestati di rischio di polizze singole diversi dal Contraente, l'accesso all'Area Clienti Riservata è consentito per la sola consultazione dell'Attestato di Rischio.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le **credenziali d'accesso** tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito <u>www.zurich.it</u> e seguire le istruzioni.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa.

ZURICH INSURANCE PLC
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Il rappresentante legale

Camillo Candia

Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2018

Glossario

Abitazione (solo per la Sezione 10 Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata) - casa unifamiliare od appartamento, comprese le relative dipendenze (quali cantine, soffitte, box) e gli spazi di pertinenza (quali ad esempio giardini, orti, parchi, piscine, campi da tennis e attrezzature per giochi, strade private, cancelli e recinzioni).

Accessori di serie - installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.

Allagamento - presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto dovuta a rottura di impianti idrici, igienici, termici, infiltrazione di acqua dal terreno o mancato/ridotto smaltimento di acque da parte degli impianti di scarico o drenaggio.

Alluvione - inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.

Animali domestici (solo per la Sezione 10 Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata) - cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Apparecchi audiofonovisivi - si intendono radio - registratori - lettori CD/DVD/file multimediali – televisori/impianti video - computer di bordo - navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.

Appendice (di Polizza) - atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita - è il reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Assicurato - il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'Assicurazione.

Assicurazione - garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale - è quell'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Attestato di Rischio - il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Atti vandalici - vedi definizione di "Danneggiamento volontario (Atto di) – c.d. vandalismo".

Attività professionale - qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa o meno a scopo di lucro.

Aventi Diritto degli Attestati di Rischio - persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'Attestato di Rischio (il contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Banca Dati degli Attestati di Rischio - banca dati elettronica che le Imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Biciclette elettriche - biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggetta all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Carta Verde - documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde . La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto R.C.A., già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

Classe di merito - è la classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti con Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. La classe di CU è sempre indicata nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito di Compagnia.

Classe di merito di Compagnia - è la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall'impresa.

Codice della strada (C.d.S.) - Il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice delle Assicurazioni - il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Compagnia - è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Condizioni Generali di Assicurazione - le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni speciali ed aggiuntive.

Contraente - persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Contravvenzione - è un Reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso:

per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danneggiamento volontario (Atto di) - c.d. vandalismo - si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. E' il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.

Danno extracontrattuale - è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: ad esempio quello del derubato, o i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Degrado d'uso - è il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Delitto - è un reato (vedi alla voce Reati) più grave della Contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un Delitto.

Il Delitto è punito con la multa o la reclusione.

Esplosione - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Familiari - le persone appartenenti alla famiglia anagrafica del Contraente, attestata dal Certificato di Stato di Famiglia, compreso il convivente more uxorio.

Fatto illecito - consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Non si considera Fatto illecito la violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Franchigia - l'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo.

Furto - è il Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto - danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Intermediario Assicurativo - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Incendio - combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente - il Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

Inclusione - inserimento di un veicolo nelle polizze a Libro Matricola e conseguente modifica del contratto assicurativo.

Indennizzo - la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.

Infortunio - ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Invalidità permanente - perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Lesioni personali colpose - Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art. 590 C.P.).

Libro Matricola - l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo.

Libro Matricola Flotta - l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da almeno 31 mezzi o da 5 a 30 mezzi di cui almeno uno non rientrante in quelli previsti per il "Libro Matricola Miniflotta".

Libro Matricola Miniflotta - l'insieme dei veicoli assicurati, costituenti un unico contratto assicurativo relativo a un parco veicolare composto da 5 a 30 mezzi, appartenente alle seguenti tipologie: Autovetture uso privato o promiscuo; Ciclomotori o Motocicli uso privato; Autocarri, Autocarri con rimorchio, Autoarticolati, Autosnodati, Trattori stradali con gancio, Rimorchi di autocarri, Carro attrezzi, Veicoli cinema, Autobetoniere, Autoscala, Gru autocarrata, solo conto proprio; Macchina operatrice semovente; Rullo compressore; Carrello trattore; Carrello rimorchiato conto proprio; Macchine agricole solo conto proprio con e senza traino; Rimorchi di macchine agricole.

Malus - si attiva, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- Per i <u>sinistri con responsabilità principale</u>, La Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti
- Per i <u>sinistri con responsabilità paritaria</u>, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Si precisa che i Sinistri tardivi potranno contribuire alla determinazione del Malus in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).

Massimali - somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l'Assicurazione.

Minimo di Scoperto - qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

Periodo di osservazione -

Per i sinistri con responsabilità principale:

- Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell'Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Sinistri con responsabilità paritaria:

Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nel "quinquennio" dell'Attestato di Rischio.

Polizza - il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.

P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico.

Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Procedimento penale - è il procedimento volto a verificare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto.

Proprietario - persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di veicolo in leasing, il locatario è parificato al proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.

Quinquennio completo - si intende il quinquennio riportato nell'Attestato di Rischio che per tutte le annualità indicate, compreso l'anno corrente, non contiene le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

Rapina - è il Reato, previsto dall'art. 628 del codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A. - Responsabilità Civile Auto.

Reato - violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Reclamante - un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, dell'intermediario assicurativo o dell'intermediario iscritto nell'elenco annesso, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ricovero - la degenza con pernottamento in Istituto di Cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento - somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro.

Rischio - la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro - l'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro tardivo - ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 s'intende il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure dopo la scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato Compagnia. Sono, inoltre, considerati sinistri tardivi i sinistri relativi a polizze temporanee o a polizze annuali annullate in corso d'anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell'attestato di rischio in quanto, per le suddette polizze, non risulta concluso il periodo di osservazione. Tramite l'Identificativo Univoco di Rischio (IUR) - ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s.m.i.,

e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio - i sinistri tardivi con responsabilità principale o paritaria vengono comunicati all'impresa che ha in carico il rischio, consentendone la valorizzazione nell'attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.

Scoperto - percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il Minimo indicato in Polizza.

Scoppio - repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Spese di giustizia - sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle

Sport professionistico - secondo la Legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modifiche, vengono definiti sport professionistici quelli svolti a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI sulla base delle norme emanate dalle federazioni nazionali sportive.

Struttura organizzativa - la struttura di Mapfre Asistencia S.A. - Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato per la garanzia Assistenza e alle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Surrogazione (Diritto di) - la Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.

Tabella Invalidità Infortuni ANIA - tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici e reperibile sul sito www.ania.it.

Tariffa - la Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo eventuale rinnovo.

Transazione - accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Unità per la navigazione - qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.

Usura - il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a nuovo - è il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'Assicurazione al momento del Sinistro.

Valore assicurato - è il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale - è il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Valore assicurato" Quattroruote Professional per le autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.

Vertenza Contrattuale - controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Come leggere il suo documento di Polizza e le condizioni contrattuali

Gentile Cliente, questo libretto, che Le è stato consegnato contestualmente al documento di <u>Polizza</u>, alla Nota Informativa ed al Glossario, Le permette di conoscere in modo chiaro ed esauriente le condizioni che regolamentano il suo contratto di <u>Assicurazione</u> in generale e le singole garanzie da Lei acquistate. All'interno del documento i termini di difficile comprensione sono stati sottolineati ed inseriti nel Glossario allegato al Fascicolo informativo, dove ne è descritto il preciso significato. Per maggiore chiarezza, la descrizione delle specifiche coperture è raggruppata per Sezioni ed è preceduta dalle <u>Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le Sezioni.</u>

Le Sezioni hanno gli stessi titoli riportati sulla Polizza, che è il documento qui riprodotto in facsimile.

Attenzione, La invitiamo inoltre a verificare le garanzie riportate sulla <u>Polizza</u> ed a leggerne le relative condizioni contrattuali. Può farlo in modo rapido e preciso, utilizzando le indicazioni che abbiamo predisposto sul fac-simile. Non esiti a contattare il Suo <u>Intermediario Assicurativo</u> nel caso voglia integrare o modificare le coperture del suo contratto.

Zurigò		assicurazio			nce pic fouse, Ballibridge Park, Dublino 4, Irland emmercio di Dublino in 13460 vigilanza dell'Autorità Irlandene prepost s Generale per Tisalis: Via Benigno Cring 61 - Para +39.0059662603 Impresse IARSS (Benco I) 8.3.1.08 al n. l.	a salla regolamentazione i, 23 - 20159 Milano 20066	dei servizi finanziari			7
	(Pagina 1 di 2)	motore e nat	anti	C.F.PENARLI Mi Indirizzo PEC: zu www.zurich.it	imprese WASS (perico) ii 3.1.08 air 1.1 Maino 05380000968 - Rapresentante O sarich imsurance pic@pec.runich it	enerale per l'Italia: C. C	anda		Zι	JRICH
SOC. PROPOSTA NUMERO	EMESSA IL	COD. INTERMEDIARIO			INTERMEDIARIO					PROD.
QUADRO OFFERTA EDIZIONE	DESCRIZIONE				'			FASCICO MODELLO	LO INFORMATIV	OIZIONE
CONTRAENTE						CODICE PARTITA	FISCALE O			
		C.A.P. D.MARCA COD.MODELLO C	PROV.	MARCA E MODELI	COINCIDE CON LO	CITTADI		SONA FISICA		DNA GIURIDICA UISTO 1A IMMATR
INIZIO GARANZIA DALLE ORE DEL	SCADENZA ALLE ORE 24.00 DEI	SALVO IL DISPOSTO I 1901 SECONDO CON CIVILE IN QUANTO A	DELL'ARTICOLO IMA CODICE PPLICABILE.							
DATI RELATIVI AL CONTRAENTE PROFESSIONE / ATTIVITA'	COD. PROI	. DATA DI NASCITA SESS	O POSSESSO PATENT	E B ANNO	O CONSEGUIMENTO PATENTE		ATISTICI ORIZZAZIONE	COD. CONV.	CONV. TELEM.	% SCONTO R.C.A.
DURATA DELLA POLIZZA DALLE ORE DEL	SOSTI ALLE ORE 24:00 DEL NUME	TUISCE LA POLIZZA RO TARGA DEL VEI	COLO TEL	AIO DI CICLOMOTORI) TARGA	ALI	MENTAZIONE	TIPOLOGIA	A MOTOVEICOLO
RATEAZIONE DEL PREMIO	DURATA E TIPO CONTRATTO)	AUTOVETTURA TRAINO RIM.	١	VINCOLO A FAVORE DI		POLIZZA :	A LIBRO MATRIC	OLA CODIC	E WORKSITE
				DENZA	C C	ODICE LAUSOLA	RISCHIO NU	UMERO		
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO/NA SETTORE CLASSE USO U SI			TIPO CAMBI	0 KW T	ARA KG. RAPP. POTENZA/PESO	C.V. FISCALI	N. Q.LI P.C		METRI C.C. C	RIMORCHIO N. Q.LI POSTI
NOTE/CLAUSOLE										
CIVILE DI COPE Verso terzi TIPO GUIDA CODICE TARIFFA FRANCHIGIA PER SINISTRO EURO INCENDIO INCENDIO SCOPERTO SCOPERTO	FORMA TARIFFARI. PENALE FRANCHIC PER PRIMA ANNU. TAZIONI PRESTAZIC	NI AGGIUNTIVE FU		UTI NELL'ANNO E sse Autovettura/ ello di rischio	PROTETTA N.SIN! NEGLI Navigatore satellitare NIL MINIMO DI	SCOF	CADUTI	ZA COLLEGATA N N.ANN QUINQI Antifurto	PEJUS J. PRESENTI NEL JENNIO UGUALI CON IL MINIM	IO DI EURO
KASKO		FRANCHIGIA		MASSIMO RISARCIMENTO			SCOPERTO	%		EURO
CRISTALLI		CON IL MINIM	RITIRO PATENTE	FORI	MA		INDENNITA' GIOI	RNALIERA LON IL M	NIIMO DI	EURO
EVENTI EVENTI SPECIALI NATURALI	SCOPERTO	%	EURO	ATTI VANDALICI EVENTI SOCIOPO	I ED DLITICI	SCOPERTO	- 10			EURO
TUTELA LEGALE FORMA	MASSIMALE	PER SINISTRO	EURO		ASSISTENZA	FORMA	ASSISTI PERSOI	ENZA AL VEICOLO E NE OCCUPANTI	D ALLE	
CONDUCENTE FORMA MORTE	INV. PERM.	DIARIA PER RIC.	SPESE DI CI	URA	RC MOB VITA PR			MASSIMO RISARCIMENTO		EURO
VALORI ASSICURATI DEL VEICOLO/NATANTE	A L	В	TIONAL E ACCESSORI NON D	CEDIC		I.V.A.		RIDUZIONE AUT DEI VALORI ASS		
PROVINCIA C.A.P.	AL P.R.A. O LOCATARIO U	ILIZZATA PER IL CALCOLO DEL F	REMIO	COMUNE	COMPRES	A	PRII	MO INTESTATARI	O AL P.R.A. (Se	diverso dal Contraent
ICHIARAZIONI (ART. 2 LEGGE № 3 CONSENSO AL TRATTAMENTO II sottoccitto ricevuta e letta l'infer medesima (finalità contrattuali e occasione di contatto con quest'u Contraente inoltre, il Contraente presta il suo a)per finalità di marketing, invie servizi della Società oi di altre s' ctradizionali quali posta e telefor b) per consentire alla Società di c) per la comunicazione degli si di comunicazioni commerciali e Contraente	DEI DATI mativa, dichiara di prend di legge). Inoltre, il Con titimofi. specifico, libero e facoltat di offerte promozionali, ciede di Gruppo Zunfu. tio o) nonche per consentire offettuare rilevazioni stati effettuare rilevazioni stati	ere atto che i suoi dati personal traente, qualora soggetto dive iivo consenso al trattamento de niziative commerciali dedicate, surance Group Ltd (tramite stra alla Società di condurer icerch stiche, al fine di migliorare i pro indicati al punto 2 lett. d) dell'i indicati al punto 2 lett. d) dell'	i – ivi inclusi i dati rela rso dal Proprietario/i suoi dati personali: inviti alla partecipazio imenti automatizzati e di mercato. pri prodotti e servizi. nformativa, i quali pot fax e qualsiasi altra te	ntivi alla salute - dichiara di pro Data e Firma une a concorsi a quali ad esempi	pywedere a rendere n	oti i contenu blicitario e ve tronica etc e	uti dell'Informa endita di prodo strumenti i di marketing,	ativa al proprie	dell'Informati tario/i alla pri	va ma

(Il fac-simile di Polizza si riferisce ad una Polizza sottoscritta con Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, ed è a puro titolo esemplificativo)

Per qualsiasi approfondimento e/o delucidazione La invitiamo a contattare il Suo <u>Intermediario Assicurativo</u> che saprà darle tutti i chiarimenti di cui avrà bisogno.

Buon viaggio con la sua nuova Polizza ZuriGò.

Condizioni Generali di Assicurazione

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio

Il <u>Premio</u> è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal <u>Contraente</u>. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete del <u>Contraente</u> rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del <u>Rischio</u>, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'<u>Indennizzo</u> nonché la stessa cessazione dell'<u>Assicurazione</u> (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del <u>Rischio</u>, il <u>Contraente</u> deve avvisare immediatamente per iscritto la <u>Compagnia</u> indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del <u>Rischio</u>, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897, 1898).

Ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 7.09.2005 n. 209 nei casi di azione diretta del/dei danneggiato/i nei confronti della Compagnia, la Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa verso il Contraente/Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato/i, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni, previste nella Polizza o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla Compagnia di rifiutare o ridurre la prestazione assicurativa.

Articolo 2 Variazione della residenza del Proprietario/Assicurato

Considerato che il <u>Premio</u> è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del <u>Proprietario</u> del veicolo o del locatario nel caso di contratti di leasing, il <u>Proprietario</u> e/o <u>Contraente</u> sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto alla <u>Compagnia</u>, a mezzo fax o raccomandata, il cambiamento di residenza del <u>Proprietario</u> o del locatario del veicolo, intervenuto in corso di contratto.

In mancanza di comunicazione si applicherà il disposto del precedente Art. 1.

Articolo 3 Esclusione

L'<u>Assicurazione</u> non è operante:

- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- nelle aree aeroportuali;
- relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) se avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.

Articolo 4 Estensione territoriale

L'<u>Assicurazione</u>, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio, del Liechtenstein e del Principato di Monaco.

L'<u>Assicurazione</u>, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della <u>Carta Verde</u>, le cui sigle internazionali, indicate sulla <u>Carta Verde</u>, non siano barrate. La <u>Compagnia</u>, a semplice richiesta dell'<u>Assicurato</u>, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di <u>Assicurazione</u> (<u>Carta Verde</u>).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'<u>Assicurazione</u> obbligatoria <u>R.C.A.</u>, ferme le maggiori garanzie previste dalla <u>Polizza</u>.

Per quanto riguarda la sola Sezione 7) "<u>Assicurazione</u> di Tutela Legale", l'<u>Assicurazione</u> copre i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

La <u>Carta Verde</u> è valida per lo stesso periodo di <u>Assicurazione</u> per il quale sono stati pagati il <u>Premio</u> o la rata di <u>Premio</u>. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la <u>Compagnia</u> risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del <u>Premio</u> o delle rate di <u>Premio</u> successive.

Qualora la <u>Polizza</u> in relazione alla quale è rilasciata la <u>Carta Verde</u> cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di <u>Assicurazione</u> e comunque prima della scadenza indicata sulla <u>Carta Verde</u>, il <u>Contraente</u> è obbligato a farne immediata restituzione alla <u>Compagnia</u>; la <u>Compagnia</u> eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 1, 2 e 3.

Articolo 5 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'<u>Assicurazione</u> sono a carico del <u>Contraente</u>.

Articolo 6 Durata del contratto

Il contratto può essere stipulato secondo una delle seguenti tipologie e rispettive durate:

- Annuale o annuale più frazione

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del <u>Contraente</u>, annuale più frazione e cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in <u>Polizza</u> senza necessità di disdetta.

In caso di contratto di durata annuale più frazione, la <u>Polizza</u> ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). Non è possibile recedere alla scadenza della frazione.

La <u>Compagnia</u> ne estende l'operatività fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in <u>Polizza</u>, e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra compagnia.

- Temporanea

Il contratto può avere durata da 1 a 180 giorni. In caso di richiesta di <u>Carta Verde</u> il contratto può avere durata da 15 a 180 giorni. La durata cessa alle ore 24:00 della data di scadenza indicata in <u>Polizza</u> senza necessità di disdetta.

La durata Temporanea non è consentita per le polizze a <u>Libro</u> Matricola.

Articolo 7 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Il <u>Premio</u> o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di <u>Premio</u> si paga alla consegna della <u>Polizza</u>; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, contro rilascio di quietanze emesse dalla <u>Direzione</u> della <u>Compagnia</u> o appendici emesse dall'<u>Intermediario Assicurativo</u> che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il <u>Premio</u>.

I premi devono essere pagati alla <u>Compagnia</u> o all'<u>Intermediario</u> <u>Assicurativo</u> cui è assegnato il contratto, autorizzato dalla <u>Compagnia</u> stessa all'incasso dei Premi e a rilasciare il certificato di <u>Assicurazione</u>.

Il <u>Premio</u> è dovuto per intero anche se sia stato concesso il pagamento frazionato.

L'<u>Assicurazione</u> ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in <u>Polizza</u> se il <u>Premio</u> o la prima rata di <u>Premio</u>, sono stati pagati;

altrimenti resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto (art. 1901 del Codice Civile). Fatto salvo i casi di pagamento di una rata intermedia e di proposta di rinnovo, l'<u>Assicurazione</u> può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24:00 qualora sia espressamente indicato in Polizza e nel certificato di Assicurazione.

In caso di frazionamento del <u>Premio</u>, il mancato pagamento di una rata intermedia comporta la sospensione dell'<u>Assicurazione</u> dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata sino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene perfezionato. Il pagamento oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata intermedia non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.

Per le Carte Verdi la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio delle stesse.

Articolo 8 Rinnovo del contratto

La <u>Compagnia</u> prima della scadenza contrattuale può formulare al <u>Contraente</u> una Proposta di rinnovo comunicandogli il <u>Premio</u> da corrispondere.

Il <u>Contraente</u> che voglia accettare la proposta di rinnovo manifesta la sua accettazione con il pagamento del <u>Premio</u> entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza.

La modalità per rinnovare il Contratto è la seguente:

- almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto la <u>Compagnia</u> invia al <u>Contraente</u> una comunicazione scritta contenente la data di scadenza del contratto e tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- la <u>Compagnia</u> formula la proposta di rinnovo e comunica al <u>Contraente</u> tramite l'<u>Intermediario Assicurativo</u> il <u>Premio</u> da corrispondere;
- 3. il <u>Contraente</u> entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del Contratto prowede al pagamento del <u>Premio</u>;
- 4. il <u>Contraente</u> riceve la quietanza del pagamento del <u>Premio</u>. Il <u>Contraente</u> che non sia interessato ad accettare la proposta di rinnovo, ma voglia modificare il contenuto del contratto con l'<u>inclusione</u> di nuove garanzie, modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all'<u>Intermediario Assicurativo</u> e stipulare un nuovo contratto.

Articolo 9

Trasferimento di proprietà del veicolo – Risoluzione anticipata del contratto

- a) In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il <u>Contraente</u> è tenuto a darne immediata comunicazione alla <u>Compagnia</u> restituendo il certificato di <u>Assicurazione</u> e, se in suo possesso, la <u>Carta Verde</u> così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste:
 - a.1) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, se il <u>Contraente</u>/venditore chiede il trasferimento del contratto di <u>Assicurazione</u> ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da <u>Assicurazione</u>, si procederà all'eventuale conguaglio del <u>Premio</u> con quello dovuto per il nuovo veicolo (ipotesi non valida per contratti di durata inferiore ad un anno);
 - a.2) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di <u>Assicurazione</u> ad altro soggetto, il <u>Contraente</u> è tenuto a darne immediata comunicazione alla <u>Compagnia</u>, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di Assicurazione.

Il <u>Contraente</u> resta tenuto al pagamento delle rate di <u>Premio</u> successive fino al momento di detta comunicazione.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'<u>Assicurazione</u> dello stesso veicolo il cessionario dovrà sti-

- pulare un nuovo contratto: la <u>Compagnia</u> pertanto non produrrà l'<u>Attestato di Rischio</u>, in quanto l'<u>Appendice</u> di cessione costituisce a tutti gli effetti di legge documento sostitutivo dell'<u>Attestato di Rischio</u>;
- a.3) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con il contestuale annullamento del contratto, la <u>Compagnia</u> riconosce al <u>Contraente</u> il rimborso del <u>Premio</u> non usufruito in ragione di 1/360 di <u>Premio</u> annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna del certificato di <u>Assicurazione</u> ed eventuale <u>Carta Verde</u>, a condizione che il <u>Proprietario</u> consegni la certificazione attestante la vendita del veicolo stesso.

Il contratto, pertanto, verrà annullato dalla data della consegna della documentazione di cui sopra.

Per contratti di durata inferiore all'anno, la <u>Compagnia</u> non procede alla restituzione della maggiorazione del <u>Premio</u> richiesta al momento della stipulazione del contratto.

b) In caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo o cessazione della circolazione (art. 103 <u>Codice della strada</u>), il <u>Contraente</u> è tenuto a darne immediata comunicazione alla <u>Compagnia</u> fornendo copia dell'attestazione del <u>P.R.A.</u> certificante la restituzione della Carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di <u>Assicurazione</u>, e, se in suo possesso, la <u>Carta Verde</u>.

La <u>Compagnia</u> restituisce la parte di <u>Premio</u> non usufruito in ragione di 1/360 di <u>Premio</u> annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) dal momento della consegna della documentazione suindicata.

- b.1) Qualora il <u>Contraente</u> chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia trasferito ad un altro veicolo di sua proprietà non già coperto da <u>Assicurazione</u>, per il quale non risulti già in essere una copertura assicurativa <u>R.C.A.</u>, la <u>Compagnia</u> procede al conguaglio del <u>Premio</u> di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.
- b.2) Nel caso in cui il contratto sia sospeso si applica il disposto del successivo art. 11.

Per contratti di durata inferiore all'anno la <u>Compagnia</u> non procede alla restituzione della maggiorazione del <u>Premio</u> richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Relativamente alle esclusioni dei veicoli nell'ambito delle polizze <u>Libro Matricola</u> la garanzia cessa dalle ore 24:00 del giorno dal quale risulta la restituzione del certificato di <u>Assicurazione</u>, e, se in possesso, della <u>Carta Verde</u>.

Relativamente ai punti a) e b) del presente articolo, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di <u>Assicurazione</u> e/o della <u>Carta Verde</u>, il <u>Contraente</u> è tenuto a fornire la copia della denuncia presentata all'autorità competente o, in alternativa, può rilasciare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di autocertificazione circa l'evento accaduto.

Articolo 10 Furto

Furto del veicolo

In caso di <u>Furto</u> del veicolo, il <u>Contraente</u> deve darne notizia alla <u>Compagnia</u> fornendo copia della denuncia di <u>Furto</u> presentata all'autorità competente; il contratto cessa a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo dalla data della denuncia medesima; la <u>Compagnia</u> riconosce il rimborso del <u>Premio</u> pagato e non goduto, con l'eccezione della parte relativa alla garanzia <u>Furto</u>, in ragione di 1/360 di <u>Premio</u> annuo per giorno di garanzia residua (al netto delle imposte e contributi) alla data di cessazione del contratto.

Per contratti di durata inferiore all'anno la <u>Compagnia</u> non procede alla restituzione della maggiorazione del <u>Premio</u> richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di <u>Appropriazione indebita</u> del veicolo. In tal caso il <u>Contraente</u> è tenuto a fornire copia della denuncia o della querela presentata all'autorità competente.

Articolo 11 Sospensione temporanea del contratto

Qualora il <u>Contraente</u> intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla <u>Compagnia</u> restituendo il certificato di Assicurazione e, se in suo possesso, la Carta Verde.

La sospensione ha decorrenza dal momento della restituzione del certificato di <u>Assicurazione</u>, e, se in suo possesso, della <u>Carta Verde</u>.

All'atto della sospensione la <u>Compagnia</u> rilascia un'<u>Appendice</u> di sospensione che deve essere sottoscritta dal Contraente.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di <u>Assicurazione</u> e/o della <u>Carta Verde</u>, il <u>Contraente</u> è tenuto a fornire la copia della denuncia presentata all'autorità competente o, in alternativa, può rilasciare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di autocertificazione circa l'evento accaduto.

Nei casi di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un Concessionario autorizzato incaricato alla vendita), <u>Furto</u>, demolizione o cessazione della circolazione (disciplinata dall'art. 103 del <u>Codice della strada</u>), avvenuti entro 12 mesi dalla sospensione, il <u>Premio</u> pagato e non goduto verrà rimborsato, su richiesta del <u>Contraente</u> – in ragione di 1/360 di <u>Premio</u> annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e contributi – dal giorno dopo della data di sospensione del contratto.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il <u>Contraente</u> abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il <u>Premio</u> pagato e non goduto resta acquisito alla <u>Compagnia</u>.

È possibile sospendere la garanzia in corso di contratto una sola volta nell'arco di un anno solare.

Non è consentita la sospensione:

- a seguito di Furto del veicolo assicurato;
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti stipulati in formula "Libro Matricola";
- in coincidenza con la data di scadenza annua o di rata del contratto.

Articolo 12 Riattivazione del contratto

La riattivazione del contratto - fermi il <u>Contraente</u> ed il <u>Proprietario</u> assicurato (ad eccezione dei soggetti aventi diritto al mantenimento della <u>Classe di merito</u> sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018) - deve essere fatta tramite sostituzione del contratto, prorogando la scadenza per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione.

La <u>Compagnia</u> all'atto della riattivazione determina il <u>Premio</u> dovuto dal <u>Contraente</u> in base alla <u>Tariffa</u> riferita alla <u>Polizza</u> sospesa e ad un <u>Premio</u> supplementare sulla garanzia di responsabilità civile auto di 16,26 Euro al netto di imposte e contributi, conteggiando a favore del <u>Contraente</u> stesso il rateo di <u>Premio</u> pagato e non goduto.

La riattivazione, ferma la proprietà, può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo a condizione che il veicolo riferito al contratto precedentemente sospeso sia oggetto di documentata vendita, consegna in "conto vendita" (certificata da un Concessionario autorizzato incaricato alla vendita), demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del <u>Codice della Strada</u>)

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza di contratto variazioni di <u>Premio</u> in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del <u>Periodo di osservazione</u> detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa.

Articolo 13 Condizioni particolari Libro Matricola

Inclusione di veicoli nel corso dell'annualità

Il <u>Premio</u> relativo ai veicoli inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa è determinato in base alla <u>Tariffa</u> in vigore alla data di decorrenza della <u>Polizza</u> ed è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Regolazione Premio

Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in <u>Polizza</u>, verrà emessa <u>Appendice</u> di regolazione <u>Premio</u> relativa alle inclusioni ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato.

In caso di conguaglio <u>Premio</u> positivo, il <u>Contraente</u> è tenuto ad effettuarne il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della <u>Compagnia</u>.

In caso di conguaglio <u>Premio</u> negativo, il rimborso da parte della <u>Compagnia</u> avverrà al netto di imposte e contributi.

Articolo 14 Altre Assicurazioni

Il <u>Contraente</u> o l'<u>Assicurato</u> deve comunicare per iscritto alla <u>Compagnia</u> l'esistenza o la successiva stipulazione di altre <u>Assicurazioni</u> per lo stesso <u>Rischio</u>; in caso di sinistri, il <u>Contraente</u> o l'<u>Assicurato</u> deve avvisare per iscritto tutti gli <u>Assicuratori</u>, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Articolo 15 In caso di Sinistro

15.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di <u>Sinistro</u> il <u>Contraente</u> o l'<u>Assicurato</u> deve darne avviso scritto all'<u>Intermediario Assicurativo</u> al quale è assegnata la <u>Polizza</u> oppure alla <u>Compagnia</u>, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del <u>Sinistro</u>, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Per i veicoli, se nel <u>Sinistro</u> sono coinvolti terzi o loro beni, l'avviso alla <u>Compagnia</u> o all'<u>Intermediario Assicurativo</u> deve essere effettuato secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di <u>Incidente</u> - Denuncia di <u>Sinistro</u>" approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo blu).

Nei casi di <u>Furto</u>, <u>Rapina</u>, <u>Atti vandalici</u> ed Eventi sociopolitici o di <u>Atti di Danneggiamento volontario (cd. vandalismo)</u>, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla <u>Compagnia</u> copia di detta denuncia vistata dall'autorità stessa. Se il <u>Sinistro Furto</u> o <u>Rapina</u> è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

A seguito del <u>Furto</u> totale del veicolo assicurato è fatto obbligo di consegna delle relative chiavi in dotazione, dietro richiesta della <u>Compagnia</u>.

Qualora il danno sia causato da "eventi naturali" la comunicazione di <u>Sinistro</u> dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell'organismo competente del luogo.

Nell'ipotesi di "Ritiro patente" alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'autorità competente ed i motivi di esso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al <u>Sinistro</u>.

A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di <u>Sinistro</u>, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la <u>Compagnia</u>, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il <u>Risarcimento</u> del terzo danneggiato (art. 1915 del Codice Civile).

15.2 Procedura del risarcimento diretto

L'<u>Assicurato</u>, in caso di <u>sinistro</u> e qualora intenda avvalersi della Procedura del <u>Risarcimento</u> diretto per chiedere il <u>risarcimento</u>, deve inviare tale richiesta alla propria <u>Compagnia</u>, per la corretta e tempestiva istruzione della pratica mediante lettera raccomandata, a mezzo telegramma o in via telematica ovvero a mano, corredata dal Modulo Blu/CAI debitamente compilato e dalle informazioni di seguito elencate:

- 1) la data ed il luogo dell'incidente;
- i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'<u>inci-</u> dente;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;
- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
- 8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'<u>Assicurato</u> intenda rivolgersi ad un riparatore convenzionato, sia ad un riparatore non convenzionato.

La richiesta di <u>risarcimento</u> diretto potrà essere inviata alla <u>Compagnia</u> anche per via telefonica. In tal caso, la <u>Compagnia</u> istruirà immediatamente la relativa pratica a condizione che tutte le informazioni sopra elencate dal n. 1) al n. 8) siano state integralmente fornite.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del CAP IV del <u>Codice delle Assicurazioni l'Assicurato</u> deve mettere a disposizione della <u>Compagnia</u> le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di <u>risarcimento</u> da parte dell'assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).

Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla <u>Compagnia</u>, entro il termine indicato nella richiesta di <u>risarcimento</u> danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel <u>Codice delle Assicurazioni</u>, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di <u>sinistro</u> completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

Secondo i richiamati articoli di legge, la <u>Compagnia</u> provvederà alla formulazione dell'offerta o a comunicare i motivi ostativi al <u>risarcimento</u> del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di <u>risarcimento</u>. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.

Articolo 16 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 17

Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l'<u>Assicurato</u> non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno degli riparatori convenzionati con l'Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich.it).

L'<u>Assicurato</u>, nel caso in cui si rivolga ad un riparatore convenzionato con l'Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell'articolo 18 delle <u>Condizioni Generali di Assicurazione</u>.

L'<u>Assicurato</u> che si rivolga ad un riparatore non convenzionato con l'Assicuratore e che intenda cedere a tale riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all'Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: mail all'indirizzo ccu.motor@it.zurich.com, oppure via fax al nr 02.2662.2156 oppure lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio CCU Via Benigno Crespi, 23 20159 Milano

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell'<u>Assicurato</u> che vanti un credito nei confronti dell'<u>Assicurato</u> derivante dal presente contratto di delegare l'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l'Assicuratore sulla quantificazione dell'<u>Indennizzo</u> del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.

Articolo 18 Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'<u>Assicurato</u> a favore di riparatori convenzionati, l'<u>Assicurato</u> che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- riduzione del 50% dell'Importo di Minimo Scoperto secondo quanto previsto all'art. 26, delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- non applicazione della <u>Franchigia</u>, relativamente alla garanzia Easykasko, secondo quanto previsto all'articolo 26 delle <u>Condizioni Generali di Assicurazione</u>;
- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell'Assicuratore;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

Condizioni valide unicamente per le Sezioni Incendio, Furto, Salvaspese, Kasko, Cristalli, Eventi Speciali

Articolo 19 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- (salvo specifica pattuizione) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e Atti di Danneggiamento volontario (cd. vandalismo);
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- causati da allagamenti non conseguenti ad alluvioni;
- avvenuti sul veicolo trainato nel caso di veicolo con gancio di traino (anche qualora espressamente richiamato in Polizza);
- (salvo specifica pattuizione) urto con animali selvatici;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quale ad esempio la sottrazione del mezzo con i dispositivi di avviamento originali) del <u>Contraente</u>, dell'<u>Assicurato</u>, del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, fatto salvo l'affidamento del veicolo a riparatori o soggetti che esercitano l'attività di parcheggio a pagamento (in tal caso deve essere fornito il biglietto di ingresso nel parcheggio);
- conseguenti ad Appropriazione indebita;
- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico o da irraggiamento termico non seguito da incendio del veicolo assicurato.

Articolo 20

Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

La <u>Compagnia</u> ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'<u>Indennizzo</u>. Pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'<u>Assicurato</u> non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della <u>Compagnia</u>, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di <u>Sinistro</u>.

In deroga a quest'ultimo termine, la <u>Compagnia</u> ha comunque la facoltà di:

- far eseguire direttamente le riparazioni ove gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio;
- entrare in possesso di quanto residua del veicolo dopo il <u>Sinistro</u>, corrispondendone il Valore. Per tale motivo il veicolo non potrà essere radiato o venduto prima del controllo dei danni effettuato da un perito di fiducia di Zurich.

Articolo 21 Degrado d'uso e Valore a nuovo

Degrado d'uso

Si intende per "<u>Degrado d'uso</u>" il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

In caso di danno parziale, nei primi 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo il <u>Degrado d'uso</u> non si intende applicato. Oltre i 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, il deprezzamento applicato sarà pari al 60% del valore del prezzo di listino a nuovo del veicolo e delle sue parti.

Limitatamente ai soli pneumatici, il <u>Degrado d'uso</u> non si intende applicato nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada.

Valore a nuovo

(applicabile alle garanzie con Forma di <u>Assicurazione</u> a "Valore Intero")

Per le autovetture ad uso privato la liquidazione del danno totale verrà effettuata, come se il veicolo fosse nuovo, cioè senza applicazione del <u>Degrado d'uso</u>, per dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. Diversamente per gli autoveicoli ad uso promiscuo e per gli autotassametri il periodo di mancata applicazione del <u>Degrado d'uso</u> è pari a sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Articolo 22 Forma di Assicurazione

Forma di Assicurazione - Valore Intero

L'<u>Assicurazione</u> viene prestata a Valore Intero, Forma di <u>Assicurazione</u> che prevede la copertura per il <u>Valore commerciale</u> del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione detto Valore corrisponde al prezzo di listino della casa automobilistica).

Questa Forma di <u>Assicurazione</u> comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'<u>Assicurato</u>, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Tale regola non sarà comunque applicata nel caso in cui il contratto preveda, come da opzione del <u>Contraente</u> richiamata in <u>Polizza</u>, la riduzione automatica dei "valori assicurati" e sempreché sia stato assicurato, al momento della stipulazione del contratto, l'effettivo <u>Valore commerciale</u> del veicolo ovvero il prezzo di listino nel caso di veicolo di prima immatricolazione.

Forma di Assicurazione - Primo Rischio Assoluto

L'<u>Assicurazione</u> viene prestata a Primo <u>Rischio</u> Assoluto, forma di <u>Assicurazione</u> che prevede la copertura **fino ad un importo di** massimo <u>Indennizzo</u> con il limite del <u>Valore commerciale</u> del veicolo al momento del <u>Sinistro</u>.

Questa forma di <u>Assicurazione</u> esclude l'applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'<u>Assicurato</u>, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Articolo 23 Determinazione dell'ammontare del danno

Per Forma di Assicurazione a Valore Intero

 In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal <u>Valore commerciale</u> che il veicolo aveva al momento del <u>Sinistro</u>.

Si considera perdita totale del veicolo anche quando le spese di riparazione sono superiori al 70% del <u>Valore commerciale</u> del veicolo stesso al momento del Sinistro.

Per le sole autovetture ad uso privato la liquidazione del danno totale verrà effettuata a <u>Valore a nuovo</u>, cioè senza applicazione del <u>Degrado d'uso</u>, per i primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Per gli autoveicoli ad uso promiscuo e per gli autotassametri, la liquidazione del danno totale verrà effettuata a <u>Valore a nuovo</u>, entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

In caso di liquidazione del <u>Valore commerciale</u> del veicolo il <u>Proprietario</u> si impegna a lasciare alla <u>Compagnia</u> la piena disponibilità del veicolo danneggiato, nonché a cedere il veicolo ad un soggetto dalla stessa indicato.

 In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il <u>Degrado d'uso</u> di dette parti a causa della loro <u>Usura</u> o vetustà.

Il <u>Degrado d'uso</u> non verrà applicato nei primi 7 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per gli pneumatici, per i quali il <u>Degrado d'uso</u> si applica trascorsi i primi 12 mesi, oltre i quali si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada (vedi la definizione di "<u>Degrado d'uso</u>" all'Articolo 21 delle <u>Condizioni Generali di Assicurazione</u>).

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il <u>Valore commerciale</u> che il veicolo aveva al momento del <u>Sinistro</u> ed il Valore di quanto residua dopo il <u>Sinistro</u> stesso, fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'<u>Assicurazione</u> copre soltanto una parte del Valore che il veicolo aveva al momento del <u>Sinistro</u>, la <u>Compagnia</u> risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il Valore al momento del Sinistro e quello assicurato.

Nella determinazione dell'ammontare dell'<u>indennizzo</u> si terrà conto dell'incidenza dell'IVA nella misura in cui l'<u>Assicurato</u> la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel <u>Valore assicurato</u>.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'<u>indennizzo</u> in proporzione ai canoni di leasing pagati dal locatario alla data del <u>sinistro</u>.

Per Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione, al netto del deprezzamento (così come da definizione di "Degrado d'uso" all'articolo 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione) che avevano dette parti al momento del Sinistro per effetto della loro Usura o vetustà e fino alla con-

correnza dell'importo indicato in <u>Polizza</u>, **con il limite del <u>Valore</u>** <u>commerciale</u> del veicolo al momento del <u>Sinistro</u>.

Nella determinazione dell'ammontare dell'<u>Indennizzo</u> si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'<u>Assicurato</u> la tenga a suo carico.

Fermo restando quanto sopra, ove il veicolo sia proprietà di una società di leasing, l'IVA sarà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal locatario alla data del sinistro.

Articolo 24 Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla <u>Compagnia</u> e dall'<u>Assicurato</u>.

In caso di <u>Furto</u> totale la liquidazione potrà avvenire solo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del <u>Sinistro</u>, I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. **Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal <u>Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il <u>Sinistro</u> è accaduto.**</u>

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

Articolo 25 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'<u>Indennizzo</u> è eseguito in Euro mediante bonifico od assegno nei limiti previsti dalla Legge. **Limitatamente al caso** di <u>Furto</u> totale la liquidazione del <u>sinistro</u> potrà avvenire previa consegna di:

- copia della denuncia di <u>Furto</u> (tradotta se in lingua straniera);
- carta di circolazione (se non sottratta con il mezzo);
- copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all'estero;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- certificato cronologico generale rilasciato dal <u>P.R.A.</u> (Pubblico Registro Automobilistico);
- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- fattura relativa all'impianto di antifurto se dichiarato in <u>Polizza</u> (nel caso in cui non venga fornito di serie);
- chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo;
- per i veicoli dotati di geolocalizzatore satellitare, rapporto con i dati sullo stato del veicolo al momento del <u>Sinistro</u>, rilasciato dall'istituto di vigilanza che gestisce l'impianto;
- piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing ed il <u>Valore assicurato</u> comprenda l'IVA).

La <u>Compagnia</u> ha la facoltà di richiedere, sostenendone le relative spese:

- il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il <u>Reato</u> di cui all'art. 642 c.p.;
- la procura notarile a vendere a favore della Società.

La <u>Compagnia</u> è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione data alla <u>Compagnia</u>, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'<u>Assicurato</u> nella sezione della <u>Polizza</u> dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 26 Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

In caso di <u>Sinistro</u> la <u>Compagnia</u> corrisponderà all'<u>Assicurato</u> l'<u>Indennizzo</u> con deduzione della percentuale di <u>Scoperto</u> e relativo <u>Minimo</u> indicato in <u>Polizza</u> (ove previsto) o con deduzione della <u>Franchigia</u> indicata in <u>Polizza</u> (ove previsto).

Qualora le riparazioni vengano effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), l'importo di minimo di Scoperto indicato in Polizza, ferma la percentuale di Scoperto, verrà dimezzato e per la sola garanzia "Easykasko", l'importo di Franchigia indicato in Polizza non verrà applicato.

Qualora la riparazione del danno alla carrozzeria del veicolo dovesse essere effettuata con la tecnica "tirabolli", non verrà applicato l'importo di <u>Minimo di Scoperto</u> indicato in <u>Polizza</u>.

Articolo 27 Recuperi

Quando l'<u>Assicurato</u> ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla <u>Compagnia</u>. Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'<u>Indennizzo</u>, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'articolo 23;
- dopo il pagamento dell'<u>Indennizzo</u>, l'<u>Assicurato</u> potrà optare se:
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite la <u>Compagnia</u>, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il <u>Proprietario</u> del veicolo inoltre, ove non

- fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla <u>Compagnia</u> la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la <u>Compagnia</u> si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
- b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla <u>Compagnia l'Indennizzo</u> corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente articolo 23).

Articolo 28 Adequamento del Valore assicurato

La <u>Compagnia</u> si impegna, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto annuale o annuale più frazione (per quest'ultimo alla scadenza dell'intero periodo assicurativo), e **su specifica richiesta del <u>Contraente</u>**, ad adeguare il Valore del veicolo assicurato al Valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.

Qualora il <u>Contraente</u>, all'atto della stipulazione del contratto, se relativo ad autovettura, opti per la riduzione automatica del <u>Valore assicurato</u> la <u>Compagnia</u> provvederà, in occasione di ciascun eventuale rinnovo del contratto (articolo 8), ad adeguare il Valore del veicolo fino al raggiungimento di 1.500 Euro da considerare quale Valore minimo assicurabile sulla base della quotazione di "Quattroruote Professional" e procederà alla modifica del <u>Premio</u>. Conseguentemente verrà adeguato il Valore degli eventuali <u>Optional e/o Accessori non di serie</u>, se indicati in <u>Polizza</u>, utilizzando la medesima percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata. I nuovi valori assicurati in caso di rinnovo, saranno indicati nella quietanza consegnata al <u>Contraente</u> al momento del pagamento del <u>Premio</u>.

L'adeguamento automatico non verrà effettuato quando il <u>Valore assicurato</u> è inferiore a quello riportato da "Quattroruote Professional" e quando il modello dell'autovettura non è valutato da "Quattroruote Professional".

Articolo 29 Diritto di surrogazione

In caso di <u>Sinistro</u>, salvo esplicita rinuncia, la <u>Compagnia</u> si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'<u>Assicurato</u> verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'<u>Indennizzo</u> pagato.

Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi

Condizioni

Articolo 1.1 Oggetto dell'Assicurazione

La <u>Compagnia</u> assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'<u>Assicurazione</u> impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di <u>Risarcimento</u> di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo e dalla sosta del veicolo in aree pubbliche

L'<u>Assicurazione</u> copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Articolo 1.2 Esclusioni e rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e nel caso di patente scaduta (salvo specifica pattuizione negli artt. 1.12 e 1.13);
- nel caso di veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente o se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della Carta di circolazione:
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso in cui al momento del <u>Sinistro</u> il conducente guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del <u>Codice della strada</u> (salvo specifica pattuizione in base all'art. 1.12);
- nel caso di circolazione dell'autoveicolo all'interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la <u>Compagnia</u> sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la <u>Compagnia</u> eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Articolo 1.3 Sostituzione o duplicato del certificato di Assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di

<u>Assicurazione</u>, la <u>Compagnia</u> vi provvederà previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del <u>Premio</u>.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6 febbraio 2008 e successive modi-

Regolamento ISVAP n° 13 del 6 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di richiesta di duplicato a seguito di sottrazione, smarrimento

Nel caso di richiesta di duplicato a seguito di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di <u>Assicurazione</u> e/o della <u>Carta Verde</u>, il <u>Contraente</u> è tenuto a fornire copia della denuncia presentata all'autorità competente o, in alternativa, può rilasciare sotto la propria responsabilità dichiarazione di autocertificazione dell'evento accaduto; in tal caso la <u>Compagnia</u> emetterà il duplicato richiesto sulla base di tale dichiarazione.

Articolo 1.4 Attestato di Rischio

La <u>Compagnia</u>, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, consegnerà telematicamente l'<u>Attestato di Rischio</u> mettendolo a disposizione nell'**Area Clienti Riservata** del sito www.zurich.it, a cui si potrà accedere secondo quanto disposto nel punto 18 della Nota Informativa, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 9 del 19 maggio 2015 e s.m.i.. L'accesso all'Area Clienti Riservata è consentito agli <u>Aventi Diritto all'Attestato di Rischio</u>. Per i contratti relativi a coperture RCA di polizze a <u>Libro Matricola</u>, l'accesso è consentito ai soli <u>Contraenti</u>.

L'<u>Attestato di Rischio</u> sarà consegnato telematicamente soltanto nel caso in cui si sia concluso il <u>Periodo di osservazione.</u>

La <u>Compagnia</u>, nell'osservanza del predetto Regolamento IVASS, utilizzerà le informazioni riportate nell'<u>Attestato di Rischio</u> anche per alimentare la <u>Banca Dati degli Attestati di Rischio</u>.

Su espressa richiesta, i soggetti <u>Aventi Diritto degli Attestati di Rischio</u> ovvero la persona dagli stessi delegata, potranno ricevere dall'<u>Intermediario</u> che ha in carico il contratto una copia dell'<u>Attestato di Rischio</u>. A discrezione del richiedente la consegna della copia dell'<u>Attestato di Rischio</u> potrà avvenire a cura dell'<u>Intermediario</u>, tramite stampa dello stesso o invio a mezzo posta elettronica, senza applicazioni di costi.

I soggetti <u>Aventi Diritto degli Attestati di Rischio</u> possono richiedere in qualunque momento, l'<u>Attestato di Rischio</u> relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del <u>Codice delle Assicurazioni Private</u>. In tal caso, la <u>Compagnia</u> consegna, per via telematica, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l'<u>Attestato di Rischio</u> comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il <u>Periodo di osservazione</u>.

Il rilascio di <u>Attestati di Rischio</u> relativi alle coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 e s.m.i. non presenti nella <u>Banca Dati degli Attestati di Rischio</u>, può essere richiesto dall'Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla compagnia che ha prestato l'ultima copertura assicurativa.

Si precisa che l'<u>Attestato di Rischio</u> cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto <u>R.C.A.</u> poiché i dati relativi alla storia assicurativa verranno acquisiti in via telematica tramite la <u>Banca Dati degli Attestati di Rischio</u>.

Qualora, in sede di stipula di un nuovo contratto R.C.A. l'Attestato di Rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo Attestato di Rischio utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, consentendo così di ricostruire la sua corretta posizione assicurativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

In caso di sinistri accaduti in tale periodo, qualora il <u>Contraente</u> non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la <u>Compagnia</u> non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della <u>Classe di merito</u> risultante dall'ultimo <u>Attestato di Rischio</u> presente nella <u>Banca Dati degli Attestati di Rischio</u>.

In caso di completa assenza di un <u>Attestato di Rischio</u> utile, ossia emesso nel corso dei 5 anni precedenti, nella <u>Banca Dati degli Attestati di Rischio</u> e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'<u>Attestato di Rischio</u>, la <u>Compagnia</u> richiederà al <u>Contraente</u>, per l'intero quinquennio precedente, una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, consentendo così di ricostruire la sua corretta posizione assicurativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Ai soli fini probatori e di verifica, la <u>Compagnia</u> potrà acquisire precedenti <u>Attestati di Rischio</u> cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal <u>Contraente</u> a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la <u>Compagnia</u> assume il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

Qualora, a seguito di verifiche effettuate successivamente alla stipula del contratto, sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'Attestato di Rischio fornite dal Contraente, vengano riscontrate inesattezze, la Compagnia in forza di quanto previsto dalla disciplina di settore applicabile provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, alla corretta riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione in aumento o in diminuzione del premio.

In tali casi, la <u>Compagnia</u> comunicherà tempestivamente al <u>Contraente</u>, senza oneri, ogni variazione peggiorativa o migliorativa della <u>Classe di merito</u>.

L'<u>Attestato di Rischio</u> contiene, in relazione alla Classe di Conversione Universale (CU) e alla <u>Classe di merito di Compagnia</u>, sia quella di provenienza che quella di assegnazione per l'annualità successiva.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del <u>Rischio</u> tra più Imprese, l'<u>Attestato di Rischio</u> verrà prodotto dalla delegataria.

La Compagnia non invierà in via telematica l'Attestato di Rischio nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto, nel caso in cui il
 <u>Periodo di osservazione</u> non risulti concluso. In questo caso, a
 seguito della riattivazione del contratto <u>R.C.A.</u>, l'<u>Attestato di Rischio</u>
 sarà consegnato, sempreché si sia concluso il <u>Periodo di osservazio ne</u>, almeno 30 giorni prima della nuova scadenza contrattuale suc cessiva alla riattivazione;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad 1 (uno) anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 (uno) anno per il mancato pagamento di una rata di <u>Premio</u>;

- contratto di anno più frazione, alla scadenza della frazione;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale nel caso in cui il <u>Periodo di osservazione</u> non risulti concluso;
- cessione del contratto assicurativo, contemporaneamente alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il <u>Periodo di osservazione</u> non risulti concluso.
- di veicoli assicurati da Polizze amministrate a <u>Libro Matricola</u> e rimasti in garanzia per una durata inferiore all'anno, con <u>Periodo di</u> <u>osservazione</u> non concluso. Per tali veicoli l'<u>Attestato di Rischio</u> viene rilasciato al termine della successiva annualità assicurativa.

Nel caso di <u>Furto</u> totale, demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 <u>Codice della strada</u>), di esportazione definitiva all'estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo assicurato avvenuti in corso di contratto, la <u>Compagnia</u> produrrà l'<u>Attestato di Rischio</u> nel solo caso in cui il <u>Periodo di osservazione</u> risulti concluso.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di <u>Premio</u> in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel <u>Periodo di osservazione</u> considerato o sinistri pagati tardivamente (Sinistri tardivi).

Articolo 1.5 Responsabilità civile per fatto di figli minori

La <u>Compagnia</u> assicura la Responsabilità Civile derivante all'<u>Assicurato</u>, dalla circolazione del veicolo identificato in <u>Polizza</u>, **purché avvenuta all'insaputa dello stesso**, per danni arrecati a terzi da <u>Fatto illecito</u> dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell'art. 2048, 1° comma, Codice Civile.

Tale garanzia opera entro i limiti del Massimale di responsabilità civile indicato in Polizza.

Articolo 1.6 Gestioni delle vertenze

La <u>Compagnia</u> assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'<u>Assicurato</u>, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del <u>Risarcimento</u> del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'<u>Assicurato</u> in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La <u>Compagnia</u> non riconosce le spese incontrate dall'<u>Assicurato</u> per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle <u>Spese di giustizia</u> penali.

Condizioni Speciali

Articolo 1.7 Forma di guida

1) Libera

La guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente.

2) Definita

La guida del veicolo è consentita, senza applicazione di <u>Franchigia</u> a qualsiasi conducente di età non inferiore ai 25 anni.

E' data facoltà al <u>Contraente</u> di dichiarare in <u>Polizza</u> la data di nascita del più giovane conducente di età inferiore ai 25 anni.

Qualora al momento del <u>Sinistro</u> si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 25 anni e nato dopo la succitata data, il <u>Contraente</u> è tenuto a rimborsare alla <u>Compagnia</u> l'importo di <u>Risarcimento</u> rientrante nel limite di 500 Euro per ogni <u>Sinistro</u> a titolo di <u>Franchigia</u>. Tale importo non sarà richiesto qualora, al momento del <u>Sinistro</u>, la guida del conducente non previsto in <u>Polizza</u> sia costretta a seguito di improvviso e documentato malore del/dei conducente/i contrattualizzati tale da rendere necessaria l'Assistenza medica o nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona addetta alla sua riparazione.

La <u>Compagnia</u> conserva il diritto di gestire il <u>Sinistro</u> anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della <u>Franchigia</u>.

 Esclusiva (acquistabile solo nel caso di sostituzione o riattivazione, per medesimo veicolo, di contratti che già la prevedono)

La guida del veicolo è consentita al solo <u>Contraente Proprietario</u> del veicolo assicurato così come dichiarato in <u>Polizza</u>.

Qualora al momento del <u>Sinistro</u> si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso dall'unico dichiarato, il <u>Contraente</u> è tenuto a rimborsare alla <u>Compagnia</u> l'importo di <u>Risarcimento</u> rientrante nel limite di 500 Euro per ogni <u>Sinistro</u> a titolo di <u>Franchigia</u>. Tale importo non sarà richiesto qualora, al momento del <u>Sinistro</u>, la guida del conducente non previsto in <u>Polizza</u> sia costretta a seguito di improvviso e documentato malore del/dei conducente/i contrattualizzati tale da rendere necessaria l'Assistenza medica o nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona addetta alla sua riparazione.

La <u>Compagnia</u> conserva il diritto di gestire il <u>Sinistro</u> anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della <u>Franchigia</u>.

Condizioni Aggiuntive

Premessa

La <u>Compagnia</u> assicura i rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive non compresi nell'<u>Assicurazione</u> obbligatoria.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'<u>Assicurazione</u> obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono.

Articolo 1.8 Responsabilità civile dei trasportati

La <u>Compagnia</u> assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in <u>Polizza</u> per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, **esclusi i danni al conducente ed al veicolo stesso.**Tale garanzia opera entro il limite del <u>Massimale</u> di Responsabilità Civile indicato in <u>Polizza</u>.

Articolo 1.9

Ricorso terzi da incendio

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di <u>Incendio</u> del veicolo <u>Esplosione</u> o <u>Scoppio</u> quando il veicolo è posto in sosta su aree private. La <u>Compagnia</u> risponde **fino alla concorrenza di 500.000 Euro** dei danni diretti e materiali cagionati dal <u>Sinistro</u> a persone, animali e cose di terzi **che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 del <u>Codice delle Assicurazioni.</u>**

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del Massimale suindicato**.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/Contraente;
- c) i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria;
- d) i danni determinati da dolo.

Articolo 1.10

Autovetture adibite a scuola guida

L'<u>Assicurazione</u> copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi:

- l'esaminatore,
- l'allievo conducente anche quando è alla guida,
- l'istruttore durante l'esame dell'allievo conducente.

Articolo 1.11

Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri o autovetture date a noleggio con conducente

La <u>Compagnia</u> assicura la responsabilità del <u>Contraente</u>, del <u>Proprietario</u> del veicolo e del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati – **fino ad un massimo di 250 Euro - esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da <u>Incendio</u>, da <u>Furto</u> o da smarrimento.**

Articolo 1.12

Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 1.2

- a) La <u>Compagnia</u>, a parziale deroga del precedente art. 1.2 delle Condizioni, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del <u>Proprietario</u> (o locatario) se lo stesso non è conducente del veicolo adibito a servizio privato o ad uso promiscuo:
 - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle indicazioni della Carta di circolazione

Qualora il <u>Proprietario</u> o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la <u>Compagnia</u> conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2.

b) La <u>Compagnia</u> rinuncia altresì - qualunque sia l'uso a cui il veicolo indicato in <u>Polizza</u> è adibito - al diritto di rivalsa nei confronti del

<u>Proprietario</u> (o locatario) del mezzo assicurato, quando alla guida dello stesso risulti il conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il <u>Proprietario</u> o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al <u>Sinistro</u>, con il massimo che si differenzia secondo i casi di seguito indicati.

Guida in stato di ebbrezza	
TASSO ALCOLEMICO:	
• inferiore o uguale a 1,2 g/l	no rivalsa
• superiore a 1,2 g/l e inferiore o uguale a 1,8 g/l	2.000 euro
• superiore a 1,8 g/l e inferiore o uguale a 2,5 g/l	5.000 euro
• oltre 2,5 g/l	10.000 euro
Guida sotto l'effetto di stupefacenti:	10.000 euro

Nel caso in cui sia attestata la guida in stato di ebbrezza senza l'indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato la <u>Compagnia</u> applicherà la rivalsa di 10.000 euro. Si precisa altresì che qualora il <u>Proprietario</u> o locatario fosse a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento a quest'ultimo del veicolo, la <u>Compagnia</u> conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.2.

Articolo 1.13 Neo patentati - Patente non rinnovata.

La <u>Compagnia</u> rinuncia - nel caso di <u>Incidente</u> stradale - all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o <u>Proprietario</u> del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, **a condizione che:**

- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al Sinistro;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;
- non penda, al momento del <u>Sinistro</u>, <u>Procedimento penale</u> per il <u>Reato</u> di guida senza patente nei confronti del conducente.

Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro sei mesi dalla data del Sinistro.

Forma Tariffaria Bonus/Malus

Documenti necessari

Per la stipula del contratto devono essere presentati i documenti richiesti nella seguente tabella, ad eccezione di quanto previsto relativamente al punto 2 della legenda. Tale documento sarà acquisito telematicamente dalla <u>Compagnia</u> dalla <u>Banca Dati</u> degli Attestati di Rischio.

	i da consegnare per la stipula del contratto di Responsabilità Civile verso Terz	1	11	12	
'		1			4
/eicolo proveniente da ces		1	5	12	1
Provenienza da Attestato	di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni	1	5		_
	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione	1	2	6	1
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione	1	2	6	10
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	1	2	13	
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	1	2	8	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	1	2	17	
Provenienza da Attestato di Rischio	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	1	2	15	10
iferito a contratto scaduto da meno di	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	1	2	10	
5 anni	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	1	2	9	1
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	1	2	17	
	riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	1	2	16	
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	1	2	17	
	in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali	1	2	17	
	riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	1	2	5	
/eicolo precedentemente	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	1	7		
ssicurato all'estero	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	1	2	7	Г
rovenienza da contratto	da meno di 18 mesi	1	3	4	T
emporaneo scaduto da	da più di 18 mesi	1	4		t

LEGENDA

- 1 Carta di circolazione del veicolo da assicurare
- 2 Attestato di Rischio prodotto dalla precedente Compagnia di Assicurazione e presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio
- 3 Copia della Polizza temporanea
- 4 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente o dal Proprietario che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea (art. 1892 e 1893 c.c.)
- **5 Dichiarazione sostitutiva** di certificazione (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente o dal Proprietario <u>che attesta di non aver circolato dopo il quindicesimo giorno</u> successivo alla data di scadenza del contratto o <u>nel periodo successivo alla sospensione</u> (art. 1892 e 1893 c.c.) o <u>dopo la cessione del contratto</u>
- 6 Copia denuncia di Furto o di Appropriazione indebita rilasciata dall'Autorità competente o documentazione comprovante la vendita o demolizione o conto vendita o esportazione definitiva all'estero
- 7 Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera di Assicurazione dalla quale risulti il periodo di Assicurazione e il numero dei sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti al medesimo periodo
- 8 Dichiarazione sostitutiva di Attestato di Rischio rilasciata al Contraente dalla precedente Compagnia di assicurazione o dal Commissario liquidatore, in assenza di Attestato di Rischio nella Banca Dati degli Attestati di Rischio
- 9 Copia del certificato di morte
- 10 Dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'identificazione dell'utilizzatore del veicolo e del relativo periodo di utilizzo
- 11 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente o dal Proprietario che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di immatricolazione o di voltura (art. 1892 e 1893 c.c.)
- 12 Qualora il proprietario o un familiare convivente richieda l'assegnazione della <u>Classe di merito</u> di un veicolo ai sensi della Legge del 2 aprile 2007, N° 40 (cosiddetta "BERSANI"): copia della carta di circolazione del veicolo già assicurato ^A, stato di famiglia o documentazione equivalente

- 13 Dichiarazione rilasciata da un Concessionario autorizzato incaricato alla vendita in caso di "rientro da conto vendita" o verbale di ritrovamento rilasciato dalle autorità competenti in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di Furto
- 14 Copia della cessione del contratto
- 15 Copia del contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi. In alternativa, dichiarazione del locatario/noleggiatore, qualora diverso dall'utilizzatore, con evidenza della data di stipula del contratto di leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi
- 16 Qualora l'utilizzatore del veicolo richieda il mantenimento dell'Attestato di Rischio per medesimo o altro veicolo ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: Carta di circolazione del veicolo indicato nell'Attestato di Rischio da utilizzare (nei casi diversi da Furto, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione), con annotate le generalità dell'intestatario temporaneo da almeno 12 mesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 247 bis del D.P.R. n. 495/1992
- 17 Qualora il proprietario del veicolo richieda il mantenimento dell'Attestato di Rischio per altro o medesimo veicolo da assicurare ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento IVASS nr 72 del 16/04/2018: Carta di circolazione del veicolo indicato nell'Attestato di Rischio (nei casi diversi da Furto, demolizione, vendita, conto vendita, esportazione definitiva all'estero, o per cui sia cessata la circolazione) e uno dei seguenti documenti se rientranti nelle seguenti casistiche:
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente che <u>attesti di essere</u> coniuge, unito civilmente o convivente di fatto
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (su modulo della Compagnia) firmata dal Contraente che attesti di essere erede convivente o familiare convivente dell'erede del defunto al momento del decesso del proprietario;
 - Visura camerale della società in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
 - Visura camerale della società in caso di trasformazione/fusione/scissione societaria o scissione di ramo di azienda.
- A Non necessario nel solo caso di veicolo già assicurato con Zurich

La mancanza anche parziale della documentazione richiesta comporterà l'attribuzione alla massima <u>Classe di merito</u> Bonus/<u>Malus</u> ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera di <u>Assicurazione</u>, il contratto è assegnato in classe CU 14.

Determinazione della Classe di Conversione Universale (CU)

La forma tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di <u>Premio</u>, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei <u>Periodi di osservazione</u> o sinistri pagati tardivamente (<u>Sinistri tardivi</u>).

Si articola in 18 (diciotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti, ovvero dalla classe 1 alla classe 18.

La classe CU sarà attribuita come indicato dalla seguente tabella:

	DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVER	SALE
Veicolo da assicurare per la	a prima volta dopo prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA	14 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7
Veicolo proveniente da ces	sione del contratto	settembre 2005 n.209
Provenienza da Attestato	di Rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni	14
Veicolo già assicurato in as	ssenza di Attestato di Rischio	18
	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente	vedere articolo 1.18 "Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato"
	all'estero, o per cui sia cessata la circolazione riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"	vedere articolo 1.15 "Sostituzione del veicolo" e articolo 1.19 "Ritrovamenteo del veicolo a sequito di Furto"
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio, in assenza verrà calcolata in base alla documentazione presentata
Provenienza da Attestato di Rischio	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	
riferito a contratto scaduto da meno di	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018	
5 anni	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018	Classe di merito risultante dall'Attestato
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte	di Rischio inserito dalla precedente Compagnia di Assicurazione sulla Banca Dati degli Attestati di Rischio. In assenza
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto , così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016	di CU, il contratto verrà assegnato nella Classe di merito stabilita in base alle successive regole di prima
	riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap	determinazione della CU
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	
	in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali	
	riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati	
Voicele precedentemente	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	14 o in presenza di dichiarazione estera, Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella a pagina 15 di 47 "Criteri di attribuzione della classe di CU", considerando la classe CU 14 quale classe di ingresso
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio inserito dalla precedente Compagnia sulla Banca Dati degli Attestat di Rischio ed evoluta sulla base della sinistrosità pregressa secondo i criteri di cu alla tabella a pagina 15 di 47 "Criteri di attribuzione della classe di CU"
Provenienza da contratto temporaneo scaduto da	da meno di 18 mesi	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo. In assenza di CU, il contratto verrà assegnato in classe 14
Sample Samuel de	da più di 18 mesi	14

Per i veicoli precedentemente assicurati con formula tariffaria "a <u>Franchigia</u>" o "a <u>Tariffa</u> fissa" in assenza di CU sull'<u>Attestato di Rischio</u>, si procederà alla sua determinazione attraverso le seguenti regole di prima determinazione:

- Passaggio da "Franchigia" a "Bonus/Malus"

La <u>Classe di merito</u> viene stabilita sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale);

Tabella - Criteri evolutivi in caso di passaggio da "Franchigia" a "Bonus/Malus"

Anni senza sinistri	Classe di merito	
5	9	
4	10	
3	11	
2	12	
1	13	
0	14	

N.B.: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- Passaggio da forma tariffaria "Tariffa fissa" a "Bonus/Malus"

Il contratto in formula tariffaria Bonus/<u>Malus</u> è assegnato alla classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa riportata sull'<u>Attestato di Rischio</u>.

Regole evolutive applicate alle classi di Conversione Universale

Di anno in anno il contratto è assegnato alla <u>Classe di merito</u> di Conversione Universale di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive che tengono conto (<u>Malus</u>) o meno (Bonus) dei sinistri nel <u>Periodo di osservazione</u> o sinistri pagati tardivamente (<u>Sinistri tardivi</u>).

Tabella - Criteri di attribuzione della classe di CU

Provenienza			Assegnazione		
Classe di CU	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Descrizione della Forma tariffaria Bonus/Malus

La forma Tariffaria "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di <u>Premio</u>, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei <u>Periodi di osservazione</u> o sinistri pagati tardivamente (<u>Sinistri tardivi</u>), sulla base di quanto precisato al precedente paragrafo.

Per le **autovetture, autotassametri e gli autoveicoli ad uso promiscuo sono previste 26 (ventisei)** classi di merito di <u>Compagnia</u> corrispondenti a livelli di <u>Premio</u> crescenti dalla classe 1H alla classe 18.

Nuovi Contratti

I nuovi contratti saranno classificati come indicato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI COMPAGNIA								
Veicolo da assicurare per la	14 o classe derivante dall'applicazione dell'art.134 comma 4-bis del D.Lgs 7							
Veicolo proveniente da ces	settembre 2005 n.209							
Provenienza da Attestato	14							
Veicolo già assicurato in as	18							
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da meno di 5 anni	riferito ad un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero, o per cui sia cessata la circolazione							
	riferito ad utilizzatore (leasing o noleggio a lungo termine) di un veicolo rubato (anche per Appropriazione indebita), demolito, venduto, in conto vendita, esportato definitivamente all'estero , o per cui sia cessata la circolazione							
	riferito ad un veicolo ritrovato a seguito di Furto o rientrato in possesso a seguito di precedente "conto vendita"							
	proveniente da un'altra Compagnia di Assicurazione a cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa							
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	Classe di merito risultante dall'applicazione della tabella di corrispondenza						
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato dopo il 03/05/2018							
	riferito ad utilizzatore di un veicolo con contratto di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine superiore a 12 mesi stipulato prima del 03/05/2018							
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita a seguito di successione agli eredi conviventi con il defunto al momento della sua morte							
	riferito a un veicolo la cui proprietà risulta trasferita tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come disciplinati dalla Legge 76 del 20/05/2016							
	riferito a conducente abituale di un veicolo di proprietà di un portatore di handicap							
	riferito ad un veicolo la cui proprietà risulta trasferita dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa							
	in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione ramo di azienda di una società di persone o capitali							
	riferito ad un veicolo non rientrante in nessuno dei casi sopra citati							
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	in assenza di Attestato di Rischio o con Attestato di Rischio scaduto da oltre 5 anni	14 o Classe di merito risultante						
	con Attestato di Rischio scaduto da meno di 5 anni	dall'applicazione della tabella di corrispondenza						
Provenienza da contratto	da meno di 18 mesi	Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo						
temporaneo scaduto da	da più di 18 mesi	14						

L'Attestato di Rischio deve essere riferito ad un veicolo precedentemente assicurato della medesima tipologia di quello che si intende assicurare.

Tabella di corrispondenza per la determinazione della Classe di merito di Compagnia

Nel caso in cui la CU non sia contenuta nell'<u>Attestato di Rischio</u> si rimanda al paragrafo "Determinazione della classe di Conversione Universale"

	Classe di Compagnia									
Classe CU	numero sinistri nel quinquennio									
	nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	2 sinistri di cui almeno 1 nell'AC o precedente	3 sinistri	3 sinistri di cui almeno 1 nell'AC o precedente	4 o più sinistri			
01	01 (*)	01	03	04	05	06	18			
02	02	02	04	05	06	07	18			
03	03	03	05	06	07	08	18			
04	04	04	06	07	80	09	18			
05	05	05	07	08	09	10	18			
06	06	06	80	09	10	12	18			
07	07	07	09	10	11	13	18			
08	08	08	10	11	12	14	18			
09	09	09	11	12	13	15	18			
10	10	10	12	13	14	16	18			
11	11	11	13	14	15	17	18			
12	12	12	14	15	16	18	18			
13	13	13	15	16	17	18	18			
14	14	14	16	17	18	18	18			
15	15	15	17	18	18	18	18			
16	16	16	18	18	18	18	18			
17	17	17	18	18	18	18	18			
18	18	18	18	18	18	18	18			

^(*) nel caso del quinquiennio completo la classe di <u>Compagnia</u> per autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo sarà la 1C

Quanto riportato in tabella è valido fatto salvo quanto segue.

In caso di veicolo precedentemente assicurato presso la <u>Compagnia</u> verrà mantenuta la <u>Classe di merito di Compagnia</u> assegnata dalla stessa alla scadenza contrattuale indicata nell'<u>Attestato di Rischio</u> o la <u>Classe di merito di Compagnia</u> riportata sul contratto, nel caso di <u>Polizza</u> di durata inferiore all'anno.

La regola di cui al precedente comma verrà applicata a condizione che non siano trascorsi più di 60 (sessanta) mesi dalla scadenza indicata sull'Attestato o 18 (diciotto) mesi dalla scadenza del contratto temporaneo e sempre che venga raccolta la documentazione prevista; diversamente la <u>Classe di merito di Compagnia</u> verrà attribuita secondo le regole per la determinazione della classe di Conversione Universale (CU).

Nei casi di mancanza, anche parziale, dei documenti richiesti il contratto sarà assegnato alla <u>Classe di merito di Compagnia</u> e CU 18 (diciottesima) ad eccezione dei veicoli precedentemente assicurati all'estero per i quali, in caso di mancata consegna della dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera di <u>Assicurazione</u>, il contratto è assegnato alla <u>Classe di merito di Compagnia</u> e CU 14.

L'assegnazione alla <u>Classe di merito di Compagnia</u> e CU 18 (diciottesima) effettuata ai sensi del comma precedente sarà soggetta a revisione nel caso in cui la documentazione richiesta sia fornita entro la data di scadenza del contratto.

L'eventuale differenza a credito del <u>Contraente</u> sarà rimborsata, al netto di imposte e contributi, entro la data di scadenza del contratto.

Rinnovi di contratto (annualità successive) per polizze singole e per polizze Libro Matricola Miniflotta

Di anno in anno il contratto è assegnato alla <u>Classe di merito di Compagnia</u> di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive che tengono conto (<u>Malus</u>) o meno (Bonus) dei sinistri nel <u>Periodo di osservazione</u> o sinistri pagati tardivamente (<u>Sinistri tardivi</u>).

• Per le autovetture, gli autotassametri e gli autoveicoli ad uso promiscuo:

Classe di			Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"							
merito di Compagnia	0 sinistri	(*)Variazione %	1 sinistro	(*)Variazione %	2 sinistri	(*)Variazione %	3 sinistri	(*)Variazione %	4 o più sinistri	(*)Variazione %
1H	1H	0,00	1F	14,40	1C	38,60	1	58,30	4	81,50
1G	1H	-5,30	1E	16,30	1B	38,60	2	54,00	5	80,70
1F	1G	-7,70	1D	14,50	1A	34,20	3	49,00	6	69,00
1E	1F	-6,90	1C	12,80	1	28,80	4	47,70	7	67,60
1D	1E	-6,20	1B	11,70	2	24,20	5	45,70	8	64,60
1C	1D	-5,40	1A	10,90	3	23,10	6	39,60	9	65,80
1B	1C	-5,40	1	8,10	4	24,00	7	40,70	10	64,90
1A	1B	-4,70	2	5,90	5	24,30	8	40,40	11	68,20
1	1A	-3,00	3	7,70	6	22,20	9	45,10	12	73,90
2	1	-2,70	4	11,60	7	26,60	10	48,40	13	83,00
3	2	-4,60	5	11,90	8	26,50	11	51,50	14	88,60
4	3	-6,00	6	6,60	9	26,60	12	51,60	15	144,20
5	4	-4,90	7	7,90	10	26,40	13	56,00	16	171,10
6	5	-1,30	8	11,50	11	33,50	14	66,30	17	266,60
7	6	-6,10	9	11,60	12	33,60	15	115,20	18	366,40
8	7	-4,50	10	11,90	13	38,10	16	140,00	18	345,30
9	8	-6,10	11	12,40	14	40,00	17	208,60	18	318,00
10	9	-4,80	12	14,00	15	83,60	18	297,90	18	297,90
11	10	-6,60	13	15,30	16	100,40	18	271,80	18	271,80
12	11	-6,20	14	16,90	17	157,60	18	249,00	18	249,00
13	12	-7,60	15	48,80	18	222,50	18	222,50	18	222,50
14	13	-7,40	16	60,90	18	198,60	18	198,60	18	198,60
15	14	-27,40	17	60,00	18	116,70	18	116,70	18	116,70
16	15	-14,40	18	85,60	18	85,60	18	85,60	18	85,60
17	16	-27,00	18	35,50	18	35,50	18	35,50	18	35,50
18	17	-26,20	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00

^(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del <u>Premio</u> sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel <u>Periodo di osservazione</u> o sinistri pagati tardivamente (<u>Sinistri tardivi</u>).

Rinnovi di contratto (annualità successive) per polizze a Libro Matricola Flotta

Di anno in anno il contratto è assegnato <u>alla Classe di merito di Compagnia</u> di pertinenza in base alle seguenti tabelle di regole evolutive che tengono conto (<u>Malus</u>) o meno (<u>Bonus</u>) dei sinistri nel <u>Periodo di osservazione</u> o sinistri pagati tardivamente (<u>Sinistri tardivi</u>).

• Per le autovetture, gli autotassametri e gli autoveicoli ad uso promiscuo:

Classe di	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"									
merito di Compagnia	0 sinistri	(*)Variazione %	1 sinistro	(*)Variazione %	2 sinistri	(*)Variazione %	3 sinistri	(*)Variazione %	4 o più sinistri	(*)Variazione %
1H	1H	0,00	1F	16,70	1C	43,30	1	66,70	4	90,00
1G	1H	-6,25	1E	18,80	1B	40,60	2	62,50	5	90,60
1F	1G	-8,57	1D	17,10	1A	37,10	3	57,10	6	85,70
1E	1F	-7,89	1C	13,20	1	31,60	4	50,00	7	81,60
1D	1E	-7,32	1B	9,80	2	26,80	5	48,80	8	78,00
1C	1D	-4,65	1A	11,60	3	27,90	6	51,20	9	79,10
1B	1C	-4,44	1	11,10	4	26,70	7	53,30	10	82,20
1A	1B	-6,25	2	8,30	5	27,10	8	52,10	11	81,30
1	1A	-4,00	3	10,00	6	30,00	9	54,00	12	84,00
2	1	-3,85	4	9,60	7	32,70	10	57,70	13	92,30
3	2	-5,45	5	10,90	8	32,70	11	58,20	14	100,00
4	3	-3,51	6	14,00	9	35,10	12	61,40	15	154,40
5	4	-6,56	7	13,10	10	34,40	13	63,90	16	178,70
6	5	-6,15	8	12,30	11	33,80	14	69,20	17	253,80
7	6	-5,80	9	11,60	12	33,30	15	110,10	18	356,50
8	7	-5,48	10	12,30	13	37,00	16	132,90	18	331,50
9	8	-5,19	11	13,00	14	42,90	17	198,70	18	309,10
10	9	-6,10	12	12,20	15	76,80	18	284,10	18	284,10
11	10	-5,75	13	14,90	16	95,40	18	262,10	18	262,10
12	11	-5,43	14	19,60	17	150,00	18	242,40	18	242,40
13	12	-8,00	15	45,00	18	215,00	18	215,00	18	215,00
14	13	-9,09	16	54,50	18	186,40	18	186,40	18	186,40
15	14	-24,14	17	58,60	18	117,20	18	117,20	18	117,20
16	15	-14,71	18	85,30	18	85,30	18	85,30	18	85,30
17	16	-26,09	18	37,00	18	37,00	18	37,00	18	37,00
18	17	-26,98	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00

^(*) Si precisa che per "Variazione %" si intende la diminuzione o l'aumento del <u>premio</u> sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel <u>Periodo di osservazione</u> o sinistri pagati tardivamente (<u>Sinistri tardivi</u>).

Estensione di garanzia "Classe Protetta"

Qualora in occasione dell'eventuale rinnovo annuale del contratto risulti applicabile il <u>Malus</u> il primo <u>Sinistro</u> pagato, anche a titolo parziale, non verrà considerato ai fini delle regole evolutive della <u>Classe di merito di Compagnia</u>; in presenza di eventuali altri Sinistri Paritari la cui percentuale cumulata sia inferiore al 51%, la <u>Classe di merito di Compagnia</u> rimarrà invariata rispetto all'annualità precedente. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe di Conversione Universale (CU).

L'estensione ha validità annuale e sarà automaticamente esclusa dalla <u>Polizza</u> alla quietanza del primo eventuale rinnovo, dandone comunicazione sulla quietanza stessa, se verrà constatata la presenza di più di un <u>Sinistro</u> nel quinquennio del relativo <u>Attestato di Rischio</u>.

Tale estensione non è applicabile alle Polizze <u>Libro Matricola</u> e di durata inferiore all'anno. **Inoltre, non troverà applicazione qualora** l'evoluzione in <u>Malus</u> della <u>Classe di merito di Compagnia</u> sia dovuta, in parte o totalmente, a <u>Sinistri tardivi</u> pagati da un'altra Compagnia.

Articolo 1.14 Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto o, per le Polizze amministrate a <u>Libro Matricola</u>, in caso di esclusione di uno dei veicoli assicurati con contestuale <u>inclusione</u> di altro veicolo della medesima tipologia è mantenuta ferma la scadenza annuale di <u>Polizza</u>. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, **non interrompe il <u>Periodo di osservazione</u> in corso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

- non vi sia sostituzione della persona del <u>Proprietario</u> (o del locatario nel caso di contratti di leasing) o dei soggetti aventi diritto al mantenimento della <u>Classe di merito</u> sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018;
- riguardi veicoli a cui si possa applicare la medesima forma tariffaria del veicolo sostituito.

Articolo 1.15 Sostituzione del veicolo

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione/riattivazione del contratto o per le polizze amministrate a <u>Libro Matricola</u>, ad <u>inclusione</u> con contestuale esclusione di altro veicolo, solo nel caso di alienazione o di consegna in "conto vendita" del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione, cessazione della circolazione (art. 103 del <u>Codice della strada</u>) o esportazione definitiva all'estero attestata dalla certificazione del <u>P.R.A.</u> o da copia del certificato di cui all'art. 46, IV comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la sua demolizione. **In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.**

Qualora il veicolo consegnato in "conto vendita" risulti invenduto ed il <u>Proprietario</u> o i soggetti aventi diritto al mantenimento della <u>Classe di merito</u> sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018 rientrandone in possesso, richiedessero la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe CU e alla classe di <u>Compagnia</u> attribuite al veicolo al momento della consegna in "conto vendita".

E' data facoltà al <u>Contraente</u> di richiedere il rimborso del <u>Premio</u> pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi riferito alle garanzie non più previste sul nuovo veicolo.

Articolo 1.16 Riapertura di un Sinistro

Nel caso in cui un <u>Sinistro</u> già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del <u>Sinistro</u> stesso, alla

ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del <u>Premio</u>.

Articolo 1.17 Rimborso del Sinistro

È data facoltà al <u>Contraente</u> di evitare le maggiorazioni di <u>Premio</u> o di fruire delle riduzioni di <u>Premio</u>, qualora previste, conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla <u>Compagnia</u>, sia in caso di rinnovo o di nuovo contratto, il rimborso dei sinistri da essa liquidati a titolo definitivo rientranti nel <u>Periodo di osservazione</u> di riferimento.

Nel caso di <u>Sinistro</u> con data di accadimento a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidato ai sensi del D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 ("<u>Risarcimento</u> Diretto"), il rimborso dello stesso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 1.18

Mantenimento della Classe di merito in caso di cessazione del Rischio assicurato

In caso di <u>Furto</u> (o <u>Appropriazione indebita</u>), demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 <u>Codice della strada</u>), esportazione definitiva all'estero, vendita o consegna in conto vendita, il <u>Proprietario</u> o i soggetti aventi diritto al mantenimento della <u>Classe di merito</u> sulla base del Provvedimento Ivass n. 72 del 16 Aprile 2018 possono beneficiare per un altro veicolo di loro proprietà, nel caso in cui la stipulazione della <u>Polizza</u>, o <u>l'inclusione</u> del veicolo per le <u>Polizze</u> amministrate a <u>Libro Matricola</u>, avvenga entro 5 anni (18 mesi per un precedente contratto temporaneo) dalla scadenza del precedente contratto, della <u>Classe di merito</u> indicata nell'<u>Attestato di Rischio</u> o sul precedente contratto temporaneo.

Nel caso in cui la stipulazione della <u>Polizza</u> avvenga invece successivamente avverrà l'assegnazione alla classe CU 14 e alla classe di <u>Compagnia</u> 14.

Articolo 1.19 Ritrovamento del veicolo a seguito di Furto

Per il veicolo che venga successivamente ritrovato e nel caso in cui l'<u>Assicurato</u> si sia già avvalso della facoltà di cui al precedente Articolo 1.18 ("Mantenimento della <u>Classe di merito</u> in caso di cessazione del <u>Rischio</u> assicurato"), dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di CU e di <u>Compagnia</u> attribuita al veicolo al momento del <u>Furto</u>.

Sezione 2 - Incendio, Furto e Salvaspese (operanti se richiamate in Polizza)

Condizioni

Articolo 2.1 Oggetto dell'Assicurazione

La <u>Compagnia</u> si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in <u>Polizza</u>, inclusi i pezzi di ricambio, gli <u>Optional e gli Accessori non di serie</u> stabilmente fissati sul veicolo, il cui Valore deve essere compreso nei "valori assicurati", contro i rischi:

Incendio, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine;

<u>Furto</u> (consumato o tentato) e <u>Rapina</u>, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del <u>Furto</u> o <u>Rapina</u> del veicolo stesso.

Il Valore degli <u>Optional e Accessori non di serie</u> deve essere espressamente indicato in <u>Polizza</u> nella casella "<u>Optional e accessori non di serie</u>" e deve essere comprovato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi.

In assenza della documentazione fiscale di acquisto degli stessi, gli <u>Optional e Accessori non di serie</u> di <u>Valore a nuovo</u> superiore a 500 Euro, dovranno essere specificati, su apposita Appendice, marca, tipo e modello.

Limitatamente agli **Apparecchi audiofonovisivi**, non previsti di serie dalla casa costruttrice e installati successivamente alla data di prima immatricolazione il cui <u>Valore</u> è indicato in <u>Polizza</u> nella casella <u>"Optional e Accessori non di serie"</u>, il limite di indennizzo in caso di Sinistro si intende fissato fino ad un massimo del 20% dei "valori assicurati" con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con Forma di <u>Assicurazione</u> a Valore Intero.

Articolo 2.2 Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione", l'Assicurazione non comprende altresì i danni avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia).

Prestazioni Aggiuntive

Articolo 2.3 Corpi di veicoli terrestri

1. Incendio da Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

La copertura è estesa ai danni da <u>Incendio</u> avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e <u>Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo</u>). In caso di <u>Sinistro</u> <u>l'Assicurato</u> dovrà fare denuncia immediata all'Autorità.

2. Circolazione abusiva

(operante solo se presente la garanzia <u>Furto</u> e nei limiti da essa previsti)

L'<u>Assicurazione</u> vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di <u>Furto</u> o <u>Rapina</u> **purché con-**

seguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

3. Danni al veicolo conseguenti a <u>Furto</u> di cose non assicurate

La <u>Compagnia</u> indennizza l'<u>Assicurato</u>, secondo i criteri e nei
limiti previsti nella garanzia <u>Furto</u>, dei danni subiti dal veicolo
identificato in <u>Polizza</u> a seguito di <u>Furto</u> tentato o consumato di
cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

In assenza della garanzia <u>Furto</u> l'<u>Indennizzo</u> verrà corrisposto dietro deduzione dello <u>Scoperto</u> del 10% con il Minimo di 150,00 Euro.

La presente garanzia vale esclusivamente per le autovetture e per gli autoveicoli ad uso promiscuo.

4. Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **esclusi ordigni esplosivi.**

La garanzia è prestata fino all'ammontare dei "valori assicurati" per la garanzia <u>Incendio</u> e <u>Furto</u>, il cui massimo è rappresentato dal <u>Valore commerciale</u> del veicolo al momento del Sinistro.

Articolo 2.4 Salvaspese

(richiamata in polizza come Perdite Pecuniarie)

Salvaspese FORMA A

1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di <u>Rapina</u>, <u>Furto</u> o <u>Incendio</u> del veicolo assicurato, la <u>Compagnia</u> rimborserà - **sino ad un massimo di 500 Euro per** <u>Sinistro</u> - le spese sostenute per il trasporto e/o <u>Ricovero</u> temporaneo disposto dall'Autorità e conseguenti il ritrovamento o inerenti alla rimozione.

2. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in <u>Polizza</u>, la <u>Compagnia</u> rimborserà – **fino ad un massimo di 250 Euro per evento** le spese sostenute dall'<u>Assicurato</u> per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

3. Garanzia spese di immatricolazione

In caso di <u>Incendio</u>, <u>Furto</u> o <u>Incidente</u> da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in <u>Polizza</u> o l'antieconomicità della sua riparazione, la <u>Compagnia</u> corrisponderà – **fino ad un massimo di 250 Euro** - le spese documentate sostenute dall'<u>Assicurato</u> al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo in sostituzione di quello assicurato.

4. Concorso spese ripristino box di proprietà

La <u>Compagnia</u> rimborserà - **fino ad un massimo di 5.000 Euro per evento** - le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'<u>Assicurato</u> o suoi famigliari adibito a rimessa, in conseguenza di <u>Incendio</u> o <u>Esplosione</u> del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

5. Garanzia tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa

In caso di <u>Incendio</u>, <u>Furto</u> o <u>Incidente</u> da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in <u>Polizza</u> o l'antieconomicità della sua riparazione, la <u>Compagnia</u> corrisponderà all'<u>Assicurato</u> un <u>Indennizzo</u> pari alla quota della

tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del <u>Sinistro</u> fino alla data di scadenza della tassa pagata, **sempre che rimanga a suo carico.**

6. Garanzia bagaglio

In caso di <u>Incendio</u> o di <u>Incidente</u> da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo identificato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio, fino ad un massimo di 250 Euro per evento. La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli Apparecchi fotografici e relativi Accessori, gli Apparecchi Audiofonovisivi, Apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di Sinistro, l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità e fornirne copia alla Compagnia.

7. Danni causati dal trasporto di vittime della strada La <u>Compagnia</u> rimborserà - fino ad un massimo di 500 Euro per evento - le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

8. Ripristino Airbag

La <u>Compagnia</u> rimborserà - fino ad un massimo di 1.000 Euro per evento con il limite del <u>Valore commerciale</u> del veicolo al momento del <u>Sinistro</u> - le spese sostenute dall'<u>Assicurato</u> per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad <u>Incidente</u> da circolazione.

L'<u>Assicurato</u> non avrà diritto al rimborso qualora il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

9. Ripristino dei sistemi di antifurto

In caso di totale distruzione del sistema di antifurto a seguito di <u>Incendio</u> o di <u>Incidente</u> da circolazione la <u>Compagnia</u> rimborserà - fino ad un massimo di 750 Euro per evento - le spese sostenute dall'<u>Assicurato</u> per il ripristino dello stesso.

L'<u>Assicurato</u> non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del <u>Sinistro</u> o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o, sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

Salvaspese FORMA B

1. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

La <u>Compagnia</u> rimborserà, in caso di <u>Furto</u> totale del veicolo con successivo ritrovamento, le **spese sostenute per il lavaggio e disinfezione** del veicolo. <u>L'Assicurato</u>, unitamente alla denuncia di <u>Sinistro</u>, dovrà produrre copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta e la copia del verbale di ritrovamento del veicolo redatto

dalle Autorità competenti. La garanzia copre fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.

2. Rimborso spese veterinarie

La <u>Compagnia</u> rimborserà le spese veterinarie sostenute dall'<u>Assicurato</u> per visite e cure effettuate all'animale domestico di proprietà dell'<u>Assicurato</u> o di un suo familiare convivente risultante dallo stato di famiglia, presente a bordo del veicolo che abbia subito lesioni a seguito di <u>Incidente</u> stradale o <u>Incendio</u> del veicolo assicurato. L'<u>Assicurato</u>, unitamente alla denuncia di <u>Sinistro</u> (o modello CAI) con annotata la presenza dell'animale domestico al momento del <u>Sinistro</u>, dovrà produrre copia della fattura del veterinario con la descrizione delle cure eseguite. La garanzia è limitata a cani e gatti e copre fino ad un massimo di 150,00 Euro per <u>Sinistro</u> e per anno assicurativo.

3. Rimborso spese di trasporto per fermo mezzo

La <u>Compagnia</u> rimborserà le spese di trasporto per utilizzo di mezzi pubblici o privati sostenute dall'<u>Assicurato</u> (es. taxi, noleggio autovettura) derivanti dal mancato utilizzo del veicolo a seguito di perdita totale dello stesso per <u>Incidente</u> stradale e/o <u>Incendio</u>. L'<u>Assicurato</u>, unitamente alla denuncia di <u>Sinistro</u> (o modello CAI), dovrà produrre copia del certificato di radiazione al Pra del veicolo e copia della documentazione fiscale (rilevante a) comprovante la spesa sostenuta. La garanzia copre fino ad un massimo di 150,00 <u>Euro per Sinistro</u> e per anno assicurativo. Qualora al momento del <u>Sinistro</u> risulti tra le persone trasportate ed espressamente dichiarate nella denuncia (o modello CAI), un disabile, il massimale è elevato a 300,00 <u>Euro per Sinistro</u> e per anno assicurativo. La disabilità deve essere documentata.

4. Rimborso spese per sostituzione serratura abitazione

La <u>Compagnia</u> rimborserà le spese sostenute dall'<u>Assicurato</u> per sostituire la/e serratura/e dell'abitazione di residenza dell'<u>Assicurato</u> in caso di <u>Furto</u> totale del veicolo contenente le chiavi del suddetto immobile. <u>L'Assicurato</u>, unitamente alla denuncia di <u>Sinistro</u>, dovrà presentare la fattura di sostituzione della/e serratura/e e la denuncia di <u>Furto</u> del veicolo presentata alle Autorità competenti, con annotata la presenza delle chiavi dell'immobile all'interno del veicolo oggetto di <u>Furto</u>. La garanzia copre fino ad un massimo di 150,00 Euro per <u>Sinistro</u> e per anno assicurativo.

5. Rimborso spese per reimmatricolazione

La <u>Compagnia</u> rimborserà le spese sostenute per la **reimmatri- colazione** del veicolo in caso di distruzione della/e targa/he di
immatricolazione dovute ad <u>Incidente</u> stradale e/o <u>Incendio</u> del
veicolo assicurato. La garanzia è operante anche in caso di **smar- rimento** della/e targa/he di immatricolazione riferite al veicolo
assicurato. L'<u>Assicurato</u>, unitamente alla denuncia di
<u>Sinistro</u> (o modello CAI), dovrà presentare la denuncia di
distruzione o smarrimento della/e targa/he, redatta dalle
Autorità competenti e la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta. La garanzia copre fino ad un massimo di 150,00 Euro per <u>Sinistro</u> e per anno assicurativo.

6. Rimborso spese per duplicato patente di guida

La <u>Compagnia</u> rimborserà le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida a seguito di <u>Incendio</u> e/o <u>Furto</u> del veicolo assicurato contenente la patente stessa. <u>L'Assicurato</u> dovrà presentare la copia della denuncia di <u>Furto</u> redatta dalle Autorità competenti con annotata la presenza della patente di guida all'interno del veicolo oggetto di <u>Furto</u>, e copia della documentazione fiscale attestante il rilascio del duplicato a comprova della spesa

sostenuta. La garanzia copre **fino ad un massimo di 100,00 Euro** per Sinistro e per anno assicurativo.

7. Rimborso spese per danni subiti alle attrezzature di disa-

La <u>Compagnia</u> rimborserà, in caso di <u>Incidente</u> stradale e/o <u>Incendio</u> del veicolo assicurato, i danni subiti ai mezzi ausiliari di disabili (es. carrozzina) trasportati sul veicolo assicurato al momento del <u>Sinistro</u>. <u>L'Assicurato</u>, unitamente alla denuncia di <u>Sinistro</u> (o modello CAI) con annotata la presenza dei mezzi ausiliari del disabile al momento del <u>Sinistro</u>, dovrà presentare copia della documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta e documentazione attestante la disabilità. La garanzia copre fino ad un massimo di 250,00 Euro per <u>Sinistro</u> e per anno assicurativo.

8. Rimborso spese per danni subiti su traghetti

La <u>Compagnia</u> rimborserà, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto del veicolo a bordo di traghetti, con presenza del conducente durante il viaggio marittimo. La garanzia è operante nei casi di seguito elencati:

- affondamento dei traghetti;
- allagamento della stiva dei traghetti;
- scontro dei traghetti con altri mezzi;
- perdita di carico per avaria generale, come disciplinato dal Codice della Navigazione;
- caduta accidentale di merci o attrezzatura di proprietà del vettore marittimo dovuti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o dovuti ad eventi atmosferici (es: mare mosso, uragani, trombe d'aria);

Si intendono esclusi:

- i danni subiti derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli/rimorchi trasportati durante il viaggio marittimo:
- i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato;
- i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di imbarco e sbarco sul vettore marittimo;
- qualsiasi danno subito dal conducente o dai trasportati del veicolo assicurato.

L'Assicurato, unitamente alla denuncia di Sinistro, dovrà presentare il biglietto relativo al trasporto effettuato. Inoltre, per permettere alla Compagnia di esercitare l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 422 e 423 del Codice della Navigazione, nei confronti di eventuali terzi responsabili del Sinistro, l'Assicurato dovrà immediatamente notificare un reclamo ai Responsabili di bordo e consegnare alla Compagnia una copia del rapporto dei danni rilasciato dagli stessi e sottoscritto dall'Assicurato. La garanzia copre fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

Salvaspese FORMA C

La forma C include la copertura di tutte le garanzie previste dalla FORMA A e FORMA B.

Sezione 3 - Kasko (operante se richiamata in Polizza)

Condizioni

Articolo 3.1

Oggetto dell'Assicurazione

(è operante solo la forma di Garanzia espressamente richiamata in Polizza)

A) Garanzia Collisione

La <u>Compagnia</u> si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi i pezzi di ricambio, gli <u>Optional e gli Accessori non di serie</u> stabilmente fissati sul veicolo - il cui Valore deve essere compreso nei "valori assicurati" e siano specificati, su apposita <u>Appendice</u>, marca, tipo e modello se di <u>Valore a nuovo</u> superiore a 500,00 Euro e in assenza di documentazione fiscale di acquisto – in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatisi durante la circolazione.

La copertura è prestata con Forma di <u>Assicurazione</u> a Valore Intero.

E' data facoltà alla <u>Compagnia</u> di escludere dal contratto la garanzia qualora l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni.

B) Garanzia Kasko Totale: Urto - Collisione - Ribaltamento - Uscita di strada

La <u>Compagnia</u> si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi i pezzi di ricambio, gli <u>Optional e gli Accessori non di serie</u> stabilmente fissati sul veicolo - il cui Valore deve essere compreso nei "valori assicurati" e siano specificati, su apposita <u>Appendice</u>, marca, tipo e modello se di <u>Valore a nuovo</u> superiore a 500,00 Euro e in assenza di documentazione fiscale di acquisto - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili, fissi e animali, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione.

La copertura è prestata con Forma di <u>Assicurazione</u> a Valore

E' data facoltà alla <u>Compagnia</u> di escludere dal contratto la garanzia qualora l'età del veicolo assicurato sia superiore ai 7 anni.

C) Garanzia EASYKASKO

La <u>Compagnia</u> si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio, fino alla concorrenza dell'importo indicato in <u>Polizza</u> e con il limite del <u>Valore commerciale</u> del veicolo al momento del <u>Sinistro</u>, in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, targato o comunque abilitato alla circolazione, verificatasi durante la circolazione.

In caso di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile Auto al momento del <u>Sinistro</u> o in caso di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della <u>Carta Verde</u>, il <u>Massimale</u> di garanzia è elevato al <u>Valore commerciale</u> del veicolo al momento del <u>Sinistro</u>. Per gli aspetti di dettaglio relativi alle condizioni di operatività di questa estensione, si rimanda al successivo punto D) Garanzia Alter Ego Forma A e Forma B della Sezione 3 - Kasko.

Rientrano nei danni risarcibili gli <u>Optional e gli Accessori non di serie</u> stabilmente fissati sul veicolo per i quali, se di <u>Valore a nuovo</u> superiore a 500,00 Euro ed in assenza di documentazione fiscale di acquisto, siano specificati, su apposita <u>Appendice</u>, marca, tipo e modello.

La copertura è prestata con Forma di <u>Assicurazione</u> a Primo <u>Rischio</u> Assoluto senza applicazione del <u>Degrado</u> <u>d'uso</u> sulle parti sostituite.

Relativamente alle garanzie A), B) e C) di cui sopra, si applicano le seguenti disposizioni:

- ove il conducente, al momento del <u>Sinistro</u>, guidi in stato di ebbrezza, qualora il tasso alcolemico rilevato sia pari o superiore al doppio del limite previsto dalla normativa vigente, o sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, verrà applicata una <u>Franchigia</u> di 500,00 Euro.
- per i <u>Sinistri</u> rientranti nell'ambito del Risarcimento Diretto (CARD), normato dall'art. 149 D.Lgs. 7 Settembre 2005 n. 209, ove risulti parzialmente impegnata la responsabilità dell'<u>Assicurato</u>, l'<u>Indennizzo</u> sarà determinato come differenza tra il danno diretto patito dall'<u>Assicurato</u> e quanto riconosciuto in ambito CARD, entro il limite del <u>Valore commerciale</u> del veicolo assicurato e con il limite del <u>Massimale</u> indicato in <u>Polizza</u>.
- nel caso di <u>Sinistri</u> non rientranti nell'ambito della CARD, ove risulti parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la <u>Compagnia</u> rinuncia al <u>diritto di Surrogazione</u> nei confronti di terzi responsabili per ogni <u>Indennizzo</u> percepito dall'<u>Assicurato</u> fino all'ammontare del danno diretto subito dal veicolo in garanzia, entro il limite del <u>Valore commerciale</u> del veicolo e del <u>Massimale</u> indicato in <u>Polizza</u>.

D) Garanzia Alter Ego

Alter Ego - FORMA A

La <u>Compagnia</u> si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di **collisione con altro veicolo identificato e non assicurato** per la Responsabilità Civile Auto al momento del <u>Sinistro</u>.

La garanzia è operante a condizione che l'<u>Assicurato</u> fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell'<u>Incidente</u>:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del <u>Sinistro</u> con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del <u>Sinistro</u> contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia/esposto all'Autorità presentata dall'<u>Assicurato</u> entro 3 giorni lavorativi dalla data dell'<u>Incidente</u> con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

L'<u>Indennizzo</u> viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo **con un limite massimo di <u>Indennizzo</u> fissato nel <u>Valore commerciale</u> del veicolo al momento del**

<u>Sinistro</u>. Sono indennizzabili anche gli eventuali <u>Optional e gli Accessori non di serie</u> stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'Incidente.

Quanto sopra opera purché l'<u>Assicurato</u> non faccia ricorso al Fondo di garanzia vittime della strada per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

Alter Ego - FORMA B

Oltre a quanto previsto dalla garanzia Alter Ego forma A, la <u>Compagnia</u> si obbliga ad indennizzare anche i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione (avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) con altro veicolo immatricolato e assicurato all'estero in uno Stato facente parte del sistema della <u>Carta Verde</u>.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato fornisca almeno uno dei documenti di seguito elencati, idonei a ricostruire la dinamica dell'Incidente:

- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del <u>Sinistro</u> con ricostruzione della dinamica fatta dai verbalizzanti;
- verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo di accadimento del <u>Sinistro</u> contenente i dati, le generalità e le dichiarazioni delle parti sulla dinamica;
- modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu CAI) debitamente compilato e sottoscritto dalle parti con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento;
- denuncia della controparte alla propria <u>Compagnia</u> e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla controparte stessa;
- ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte dell'Assicurato con eventuale dichiarazione testimoniale di un soggetto che non ha subito alcun danno nell'evento.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo **con un limite massimo di indennizzo fissato nel valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.** Sono indennizzabili anche gli eventuali <u>Optional e gli Accessori non di serie</u> stabilmente fissati sul veicolo che hanno subito danni nell'Incidente.

Quanto sopra opera purché l'<u>Assicurato</u> non faccia ricorso all'UCI per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

Articolo 3.2 Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione", la garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano nonché di guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia);
- per i danni conseguenti a <u>Furto</u> consumato o tentato e <u>Rapina</u>, nonché ad <u>Incendio</u> non determinato da uno degli eventi previsti all'"Oggetto dell'<u>Assicurazione</u>";
- per i danni alle ruote cerchioni, coperture e camere d'aria

 se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all'"Oggetto dell'Assicurazione";
- nel caso di circolazione dell'autoveicolo all'interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare;
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell'autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista;
- per i danni riconducibili alla garanzia Cristalli.

Articolo 3.3 Rinuncia al diritto di surrogazione

La <u>Compagnia</u> rinuncia al <u>diritto di Surrogazione</u> che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'<u>Assicurato</u>.

Articolo 3.4 Colpa grave

L'<u>Assicurazione</u> copre anche per i sinistri determinati da colpa grave del <u>Contraente</u>, dell'<u>Assicurato</u> e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in <u>Polizza</u>.

Sezione 4 - Cristalli (operante se richiamata in Polizza)

Condizioni

Articolo 4.1 Oggetto dell'Assicurazione

La <u>Compagnia</u>, **nei limiti ed alle condizioni sotto riportate**, indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare dell'<u>Indennizzo</u> si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'<u>Assicurato</u> la tenga a suo carico.

Forma 'A'

Per ogni evento, ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, l'<u>Indennizzo</u> non sarà superiore al 10% dei "valori assicurati" con il massimo di 750 Euro ed una <u>Franchigia</u> fissa di 50 Euro per ogni <u>Sinistro</u>; nel caso in cui i "valori assicurati" non eccedano l'importo di 5.000 Euro, il <u>Massimale</u> di garanzia si intende fissato in 500 Euro.

La <u>Franchigia</u> non verrà applicata qualora l'<u>Assicurato</u> provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.

Forma 'B'

Per ogni evento, ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, **il Massimale** di garanzia si intende fissato in 1.500 Euro senza alcuna applicazione di <u>Franchigia</u> qualora l'<u>Assicurato</u> provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive. Qualora l'<u>Assicurato</u> non intenda avvalersi del servizio offerto da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive, il massimale di garanzia si intende fissato in 600 Euro con applicazione della <u>Franchigia</u> pari a 100 Euro.

La copertura è prestata con Forma di <u>Assicurazione</u> a Primo <u>Rischio</u> Assoluto, senza applicazione del <u>Degrado d'uso</u> sulle parti sostituite.

Articolo 4.2 Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" la garanzia non comprende altresì i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

Articolo 4.3 Servizi Carglass, DoctorGlass o Glassdrive.

L'<u>Assicurato</u> che intenda avvalersi dei servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive dovrà:

- telefonare al numero Verde dedicato per fissare l'appuntamento o richiedere il servizio a domicilio; si precisa che le condizioni di erogazione del servizio a domicilio saranno comunicate direttamente da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive;
- esibire l'originale dello stampato di Polizza.

Sezione 5 - Ritiro patente (operante se richiamata in Polizza)

Condizioni

Articolo 5.1 Oggetto dell'Assicurazione

La <u>Compagnia</u> si obbliga a corrispondere l'indennità giornaliera indicata in <u>Polizza</u>, per una durata massima di 180 giorni per <u>Sinistro</u>, per il caso che al conducente del veicolo assicurato sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di <u>Incidente</u> da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della presente <u>Polizza</u>, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gravi ed in ogni altro caso di investimento di persona.

Articolo 5.2 Esclusioni

Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione" la garanzia non è operante:

- se l'<u>Assicurato</u> non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del <u>Reato</u> di fuga o di omissione di soccorso e se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al <u>Codice della strada</u>; in tali casi la garanzia rimane operante per i danni economici subiti dal datore di lavoro o dall'azienda presso cui opera il conducente, proprietari del veicolo assicurato e contraenti di <u>Polizza</u>, qualora l'impossibilità alla guida di detto soggetto sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui è adibito;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
- se nei confronti dell'<u>Assicurato</u> sono stati in precedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Compagnia;

- se l'<u>Assicurato</u> guida il veicolo con patente scaduta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
- se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'<u>Assicurato</u>;
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
- se l'<u>Assicurato</u> non fa uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
- se l'<u>Assicurato</u> si trova in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- se al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge.

Articolo 5.3 Criteri di liquidazione del danno

L'indennità giornaliera è riconosciuta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo sempre il limite massimo di giorni indennizzabili, citato nell'Articolo 5.1. Il pagamento viene effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto l'Assicurato abbia ottemperato agli "obblighi in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

È tuttavia facoltà dell'<u>Assicurato</u> chiedere che l'indennità, via via maturata, venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

In caso di imputazione del <u>Reato</u> di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità è corrisposta solo dopo che l'<u>Assicurato</u> sia stato prosciolto od assolto o, in caso di presunta violazione del <u>Codice della strada</u>, solo successivamente alla revoca della relativa sanzione; tale condizione non si applica per i pagamenti dovuti al datore di lavoro o all'azienda presso cui opera il conducente.

In ogni caso, l'<u>Assicurato</u> è tenuto a dare avviso immediato alla <u>Compagnia</u> dell'avvenuta restituzione della patente.

Sezione 6 - Eventi speciali (operante se richiamata in Polizza)

Condizioni

Articolo 6.1 Oggetto dell'Assicurazione

Eventi naturali

La <u>Compagnia</u> garantisce l'<u>Indennizzo</u> dei danni materiali e diretti causati al veicolo designato in <u>Polizza</u> compresi gli <u>Optional e gli Accessori non di serie</u> **stabilmente fissati sul veicolo - il cui Valore deve essere compreso nei "valori assicurati" e siano specificati, su apposita <u>Appendice</u>, marca, tipo e modello se di <u>Valore a nuovo</u> superiore a 500 Euro in assenza di documentazione fiscale di acquisto – a seguito di slavine, caduta accidentale della neve, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti e ciò anche quando il veicolo non si trova in circolazione.**

La garanzia è operante anche nel caso di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, venti oltre gli 80 km/h, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli.

La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici, avvenuta in aree ammesse alla circolazione, fino alla concorrenza di 3.000 Euro e comunque nel limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, a condizione che l'evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del Sinistro stesso. Ferme le esclusioni previste nelle "Condizioni Generali di Assicurazione", la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all'urto con l'animale selvatico.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.

Atti vandalici ed Eventi sociopolitici

La <u>Compagnia</u> risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in <u>Polizza</u>, compresi gli <u>Optional e gli Accessori non di serie</u> stabilmente fissati sul veicolo - **il cui Valore deve essere compreso nei "valori assicurati" e siano specificati, su apposita <u>Appendice</u>, marca, tipo e modello se di <u>Valore a nuovo</u> superiore a 500 Euro in assenza di documentazione fiscale di acquisto - a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e <u>Atti di Danneggiamento volontario (c.d. vandalismo)</u>.**

Ferme le esclusioni previste nelle "<u>Condizioni Generali di Assicurazione</u>" le garanzie non comprendono altresì i danni riconducibili alla garanzia <u>Kasko</u>, e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli.

La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Intero.

Articolo 6.2

Danni da rigatura e/o graffiatura riferibili alla garanzia <u>Atti</u> <u>vandalici</u> ed Eventi sociopolitici

Relativamente ai soli danni da rigatura e/o graffiatura conseguenti ad atti dolosi di terzi, in deroga all'art.6.1 e in assenza di copertura Kasko totale, il limite di <u>Indennizzo</u> si intende fissato fino ad un massimo di 1.500 euro, fermi lo <u>Scoperto</u> e il minimo previsti in <u>Polizza</u>.

Qualora le riparazioni vengano effettuate **presso una delle carrozzerie convenzionate con la <u>Compagnia</u> il limite di <u>Indennizzo</u> si intende elevato al <u>Valore commerciale</u> del veicolo al momento del <u>Sinistro</u> e, come previsto all'art. 26 delle <u>Condizioni Generali di Assicurazione</u>, l'importo di <u>Minimo di Scoperto</u> indicato in <u>Polizza</u>, ferma la percentuale di <u>Scoperto</u>, verrà dimezzato.**

Si precisa che in presenza di copertura Kasko totale, rimane confermata l'operatività dell'art.6.1.

Sezione 7 - Assicurazione di Tutela Legale (operante solo se richiamata in Polizza)

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S..

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

La <u>Compagnia</u> si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Tutela legale. Tale modifica sarà comunicata con le modalità previste all'art. 37, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e s.m.i., mediante pubblicazione sul sito internet della <u>Compagnia</u> o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di <u>Premio</u> pattuite con il <u>Contraente</u>.

Condizioni contrattuali

Articolo 7.1 Oggetto dell'Assicurazione

La <u>Compagnia</u> assicura, **nei limiti del <u>Massimale</u> e delle condizioni previsti in <u>Polizza</u>, il <u>Rischio</u> dell'<u>Assistenza stragiudiziale</u> e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'<u>Assicurato</u>, a seguito di <u>Sinistro</u> rientrante in garanzia. Sono comprese le spese:**

- di Assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una <u>Transazione</u> autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di <u>Procedimento</u> <u>penale</u> all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la <u>Società</u> assicura:

- le spese per l'Assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, entro il limite massimo di € 20.000.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La <u>Compagnia</u> non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della <u>Vertenza</u>.

Articolo 7.2 Forme di garanzia

In riferimento all'art. 7.1 il <u>Contraente</u> può scegliere tra le due seguenti opzioni.

FORMA BASE - "B"

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'<u>Assicurato</u> qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a <u>Procedimento penale</u> per <u>Delitto</u> colposo o per <u>Contravvenzione</u>, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (introddotti nel Codice Penale dalla L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito all'imputazione di guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,2 q/l;
- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un <u>Incidente</u> stradale con terzi;

Tutte le garanzie valgono per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.

FORMA GOLD - "C"

Nel medesimo ambito ed in estensione a quanto previsto per la "Forma Base", la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'<u>Assicurato</u> anche qualora:

- a) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza -Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.
 - Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione sia connessa ad un <u>Incidente</u> stradale, per il quale operino le garanzie previste dalla "Forma Base" lett. a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sull'attribuzione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel <u>Sinistro</u>;
- b) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il Valore in lite sia superiore a 250 Euro. Tale garanzia copre i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi della Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera;
- c) debba presentare opposizione all'Autorità competente avverso l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'ammontare della sanzione sia supe-

riore a 100,00 Euro, nei casi in cui la sanzione amministrativa non sia connessa ad un <u>Incidente</u> della circolazione stradale, o non abbia influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità. La garanzia opera con il limite di un <u>Sinistro</u> per anno assicurativo;

d) sia sottoposto a <u>Procedimento penale</u> per <u>Delitto</u> doloso purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la <u>Compagnia</u> rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del <u>Reato</u> per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il <u>Sinistro</u> nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Articolo 7.3 Persone assicurate

Le persone assicurate sono il <u>Proprietario</u>, il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato.

In caso di <u>Vertenza</u> tra il <u>Contraente</u> ed altra persona assicurata, la garanzia s'intende operante solo a favore del <u>Contraente</u>.

Articolo 7.4

Garanzia Aggiuntiva "patente a punti" (operante solo se richiamata in Polizza)

In estensione a quanto previsto dalle garanzie "Forma Base" e "Forma Gold",

qualora il conducente del veicolo assicurato, in conseguenza di violazioni di articoli del <u>Codice della strada</u> avvenute successivamente all'acquisto della garanzia, subisca una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15.1.2002, n. 9, la Società riconoscerà:

- il rimborso, **fino a un massimo di Euro 500,00**, delle spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati, ai sensi del predetto decreto;
- il rimborso, fino a un massimo di Euro 1.000,00, delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l'Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;
- le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni che comportino decurtazione superiore a cinque punti.

Tale garanzia opera solo a condizione che esistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.

Articolo 7.5 Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie, la <u>Compagnia</u> garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in <u>Polizza</u>, tramite il **numero verde 800.34.55.43**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'<u>Assicurato</u> debba prestare testimonianza davanti agli Organi di

polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Articolo 7.6 Esclusioni

La garanzia non vale:

- per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per materia fiscale ed amministrativa, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e c) della garanzia "Forma Gold" e dalla Garanzia Aggiuntiva "patente a punti";
- se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
- se il conducente sia sottoposto a <u>Procedimento Penale</u> a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del <u>Codice della Strada</u>) con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa salvo il caso in cui sia stata dichiarata l'impossibilità di procedere con il processo per l' estinzione del reato per qualsiasi causa;
- se il veicolo non è coperto da regolare <u>Assicurazione</u> obbligatoria <u>R.C.A.</u>;
- se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione.

Articolo 7.7

Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa

Il <u>Sinistro</u> s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'<u>Assicurato</u>, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

In particolare:

- nel Penale (garanzia immediata): il giorno in cui è stato commesso il <u>Reato</u> il quale si ricava dalla informazione di garanzia e non coincide con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'Extracontrattuale (garanzia immediata): il giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del <u>Risarcimento</u>;
- nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): il momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti concordati.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalla decorrenza della <u>Polizza</u>, se si tratta di <u>Risarcimento</u> di danni extracontrattuali e di <u>Procedimento Penale</u>;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della <u>Polizza</u>, negli altri casi. Qualora la <u>Polizza</u> sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della <u>Polizza</u> sostituita.

Le <u>vertenze</u>, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti Sinistro unico.

In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il <u>Sinistro</u> è unico a tutti gli effetti.

Articolo 7.8

Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il <u>Sinistro</u>, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli, se necessario, a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro:

- 1. in via preferenziale a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
 - denuncia telefonica al nr. verde 800 345543;
 - denuncia scritta: per posta elettronica a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

2. subordinatamente, alla <u>Compagnia</u> o all'<u>Intermediario</u> Assicurativo

I <u>Sinistri</u> denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa, non saranno presi in carico in quanto il diritto dell'<u>Assicurato</u> alla prestazione assicurativa si è prescritto ex art. 2952 Codice Civile.

L'<u>Assicurato</u> dovrà far pervenire a D.A.S. o alla <u>Compagnia</u> notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del <u>Sinistro</u> o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'<u>Assicurato</u> può indicare un legale – residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale.

Se l'<u>Assicurato</u> sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la <u>Compagnia</u> garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'<u>Assicurato</u> è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la <u>Compagnia</u> ed è operante dalla contestuale denuncia di <u>Sinistro</u> per i casi di difesa penale.

Articolo 7.9 Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del <u>Sinistro</u>, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del <u>Codice delle Assicurazioni</u> Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S.**, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'<u>Assicurato</u> presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente articolo 7.8 "Denuncia di <u>Sinistro</u> e libera scelta del legale per la fase giudiziale e per i procedimenti penali".

Per ogni stato della Vertenza e grado di giudizio:

- l'<u>Assicurato</u> deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S. pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali, inclusi quelli liberamente scelti dall'<u>Assicurato</u>, devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'<u>Assicurato</u> presentino possibilità di successo; agli stessi l'<u>Assicurato</u> rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'<u>Assicurato</u> decadrà dal diritto alle prestazioni;
- l'<u>Assicurato</u>, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l'<u>Assicurato</u> di preventiva richiesta di benestare i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;
- l'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.
- in caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione alla procedura.
- D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Articolo 7.10 Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'<u>Assicurato</u> e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'<u>Assicurato</u>, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'<u>Assicurato</u>, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e <u>Rischio</u> con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Articolo 7.11 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'<u>Assicurato</u>, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso <u>Assicurato</u> giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

Sezione 8 - Assistenza (operante solo se richiamata in Polizza)

Premessa

La <u>Compagnia</u>, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza, si avvale di MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., di seguito Mapfre Asistencia S.A., con sede operativa in Strada Trossi nr. 66 – cap 13871, Verrone (BI) e sede legale in Via S. Martino nr. 7 - cap 20122 Milano.



(valido solo in Italia)

oppure +39.015-2559790 (valido anche all'estero).

Per quanto concerne la Sezione 8 "Assistenza":

- per <u>Assicurato</u> si intende il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli Artt. B.7, B.16, B.17, B.21, B.22, G.1, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- per <u>Sinistro</u> si intende il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Incendio</u>, <u>Furto</u> (anche parziale o tentato), <u>Rapina</u> (anche tentata) e che determina la richiesta di Assistenza.

La <u>Compagnia</u> si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza. Tale modifica sarà comunicata con le modalità previste all'art. 37, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e s.m.i., mediante pubblicazione sul sito internet della <u>Compagnia</u> o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di <u>Premio</u> pattuite con il <u>Contraente</u>.

Condizioni contrattuali

Articolo 8.1 Oggetto della garanzia

In forza di una specifica convenzione stipulata tra la <u>Compagnia</u> e Mapfre Asistencia S.A., in caso di <u>Sinistro</u> sono previste per l'<u>Assicurato</u> le prestazioni dei servizi di Assistenza indicate nella presente Sezione delle condizioni contrattuali.

In caso di <u>Sinistro</u> l'<u>Assicurato</u> deve rivolgersi direttamente alla <u>Struttura organizzativa</u> che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Articolo 8.2 Estensione territoriale

La garanzia Assistenza vale in Italia (compresa la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, altri Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita <u>Carta Verde</u>, è valida la garanzia <u>R.C.A.</u> per lo stesso veicolo.

Articolo 8.3 Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà

telefonare alla <u>Struttura organizzativa</u>, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero Verde 800-181515 oppure al numero +39 015-2559790.

Oppure, se non può telefonare, può inviare un fax al numero +39 015 - 2559604.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1. Il tipo di Assistenza di cui necessita;
- 2. La targa del veicolo;
- 3. Nome e cognome;
- 4. Numero di Polizza;
- 5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
- **6. Il recapito telefonico** dove la <u>Struttura organizzativa</u> provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

La <u>Struttura organizzativa</u> potrà richiedere all'<u>Assicurato</u> - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla <u>Struttura organizzativa</u> gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla <u>Struttura</u> <u>organizzativa</u> che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Articolo 8.4

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali della garanzia Assistenza:

- a) Tutte le prestazioni di assistenza non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
 - Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun <u>Assicurato</u> più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso.
- c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
- d) Qualora l'<u>Assicurato</u> non usufruisca di una o più prestazioni, la <u>Compagnia</u> non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- e) La <u>Struttura organizzativa</u> non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- f) Ogni diritto nei confronti della <u>Compagnia</u> si prescrive entro il termine di due anni dalla data del <u>Sinistro</u> che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
- g) Il diritto all'assistenza fornita dalla Compagnia decade

qualora l'<u>Assicurato</u> non abbia preso contatto con la <u>Struttura organizzativa</u> al verificarsi del <u>Sinistro</u>.

- h) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
- i) Tutte le eccedenze ai <u>Massimali</u> previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'<u>Assicurato</u> e a condizione che l'<u>Assicurato</u>, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla <u>Struttura organizzativa</u> adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'<u>Assicurato</u> deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

I) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'<u>Assicurato</u> che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero <u>Risarcimento</u>, in forza dei contratti sottoscritti con altra <u>Compagnia</u> di <u>Assicurazione</u>, è fatto obbligo di dare comunque avviso del <u>Sinistro</u> ad ogni <u>Compagnia</u> assicuratrice e specificatamente alla <u>Compagnia</u> nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui l'<u>Assicurato</u> attivasse un'altra <u>Compagnia</u>, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'<u>Assicurato</u> degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla <u>Compagnia</u> assicuratrice che ha erogato la prestazione.

m) Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge nonché le Condizioni Generali di Assicurazione.

Forme Contrattuali

FORMA "A"

A.1 - Depannage (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di <u>Guasto</u>, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la <u>Struttura organizzativa</u>, valutata l'entità, il tipo di <u>Guasto</u> e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la <u>Struttura organizzativa</u> procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso stradale" art. A.2. La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio

eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

La garanzia non opera in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, <u>Furto</u>, rottura o mancato funzionamento chiavi e montaggio catene da neve.

A.2 - Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Incendio</u>, <u>Furto</u> parziale o <u>Rapina</u> tentata il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure a seguito di ritrovamento dopo <u>Rapina</u> o <u>Furto</u> totale, la <u>Struttura organizzativa</u> procurerà direttamente all'<u>Assicurato</u> il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice o, alla carrozzeria convenzionata con la <u>Compagnia</u> (elenco disponibile sul sito www.zurich.it) o qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la <u>Compagnia</u> a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per <u>Sinistro</u>. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

In caso di <u>Sinistro</u> avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla <u>Struttura organizzativa</u>.

Sono a carico dell'<u>Assicurato</u> le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l'<u>Incidente</u>, il <u>Guasto</u> o l'<u>Incendio</u> durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. La garanzia non opera in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, <u>Furto</u>, rottura o mancato funzionamento chiavi e montaggio catene da neve.

A.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di <u>Incidente</u> o <u>Guasto</u> il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la <u>Struttura organizzativa</u> procurerà direttamente all'<u>Assicurato</u> il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la <u>Compagnia</u> a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per <u>Sinistro</u>.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di <u>Incidente</u> o <u>Guasto</u> avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla <u>Struttura organizzativa</u>. Sono a carico dell'<u>Assicurato</u> le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l'<u>Incidente</u> durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).

A.4 - Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di <u>Sinistro</u>, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la <u>Struttura organizzativa</u> provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'<u>Assicurato</u> dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali,

mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica ad oltre 25 Km. dalla residenza dell'<u>Assicurato</u> (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'<u>Assicurato</u> stesso).

A.5 - Anticipo delle cauzioni penale e civile

Qualora, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'<u>Assicurato</u> in conseguenza di <u>Incidente</u> stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la <u>Struttura organizzativa</u>, qualora l'<u>Assicurato</u> non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

La garanzia è operante solo quando il <u>Sinistro</u> si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

FORMA "B"

B.1 - Depannage (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di <u>Guasto</u>, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la <u>Struttura organizzativa</u>, valutata l'entità, il tipo di <u>Guasto</u> e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il <u>Guasto</u> ed invierà la stessa per la riparazione.

La garanzia è operante anche in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, <u>Furto</u>, rottura o mancato funzionamento chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la <u>Struttura organizzativa</u> procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Soccorso stradale" art. B.2.

La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per <u>Sinistro</u>.

Restano a carico dell'<u>Assicurato</u> il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

B.2 - Soccorso stradale

Qualora, in conseguenza di <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Incendio</u>, <u>Furto</u> parziale o <u>Rapina</u> tentata il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, oppure a seguito di ritrovamento dopo <u>Rapina</u> o <u>Furto</u> totale, la <u>Struttura organizzativa</u> procurerà direttamente all'<u>Assicurato</u> il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:

- al più vicino punto di Assistenza della casa costruttrice;
- alla carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile sul sito www.zurich.it)
- qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina;
- alla destinazione indicata dall'<u>Assicurato</u>, sempre che questa si trovi entro 15 km di tragitto dal luogo di fermo del veicolo.

La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro per <u>Sinistro</u>. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'<u>Assicurato</u>.

La garanzia è operante anche in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante, errato rifornimento, smarrimento, <u>Furto</u>, rottura o mancato funzionamento chiavi e montaggio catene da neve. In caso di <u>Sinistro</u> avvenuto all'estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla <u>Struttura organizzativa</u>. Sono a carico dell'<u>Assicurato</u> le spese per il traino qualora il veicolo assicurato abbia subito l'<u>Incidente</u>, il <u>Guasto</u> o <u>l'Incendio</u> durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

B.3 - Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di <u>Incidente</u> o <u>Guasto</u> il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la <u>Struttura organizzativa</u> procurerà direttamente all'<u>Assicurato</u> il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la <u>Compagnia</u> a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 Euro per Sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di <u>Incidente</u> o <u>Guasto</u> avvenuto all'estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla <u>Struttura organizzativa</u>. Sono a carico dell'<u>Assicurato</u> le spese per il recupero qualora il veicolo assicurato abbia subito l'<u>Incidente</u> durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).

B.4 - Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di <u>Sinistro</u>, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo assicurato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la <u>Struttura organizzativa</u> provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'<u>Assicurato</u> dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'<u>Assicurato</u> stesso.

B.5 - Anticipo delle cauzioni penali e civili

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'<u>Assicurato</u> in conseguenza di <u>Incidente</u> stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la <u>Struttura organizzativa</u>, qualora l'<u>Assicurato</u> non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 6.000 Euro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

La garanzia è operante solo quando il <u>Sinistro</u> si verifichi all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B.6 - Autodemolizione

(Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora l'<u>Assicurato</u>, a seguito di <u>Sinistro</u>, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione al <u>P.R.A.</u> ed alla successiva demolizione del veicolo assicurato, la <u>Struttura organizzativa</u> su richiesta dell'<u>Assicurato</u>, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione.

L'<u>Assicurato</u> ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo assicurato entro e non oltre 6 mesi dal giorno del <u>Sinistro</u>, provvedendo ad inviare alla <u>Struttura organizzativa</u> la documentazione completa attestante l'entità del <u>Sinistro</u> ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il <u>Sinistro</u> risulti inferiore ai costi di riparazione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'<u>Assicurato</u> che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'<u>Assicurato</u> deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'<u>Assicurato</u> deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico del veicolo rilasciato dal <u>P.R.A.</u>);

- Codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia Carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

La <u>Struttura organizzativa</u> organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'<u>Assicurato</u> ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'<u>Assicurato</u> la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al <u>P.R.A.</u> tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'<u>Assicurato</u> prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'<u>Assicurato</u> che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

B.7 - Invio di un'autoambulanza (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora a seguito di <u>Infortunio</u> da <u>Incidente</u> stradale l'<u>Assicurato</u>, successivamente al <u>Ricovero</u> di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la <u>Struttura organizzativa</u> invierà direttamente l'autoambulanza, **tenendo la <u>Compagnia</u> a pro-**

prio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).

B.8 - Consulenza medica

Qualora a seguito di <u>Infortunio</u> o malattia l'<u>Assicurato</u> necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della <u>Struttura organizzativa</u> che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

B.9 - Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la <u>Struttura organizzativa</u>, su richiesta dell'<u>Assicurato</u>, fornirà informazioni relativamente a:

- Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane:
- Tempo sulle strade;
- Informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- Informazioni automobilistiche (normative <u>R.C.A.</u>, imposta di proprietà, patente, Carta di circolazione).

B.10 - Auto in sostituzione (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora, in conseguenza di <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Incendio</u>, <u>Furto</u> parziale o <u>Rapina</u> tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria convenzionata con la <u>Compagnia</u> (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure a seguito di <u>Rapina</u> o <u>Furto</u> totale del veicolo, la <u>Struttura organizzativa</u> metterà a disposizione dell'<u>Assicurato</u>, con spese a carico della <u>Compagnia</u>, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla Società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque **per un massimo di 7 giorni consecutivi.**

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'<u>Assicurato</u> dovrà esibire alla <u>Società</u> di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

Restano sempre a carico dell'<u>Assicurato</u>:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'<u>Assicurato</u>;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla <u>Struttura</u> organizzativa.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- demolizione del veicolo (prestazione B.6).

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l'utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell'individuare una Società di Autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

B.11 - Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora, a seguito della prestazione di cui all'articolo precedente, l'<u>Assicurato</u> debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla <u>Struttura organizzativa</u>, la stessa, su precisa richiesta dell'<u>Assicurato</u>, metterà a disposizione un taxi per permettere all'<u>Assicurato</u> di raggiungere la società di autonoleggio.

La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico fino ad un massimo di 50 Euro per <u>Sinistro</u>.

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

B.12 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora a seguito di <u>Infortunio</u> causato da <u>Incidente</u> stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l'<u>Assicurato</u> sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della <u>Struttura organizzativa</u>, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la <u>Struttura organizzativa</u> stessa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'<u>Assicurato</u>;
- b) organizzare il trasporto dell'<u>Assicurato</u> con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
 - aereo sanitario (la <u>Struttura organizzativa</u> utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui
 - il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- c) assistere l'<u>Assicurato</u>, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura organizzativa.

La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'<u>Assicurato</u>, nonché le terapie riabilitative.

B.13 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'<u>Assicurato</u>, in conseguenza della prestazione di cui all'art. 12, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza,

la <u>Struttura organizzativa</u> provvederà ad organizzare il suo rientro presso il luogo di residenza o di domicilio, con il mezzo che i medici della <u>Struttura organizzativa</u> stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'<u>Assicurato</u>:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla <u>Struttura organizzativa</u> ed effettuato a spese della <u>Compagnia</u>, <u>inclusa l'Assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della <u>Struttura organizzativa</u>.</u>

B.14 - Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora, il veicolo assicurato in conseguenza di <u>Incendio</u>, <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Furto</u> tentato o parziale, <u>Rapina</u> tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni** oppure in caso di <u>Furto</u> o <u>Rapina</u> sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il <u>Furto</u> o la <u>Rapina</u> stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, la <u>Struttura organizzativa</u> metterà a disposizione dell'<u>Assicurato</u> un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la <u>Compagnia</u> a proprio carico il relativo costo.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'<u>Assicurato</u> stesso.

B.15 - Recupero del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di <u>Incendio</u>, <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Furto</u> tentato o parziale, <u>Rapina</u> tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di <u>Furto o Rapina</u> il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la <u>Struttura organizzativa</u>, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'<u>Assicurato</u>.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del <u>Sinistro</u> alla <u>Struttura organizzativa</u> sono a carico della <u>Compagnia</u>, **fino ad un massimo di 500 Euro** per <u>Sinistro</u> e per anno assicurativo.

Qualora il <u>Valore commerciale</u> del veicolo dopo il <u>Sinistro</u> risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la <u>Struttura organizzativa</u> provvede al suo recupero, tenendo la <u>Compagnia</u> a proprio carico l'importo massimo corrispondente al <u>Valore commerciale</u> del relitto dopo il <u>Sinistro</u>.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione, di eventuali diagnosi o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica all'interno del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e comunque al di fuori del comune di residenza dell'<u>Assicurato</u> stesso.

B.16 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo assicurato in conseguenza di <u>Incendio</u>, <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Furto</u> tentato o parziale, <u>Rapina</u> tentata, **sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni**, oppure in caso di <u>Furto</u> o <u>Rapina</u> del veicolo medesimo, la <u>Struttura organizzativa</u> metterà in condizione l'<u>Assicurato</u> di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un'autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 1.000 Euro per <u>Sinistro</u> complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (<u>Assicurato</u> e trasportati). La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

B.17 - Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Incendio</u>, <u>Furto</u> parziale o <u>Rapina</u> tentata il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, oppure a seguito di <u>Rapina</u> o <u>Furto</u> del veicolo medesimo la <u>Struttura organizzativa</u> provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la <u>Compagnia</u> direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 600 Euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo <u>Sinistro</u> (<u>Assicurato</u> e trasportati).

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

B.18 - Autista a disposizione

Qualora l'<u>Assicurato</u> non sia in condizioni di guidare il veicolo per un <u>Infortunio</u> subito a seguito di un <u>Incidente</u> stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la <u>Struttura organizzativa</u> metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo assicurato ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'<u>Assicurato</u>, secondo l'itinerario più breve.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell'autista.

Sono a carico dell'<u>Assicurato</u> le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

B.19 - Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di <u>Sinistro</u> l'<u>Assicurato</u> debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la <u>Struttura organizzativa</u> provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'<u>Assicurato</u>, di fatture **fino ad un importo massimo di 1.500 Euro per <u>Sinistro</u>.**

L'<u>Assicurato</u> dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'<u>Assicurato</u> stesso.

B.20 - Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'<u>Assicurato</u> in viaggio, dovesse avere la necessità di comunicare con persone in Italia e si trovasse nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la <u>Struttura organizzativa</u>, in funzione 24 ore su 24, provvederà a trasmettere il messaggio. La <u>Struttura organizzativa</u> non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'<u>Assicurato</u> stesso.

B.21 - Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di <u>Infortunio</u> causato da <u>Incidente</u> stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'<u>Assicurato</u>, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che **non sia trasferibile prima di sette giorni**, la <u>Struttura organizzativa</u> metterà a disposizione di un familiare convivente dell'<u>Assicurato</u>, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'<u>Assicurato</u> ricoverato.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

B.22 - Rimpatrio sanitario

Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla <u>Struttura organizzativa</u> ed effettuato a spese della <u>Compagnia</u>, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della <u>Struttura organizzativa</u> stessa. La <u>Struttura organizzativa</u> utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

La <u>Compagnia</u>, qualora abbia provveduto al rientro dell'<u>Assicurato</u> a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della <u>Struttura organizzativa</u> possono essere curate sul posto o che non impediscono all'<u>Assicurato</u> di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'<u>Assicurato</u> od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'<u>Assicurato</u> stesso.

B.23 - Rientro con un familiare

Qualora, in caso di "Rimpatrio sanitario" dell'<u>Assicurato</u> in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente B.22, i medici della <u>Struttura organizzativa</u> non ritengano necessaria l'Assistenza sanitaria durante il viaggio, la <u>Struttura organizzativa</u> provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rimpatrio sanitario" un familiare dell'<u>Assicurato</u>, presente sul posto.

La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300 Euro.

La <u>Compagnia</u>, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'<u>Assicurato</u> a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

B.24 - Accompagnamento minori

Qualora l'<u>Assicurato</u>, in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad <u>Infortunio</u> conseguente ad <u>Incidente</u> stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, la <u>Struttura organizzativa</u> metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Non è previsto il pagamento delle spese di soggiorno del familiare.

L'<u>Assicurato</u> deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la <u>Struttura organizzativa</u> possa contattarlo e organizzare il viaggio.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'<u>Assicurato</u> stesso.

B.25 - Rientro salma

Qualora a seguito di <u>Incidente</u> stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'<u>Assicurato</u> sia deceduto, la <u>Struttura organizzativa</u> organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la <u>Compagnia</u> a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 5.000 Euro per <u>Sinistro</u>, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la <u>Struttura organizzativa</u> avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

La garanzia è operante quando il <u>Sinistro</u> si verifica al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso.

B.26 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di <u>Incendio</u>, <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Furto</u> tentato o parziale, <u>Rapina</u> tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 giorni lavorativi certificati da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di <u>Furto</u> o

Rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il <u>Furto</u> o la <u>Rapina</u> stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la <u>Struttura organizzativa</u>, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del <u>Sinistro</u> alla <u>Struttura</u> organizzativa sono a carico della <u>Compagnia</u>.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori e le spese di eventuali diagnosi sono a carico dell'<u>Assicurato</u>.

Qualora il <u>Valore commerciale</u> del veicolo dopo il <u>Sinistro</u> risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la <u>Struttura organizzativa</u> provvederà al suo rimpatrio, tenendo la <u>Compagnia</u> a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al <u>Valore commerciale</u> del relitto dopo il <u>Sinistro</u>.

L'eventuale eccedenza rimarrà a carico dell'Assicurato.

La garanzia è operante solo quando il <u>Sinistro</u> si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B.27 - Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione di cui all'art. 26 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - il <u>Valore commerciale</u> del veicolo assicurato, dopo il <u>Sinistro</u>, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la <u>Struttura organizzativa</u>, in alternativa alla prestazione di cui all'art. 26 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale – provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la <u>Compagnia</u> a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'<u>Assicurato</u> i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

La garanzia è operante solo quando il <u>Sinistro</u> si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B.28 - Prolungamento soggiorno

Qualora l'<u>Assicurato</u> a seguito di <u>Infortunio</u> o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la <u>Struttura organizzativa</u>, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) **tenendo la <u>Compagnia</u> a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di 600 Euro per <u>Sinistro</u>.**

Al suo rientro l'<u>Assicurato</u> deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

B.29 - Anticipo spese legali

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'<u>Assicurato</u> in conseguenza di <u>Incidente</u> stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la <u>Struttura organizzativa</u>, qualora l'<u>Assicurato</u> non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 Euro.

La garanzia è operante solo quando il <u>Sinistro</u> si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B.30 - Interprete a disposizione

Qualora a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'<u>Assicurato</u> in seguito ad <u>Incidente</u> stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'<u>Assicurato</u> stesso necessiti di un interprete, la <u>Struttura organizzativa</u> provvederà ad inviarlo, **tenendone la <u>Compagnia</u> a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

La garanzia è operante solo quando il <u>Sinistro</u> si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B.31 - Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere

Qualora l'<u>Assicurato</u>, a seguito di <u>Infortunio</u> causato da <u>Incidente</u> stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la <u>Struttura organizzativa</u> anticiperà, per conto dell'<u>Assicurato</u>, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 6.000 Euro per <u>Sinistro</u>.

La garanzia è operante solo quando il <u>Sinistro</u> si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

B.32 - Richiesta documenti in caso di Furto totale

Qualora, a seguito di <u>Furto</u> totale del veicolo, l'<u>Assicurato</u> desideri avvalersi della <u>Struttura organizzativa</u> per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico del veicolo, generale o storico,
- perdita di possesso,

potrà contattare la <u>Struttura organizzativa</u> stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'<u>Assicurato</u> dall'Autorità competente.

In seguito la <u>Struttura organizzativa</u> tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'<u>Assicurato</u>.

La <u>Struttura organizzativa</u> potrà richiedere all'<u>Assicurato</u> - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

FORMA "C" (TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA FORMA "B"CON ESCLUSIONE DELLA GARANZIA B.10 CHE RISULTA INTEGRALMENTE SOSTITUITA DALLA GARANZIA C.1)

C.1 - Auto in sostituzione (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora, in conseguenza di <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Incendio</u>, <u>Furto</u> parziale o <u>Rapina</u> tentata, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate con preventivo dettagliato da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, o da una carrozzeria convenzionata con la <u>Compagnia</u> (elenco disponibile sul sito www.zurich.it), facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure a seguito di <u>Rapina</u> o <u>Furto</u> totale del veicolo, la <u>Struttura organizzativa</u> metterà a disposizione dell'<u>Assicurato</u>, con spese a carico della <u>Compagnia</u>, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2000 cc., sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla Società di noleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, per il tempo di riparazione certificato facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice e comunque per un massimo di:

- 15 giorni consecutivi, in caso di <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Incendio</u>, <u>Furto</u> parziale o tentato, <u>Rapina</u> tentata;
- 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'<u>Assicurato</u> dovrà esibire alla <u>Società</u> di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla <u>Struttura</u> <u>organizzativa</u>.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Nel caso in cui l'<u>Assicurato</u> non fosse in possesso di una Carta di Credito, così come se l'utilizzatore del veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi difficoltà nell'individuare una Società di Autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

FORMA "G" (TUTTO QUANTO PREVISTO DALLA FORMA "C" CON AGGIUNTA DELLA PRESTAZIONE G.1)

G.1 - Auto in sostituzione immediata (Prestazione erogata solo in Italia)

Qualora in conseguenza di <u>Guasto</u>, <u>Incidente</u>, <u>Incendio</u>, <u>Furto</u> parziale o <u>Rapina</u> tentata, venga erogata la prestazione "Soccorso stradale" art. B.2, oppure a seguito di <u>Rapina</u> o <u>Furto</u> totale del veicolo, all'<u>Assicurato</u> sarà fornita un'autovettura, senza autista, a chilometraggio illimitato, di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2.000 cc di cilindrata. La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per 3 giorni consecutivi. Entro tale termine il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei <u>Massimali</u> previsti dall' art. C1.

La prestazione dovrà essere richiesta al momento dell'attivazione del servizio di soccorso stradale oppure immediatamente dopo aver riscontrato l'impossibilità di rimettere in circolazione il mezzo danneggiato e comunque entro 72 ore dal momento del Sinistro. La Struttura organizzativa permetterà all'Assicurato di proseguire il proprio viaggio inviando un taxi sul luogo di fermo del veicolo o, nel caso in cui le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. L'Assicurato potrà proseguire il proprio viaggio verso:

- il centro di autonoleggio convenzionato più vicino al luogo in cui si trova, previa verifica della disponibilità da parte della <u>Struttura organizzativa</u>. La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico i costi del servizio di taxi fino alla percorrenza di un massimo di 50 km.
- 2) una destinazione a sua scelta, diversa dal centro di autonoleggio, qualora ne avesse necessità o non vi fosse immediata disponibilità di un'autovettura. La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico i costi del servizio di taxi fino alla percorrenza di un massimo di 50 km. Entro le 72 h successive al momento del <u>Sinistro</u>, l'<u>Assicurato</u> potrà richiedere alla <u>Struttura organizzativa</u> un secondo servizio di taxi, per essere accompagnato al centro di

autonoleggio più vicino, dove disporre di un'autovettura sostitutiva nei limiti e alle condizioni sopra indicate, previa verifica della disponibilità da parte della <u>Struttura organizzativa</u>. La <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico i costi del servizio di taxi fino alla percorrenza di un massimo di 50 km.

L'<u>Assicurato</u> dovrà sempre riconsegnare l'autovettura in sostituzione presso il centro di autonoleggio convenzionato ove è avvenuto il ritiro; qualora fosse necessario, la <u>Compagnia</u> terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato, fino alla percorrenza di un massimo di 50 km.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'<u>Assicurato</u> dovrà esibire alla società di autonoleggio patente di guida in originale e valida.

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all'autovettura in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi all'autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'<u>Assicurato</u> secondo le modalità di pagamento comunicate direttamente dal noleggiatore;
- i costi di noleggio per l'eventuale eccedenza di durata rispetto al numero di giorni la cui copertura sia stata autorizzata dalla <u>Struttura organizzativa</u>, che dovrà comunque essere accordata dalla <u>Struttura organizzativa</u>;
- i costi di taxi relativi all'eventuale eccedenza di chilometri, rispetto a quanto autorizzato, percorsi dal taxi in ogni tratta.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni della manutenzione periodica prevista dalla casa costruttrice (c.d. tagliandi);
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di esecuzione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Sezione 9 - Infortuni del Conducente (operante se richiamata in Polizza)

Condizioni di Assicurazione

Articolo 9.1 Oggetto dell'Assicurazione

Sono assicurate, **entro i limiti stabiliti in <u>Polizza</u>**, le conseguenze degli Infortuni subiti dal conducente in relazione alla circolazione del veicolo assicurato o subiti dal <u>Contraente</u> in relazione ad evento rientrante nel successivo articolo 9.1.1 – Infortuni della mobilità.

In relazione a quanto sopra sono inoltre compresi gli Infortuni:

- derivanti da azioni di salita, di discesa e quelle poste in atto per la ripresa della marcia in caso di guasto, rottura o <u>Incidente</u>, avvenute nelle immediate vicinanze del veicolo assicurato/bicicletta;
- derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane, terremoti ed alluvioni;
- conseguenti a colpa grave;
- avvenuti in stato di malore o incoscienza.

Sono inoltre considerati Infortuni:

- l'asfissia:
- l'annegamento;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine.

Articolo 9.1.1 Infortuni della mobilità (operante se richiamata in Polizza)

La garanzia si intende estesa agli Infortuni subiti dal Contraente:

- a) in qualità di conducente di biciclette, anche elettriche del tipo a "pedalata assistita", su strade e piste ciclabili;
- b) in qualità di pedone, nel caso in cui venga investito da un veicolo a motore per il quale sussista l'obbligo assicurativo di Legge o da un tram;
- c) in qualità di conducente di autovetture, ciclomotori, motocicli, camper e autocarri fino a 35 quintali non di proprietà sua o dei suoi <u>Familiari</u>, per il quale sussista l'obbligo assicurativo di Legge. Si intende escluso l'utilizzo di veicoli in leasing o presi a noleggio a lungo termine per un periodo superiore a dodici mesi.

Articolo 9.1.2 Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- gli infortuni dovuti a stato di ebbrezza e/o ubriachezza, nonché quelli avvenuti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili:
- gli infortuni conseguenti a delitti dolosi o atti temerari, restando coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- gli infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti:
- gli infortuni derivanti da maremoti ed eruzioni vulcaniche compresi i loro effetti;
- gli infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
- gli Infortuni avvenuti nelle aree riservate a prove (anche libere) competizioni sportive e gare, sia che esse siano interne od esterne agli Autodromi;
- gli Infortuni derivanti dalla pratica di Sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle

- quali l'<u>Assicurato</u> dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata;
- gli Infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato.

Articolo 9.1.3

Inoperatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per le persone che usano il veicolo contro la volontà del Proprietario;
- per le persone aventi più di 80 anni di età.

Articolo 9.2 Caso di Invalidità permanente

Se l'<u>Infortunio</u> ha per conseguenza l'<u>Invalidità permanente</u> che si verifichi entro due anni dal giorno dell'<u>Infortunio</u> stesso, la <u>Compagnia</u> liquida per tale titolo - al netto della eventuale <u>Franchigia</u> prevista dal successivo Art. 9.2.1 ("<u>Franchigia</u> per <u>Invalidità permanente</u>") - secondo le disposizioni e le percentuali seguenti, un'indennità calcolata sulla somma assicurata per <u>Invalidità permanente</u> assoluta:

Alienazione mentale incur	abile ed	escluder		1000/	
qualsiasi lavoro				100%	
Paralisi completa				100%	
Cecità completa			•	100%	
Perdita di un occhio con a	Perdita di un occhio con ablazione				
Perdita completa della face	oltà visiva	a di un d	occhio	25%	
Sordità bilaterale completa	e distur	bi conc	omitanti	50%	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti				15%	
Perdita completa:					
del braccio	destro	70%	sinistro	60%	
della mano	destra	60%	sinistra	50%	
del pollice	destro	22%	sinistro	18%	
dell'indice	destro	15%	sinistro	12%	
di qualsiasi altro dito della mano	destra	8%	sinistra	6%	
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito	destri	20%	sinistri	15%	
Perdita completa della funzione del polso	destro	12%	sinistro	10%	
Perdita di una gamba sopra il ginocchio					
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio					
Perdita completa di un piede				40%	
Perdita completa di un alluce				8%	
Perdita di qualsiasi altro dito del piede				3%	
Perdita completa della funzione di un'anca o di un ginocchio, o delle articolazioni di un piede				25%	

Per tutti i casi non elencati si applicherà quanto previsto dalla <u>Tabella</u> <u>Invalidità Infortuni ANIA</u>.

L'esito della valutazione del <u>Sinistro</u> viene comunicato entro 90 giorni dall'accertamento e comunque dall'avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se

trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, **fino al limite massimo del 100%**. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Il diritto all'indennità per <u>Invalidità permanente</u> è di carattere personale e non è trasmissibile.

Tuttavia, se l'<u>Assicurato</u> decede per cause indipendenti dall'<u>Infortunio</u> prima che l'<u>Indennizzo</u> sia stato pagato, la <u>Compagnia</u> è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'Assicurato:
- in assenza di un'offerta della <u>Compagnia</u> o di un accordo con l'<u>Assicurato</u>, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto in questa stessa Sezione agli articoli 9.6 "Denuncia dell'<u>Infortunio</u> e obblighi relativi" e 9.7 "Criteri di indennizzabilità".

La <u>Compagnia</u> si impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto, l'esito della valutazione del <u>Sinistro</u> entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata all'articolo 9.6 "Denuncia dell'<u>Infortunio</u> e obblighi relativi".

Articolo 9.2.1 Franchigia per Invalidità permanente

La Compagnia non corrisponde alcun <u>Indennizzo</u> quando l'<u>Invalidità permanente</u> accertata è di grado pari o inferiore al 3% della totale. Se l'<u>Invalidità permanente</u> supera il 3% della totale ma non il 25%, verrà corrisposto l'<u>Indennizzo</u> solo per la parte eccedente il 3%. Nel caso di <u>Invalidità permanente</u> accertata di grado superiore al 25% della totale, non sarà applicata nessuna <u>Franchigia</u>. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.

% da Invalidità permanente	% da liquidare	% da Invalidità permanente	% da liquidare	
1	0	26	26	
2	0	27	27	
3	0	28	28	
4	1	29	29	
5	2	30	30	
6	3	31	31	
7	4	32	32	
8	5	33	33	
9	6	34	34	
10	7	35	35	
11	8	36	36	
12	9	37	37	
13	10	38	38	
14	11	39	39	
15	12	40	40	
16	13	41	41	
17	14	42	42	
18	15	43	43	
19	16	44	44	
20	17	45	45	
21	18	46	46	
22	19	47	47	
23	20	48	48	
24	21	49	49	
25	22	50 e oltre	50 e oltre	

In caso di <u>Infortunio</u> indennizzabile subito dal <u>Contraente</u> in qualità di conducente di biciclette anche elettriche del tipo a "pedalata assistita" la <u>Compagnia</u> non corrisponde alcun <u>Indennizzo</u> quando l'<u>Invalidità permanente</u> accertata è di grado pari o inferiore al 10% della totale. Se l'<u>Invalidità permanente</u> supera il 10% della totale ma non il 35%, verrà corrisposto l'<u>Indennizzo</u> solo per la parte eccedente il 10%. Nel caso di <u>Invalidità permanente</u> accertata di grado superiore al 35% della totale, non sarà applicata nessuna <u>Franchigia</u>. Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza:

% da Invalidità permanente	% da liquidare	% da Invalidità permanente	% da liquidare	
1	0	26	16	
2	0	27	17	
3	0	28	18	
4	0	29	19	
5	0	30	20	
6	0	31	21	
7	0	32	22	
8	0	33	23	
9	0	34	24	
10	0	35	25	
11	1	36	36	
12	2	37	37	
13	3	38	38	
14	4	39	39	
15	5	40	40	
16	6	41	41	
17	7	42	42	
18	8	43	43	
19	9	44	44	
20	10	45	45	
21	11	46	46	
22	12	47	47	
23	13	48	48	
24	14	49	49	
25	15	50 e oltre	50 e oltre	

Articolo 9.3 Diaria per Ricovero ospedaliero

Se l'<u>Infortunio</u>, indennizzabile ai sensi di <u>Polizza</u>, determina il <u>Ricovero</u> dell'<u>Assicurato</u> in ospedale o in casa di cura, la <u>Compagnia</u> liquida, l'indennità giornaliera indicata in <u>Polizza</u>, per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 300 giorni per <u>Infortunio</u>. Il giorno di dimissione dell'<u>Assicurato</u> dall'ospedale o dalla casa di cura non viene computato agli effetti della presente garanzia.

Articolo 9.4 Spese di cura

A seguito di <u>Infortunio</u> indennizzabile, la <u>Compagnia</u> rimborsa all'<u>Assicurato</u> per il periodo della cura medica e **fino a un massimo** di 300 giorni successivi a quello dell'<u>Infortunio</u>, le spese sostenute per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici nonché sino ad un massimo di 250,00 Euro, le spese sostenute dall'<u>Assicurato</u> per il trasporto dal luogo dell'<u>Infortunio</u> all'ospedale o casa di cura per il pronto soccorso.

Sono escluse dal rimborso:

- le spese relative agli apparecchi protesici in genere, salvo quel-

le di acquisto per apparecchi protesici applicati durante l'intervento;

- le spese per gli interventi chirurgici di natura estetica;
- qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall'Infortunio.

La <u>Compagnia</u> provvederà al rimborso di quanto dovuto all'<u>Assicurato</u>, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

Articolo 9.5 Rinuncia al diritto di surrogazione

La <u>Compagnia</u> rinuncia, a favore dell'<u>Assicurato</u> o dei suoi eredi o aventi diritto all'azione di <u>Surrogazione</u> che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

Articolo 9.6 Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi

Il <u>Sinistro Infortuni</u> deve essere denunciato dal <u>Contraente</u> o dall'<u>Assicurato</u> o dagli eredi o aventi diritto entro cinque giorni da quello in cui il <u>Sinistro</u> si è verificato oppure dal momento in cui l'<u>Assicurato</u> o i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre un anno dalla data di cessazione della <u>Polizza</u>.

La denuncia del <u>Sinistro</u> deve essere sottoscritta e consegnata all'<u>Intermediario assicurativo</u> a cui è assegnata la <u>Polizza</u> o alla <u>Compagnia</u> e deve contenere la descrizione dell'<u>Infortunio</u>, con l'indicazione delle cause, luogo, giorno e ora dell'evento. Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni dell'<u>Assicurato</u>. Successivamente, deve essere documentato il decorso dell'<u>Infortunio</u> con eventuali ulteriori certificati medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti.

Si precisa che l'<u>Assicurato</u> deve rilasciare eventuale documentazione relativa a inchieste e/o indagini ufficiali e/o altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di ogni genere in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità Competenti relativa alle circostanze del <u>Sinistro</u>.

L'Assicurato, i suoi eredi od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della <u>Compagnia</u> e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l'<u>Assicurato</u> stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica.

Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta, salvo sia stato contrariamente convenuto, sono a carico dell'Assicurato.

Per il rimborso di quanto indicato all'articolo "Spese di cura" occorre presentare i documenti di spesa e la documentazione medica, in particolare la cartella clinica in caso di ricovero.

Quando l'<u>Infortunio</u> abbia cagionato la morte dell'<u>Assicurato</u>, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso per iscritto alla <u>Compagnia</u>, presentando:

- documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;

- certificato di famiglia relativo all'Assicurato;
- **atto notorio** da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la <u>Compagnia</u> circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto;
- certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile);
- copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
- patente di guida, se l'evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione/sentenza di divorzio.

Nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall'<u>Infortunio</u> prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell'<u>Invalidità permanente</u>, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della:

- avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero;
- assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all'Infortunio.

Articolo 9.7 Criteri di indennizzabilità

La <u>Compagnia</u> corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'<u>Infortunio</u>. Se <u>l'Infortunio</u> colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Si precisa che è ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da aggravamenti relativi all'<u>Infortunio</u> denunciato, sopraggiunti successivamente alla liquidazione dello stesso.

Articolo 9.8 Controversie - Arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del <u>Sinistro</u>, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalla <u>Polizza</u>, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della <u>Compagnia</u> o presso la sede dell'<u>Intermediario Assicurativo</u> al quale è assegnata la <u>Polizza</u> o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra **le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di**

violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'<u>Invalidità permanente</u> ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.

Articolo 9.9 Cumulo di indennità

Se dopo il pagamento di un'indennità per <u>Invalidità permanente</u>, ma entro due anni dal giorno dell'<u>Infortunio</u> ed in conseguenza di questo, l'<u>Assicurato</u> muore, la <u>Compagnia</u> corrisponde agli eredi o aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Articolo 9.10 Morte

Se entro due anni dall'<u>Infortunio</u> ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifica il decesso dell'<u>Assicurato</u>, la <u>Compagnia</u> corrisponde la somma assicurata agli eredi o aventi diritto.

Morte presunta

Se a seguito di annegamento o di incidente da circolazione stradale, il corpo dell'<u>Assicurato</u> non viene più ritrovato ma se ne presuma la morte, la <u>Compagnia</u> corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso Morte. Tale liquidazione è subordinata alla condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda di morte presunta, ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora successivamente al pagamento dell'<u>Indennizzo</u> si abbiano notizie sicure dell'esistenza in vita dell'<u>Assicurato</u>, la <u>Compagnia</u> ha diritto alla restituzione dell'<u>Indennizzo</u> corrisposto. L'<u>Assicurato</u> potrà far valere i propri diritti per le lesioni eventualmente subite se indennizzabili ai termini delle <u>Condizioni di Assicurazione</u>.

Sezione 10 - Responsabilità Civile della Mobilità e della Vita Privata

(operante se richiamata in Polizza)

Articolo 10.1 Oggetto dell'Assicurazione

La <u>Compagnia</u> garantisce, **nel limite del <u>Massimale</u> indicato in <u>Polizza</u>, il <u>Risarcimento</u> delle somme (capitali, interessi e spese) che il <u>Contraente</u> o i suoi <u>Familiari</u> siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di:**

 a) un fatto verificatosi in relazione alla conduzione dell'Abitazione dove il <u>Contraente</u> abbia residenza anagrafica. La garanzia è estesa anche alla conduzione di ulteriori <u>Abitazioni</u>, purchè prese in locazione ad uso turistico dal <u>Contraente</u> o da un suo <u>Familiare</u> per un periodo non superiore a tre mesi.

Se le <u>Abitazioni</u> assicurate fanno parte di condomini, l'<u>Assicurazione</u> comprende sia la responsabilità per i danni di cui i soggetti assicurati debbano rispondere in proprio, sia la responsabilità per i danni di cui debbano rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Qualora il condominio o l'<u>Abitazione</u> siano già assicurati con altra <u>Assicurazione</u> di Responsabilità Civile, la presente garanzia s'intende operante a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai <u>Massimali</u> dell'altra <u>Assicurazione</u>.

 b) un fatto verificatosi in relazione alla loro vita privata, per fatto proprio, dei <u>Familiari</u> minorenni, di minori affidati, nonché di addetti ai servizi domestici e assistenziali, baby sitter e personale alla pari nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati.

L'<u>Assicurazione</u> è operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati in relazione:

- 1. alla somministrazione di cibi o bevande;
- alla proprietà e utilizzo di carrozzine per disabili, anche se azionate da motore elettrico, <u>Biciclette elettriche</u>, così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE. La garanzia è prestata a condizione che per i predetti mezzi non sussista l'obbligo assicurativo di Legge;
- 3. alla guida di veicoli a motore, avvenuta contro la volontà dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla Legge, da parte di minorenni dei quali l'<u>Assicurato</u> o i <u>Familiari</u> debbano rispondere a termini di Legge;
- 4. alla proprietà e uso di natanti da diporto senza motore, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di Legge ai sensi del Codice della Navigazione. Nei casi in cui risulti operante altra <u>Assicurazione</u> di Responsabilità Civile, la garanzia si intende prestata a secondo rischio, ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai <u>Massimali</u> dell'altra <u>Assicurazione</u>;
- alla proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio o sgombraneve per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di Legge;
- all'affidamento di minori disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche e integrazioni;
- all'uso di aeromodelli, anche a motore, così come definiti dal Regolamento ENAC del 16/12/2013 e successive modificazioni;
- 8. alla proprietà, detenzione, conduzione ed uso di <u>Animali</u>
- 9. allo svolgimento di attività di volontariato.

L'<u>Assicurazione</u> è inoltre estesa:

 alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in

- affidamento temporaneo e gratuito i <u>Familiari</u> minorenni o giuridicamente incapaci dei soggetti assicurati. **Rimangono** esclusi i danni subiti dai soggetti affidati stessi;
- alla Responsabilità Civile per danni a terzi ricadente sulle persone diverse dai soggetti assicurati che abbiano ricevuto in affidamento temporaneo e gratuito gli <u>Animali domestici</u> di proprietà dei soggetti assicurati. Rimangono esclusi i danni agli animali stessi.

Qualora le persone che ricevono l'affidamento fossero assicurate con altra <u>Assicurazione</u> di Responsabilità Civile, la presente garanzia deve intendersi prestata a secondo rischio ovvero per l'eventuale eccedenza rispetto ai <u>Massimali</u> dell'altra <u>Assicurazione</u>.

Articolo 10.2 Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione;
- 2. i genitori, i figli delle persone indicate al punto precedente;
- 3. gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, "baby sitter" e personale "alla pari", in occasione delle loro prestazioni di lavoro o di servizio.

Articolo 10.3 Validità territoriale

L'<u>Assicurazione</u> vale per il Territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Articolo 10.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- cagionati nell'esercizio di qualsiasi <u>Attività professionale</u> o connessi con affari, locazioni o noleggi;
- 2. derivanti dalla proprietà di Abitazioni o altri beni immobili;
- alle cose ed agli animali che l'<u>Assicurato</u> abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi gli immobili in locazione;
- 4. da Furto;
- alle cose altrui derivanti da <u>Incendio</u> di cose dell'<u>Assicurato</u> o da lui detenute;
- provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti:
- conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell'<u>Abitazione</u> assicurata o dell'edificio ove è posta l'<u>Abitazione</u> assicurata;
- derivanti dalla conduzione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a due metri;
- 11. derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 12. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nell'<u>Abitazione</u> assicurata o nell'edificio ove è posta l'<u>Abitazione</u> assicurata;
- 13. derivanti dalla proprietà, uso o detenzione di armi da fuoco;
- **14.** derivanti dalla proprietà, detenzione, conduzione e uso di animali, ad eccezione degli <u>Animali domestici</u>;

- **15.** derivanti dalla proprietà ed uso di droni e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo, fatta eccezione per quanto indicato all'articolo 10.1 Oggetto dell'<u>Assicurazione</u>, lettera b), punto 7;
- 16. derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore per i quali sussista l'obbligo assicurativo di Legge e di <u>Unità per la navigazione</u> di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quanto indicato all'articolo 10.1 Oggetto dell'<u>Assicurazione</u>, lettera b), punto 4;
- 17. derivanti dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto dell'<u>Abitazione</u> assicurata o dell'edificio ove è posta l'<u>Abitazione</u> assicurata;
- 18. derivanti da guasti o difetti di funzionamento di elettrodomestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, camini, stufe, canne fumarie e mezzi di esalazione e ventilazione:
- derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive ed esplosive.

Articolo 10.5 In caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro relativo alla Responsabilità Civile della

Mobilità e della Vita Privata, il <u>Contraente</u> deve darne avviso scritto alla <u>Compagnia</u> od all'<u>Intermediario Assicurativo</u> al quale è assegnata la <u>Polizza</u> entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia in misura pari al pregiudizio subito dalla <u>Compagnia</u>.

Gestione vertenze/spese legali

La <u>Compagnia</u> assume fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale in nome e per conto dell'<u>Assicurato</u>, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'<u>Assicurato</u> stesso.

Sono a carico della <u>Compagnia</u> le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'<u>Assicurato</u>, **entro il limite di un importo pari al quarto del <u>Massimale</u> stabilito in <u>Polizza</u>. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto <u>Massimale</u>, le spese vengono ripartite fra <u>Compagnia</u> e <u>Assicurato</u> in proporzione del rispettivo interesse.**

La <u>Compagnia</u> non riconosce le spese sostenute dall'<u>Assicurato</u> per legali, o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle <u>Spese di giustizia</u> del processo penale.

Consigli utili in caso di Sinistro



Incidente da circolazione

Per la denuncia dei sinistri da Responsabilità Civile Auto, è indispensabile utilizzare il "modulo di constatazione amichevole"



Denuncia di Sinistro

In caso di <u>Sinistro</u>, il Codice Civile stabilisce che l'<u>Assicurato</u> ne debba dare comunicazione alla propria <u>Compagnia</u> entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

I sinistri che hanno causato lesioni mortali devono essere denunciati con telegramma entro 24 ore.



Disciplina del Risarcimento diretto

Dall' 1 febbraio 2007 è in vigore la procedura del <u>Risarcimento</u> diretto. Tale procedura si applica nel caso in cui l'<u>Incidente</u> abbia coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia.

Il <u>Risarcimento</u> diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo ed alle cose trasportate di proprietà del conducente, del <u>Proprietario</u> o del trasportato nonché nel caso di lesioni non gravi al conducente (fino al 9% di invalidità).

Per ottenere il <u>Risarcimento</u> del danno, l'<u>Assicurato</u> danneggiato <u>che non si ritiene responsabile in tutto o in parte del Sinistro</u>, deve rivolgere la richiesta alla propria <u>Compagnia</u> o all'<u>Intermediario Assicurativo</u> presso il quale ha stipulato il contratto consegnando il modulo di constatazione amichevole (Modulo Blu/CAI) e la richiesta di <u>Risarcimento</u> danni, debitamente compilati.

La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), per raccomandata, a mano, a mezzo telegramma o in via telematica.

L'<u>Assicurato</u>, in caso di <u>Sinistro</u> e qualora intenda avvalersi della procedura del <u>Risarcimento</u> diretto, deve fornire alla propria <u>Compagnia</u> in tale richiesta le informazioni necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica.

In dettaglio:

- 1) la data ed il luogo dell'Incidente;
- 2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel Sinistro;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'Incidente;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;
- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- 8) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno, indicando almeno 5 giorni non festivi consecutivi ed orari di ufficio (9-17). Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l'<u>Assicurato</u> intenda rivolgersi ad un

riparatore convenzionato, sia ad uno non convenzionato.

La richiesta di <u>Risarcimento</u> diretto potrà essere inviata alla <u>Compagnia</u> anche per via telefonica. In tal caso, la <u>Compagnia</u> istruirà immediatamente la relativa pratica a condizione che tutte le informazioni sopra elencate dal n. 1) al n. 8) siano state integralmente fornite.

Il perito - ovvero la <u>Compagnia</u> - prenderanno contatti con il Cliente danneggiato, nel termine indicato nella richiesta di <u>Risarcimento</u> danni dell'<u>Assicurato</u> per la messa a disposizione delle cose danneggiate. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di <u>Sinistro</u> completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

La <u>Compagnia</u> è tenuta a formulare offerta di <u>Risarcimento</u> entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60

giorni si riduce a 30 giorni se il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti o dagli <u>Assicurati</u>.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la <u>Compagnia</u> è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione.

Ove è possibile, è di fondamentale importanza raccogliere il nome e l'indirizzo di eventuali testimoni presenti al fatto e di fare intervenire immediatamente la Polizia, i Carabinieri o i Vigili Urbani.

Previo accordo con il perito o la <u>Compagnia</u> sulla quantificazione del danno, l'<u>Assicurato</u> può sempre delegare la <u>Compagnia</u> al pagamento del <u>Risarcimento</u> direttamente al riparatore (convenzionato o non convenzionato).



Atti giudiziari

Ad evitare pregiudizi, occorre consegnare alla <u>Compagnia</u>, al più presto, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testimoni, foto, certificazioni, ecc.).



<u>Incendio</u>, <u>Furto</u> o <u>Atti vandalici</u> ed Eventi sociopolitici

In caso di <u>Sinistro</u> derivante da questi fatti occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia.

Nel caso in cui il <u>Sinistro</u> avvenga all'Estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Una copia delle denunce deve essere consegnata all'<u>Intermediario Assicurativo</u> cui è assegnato il contratto.



Eventi naturali

In caso di <u>Sinistro</u> è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dall'Organismo del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di <u>Sinistro</u> dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino.



Ritiro della patente

È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità.



Mapfre Asistencia S.A.

Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla <u>Struttura organizzativa</u> di Mapfre Asistencia S.A. al numero verde 800-181515 (oppure +39.015-2559790) e da questa preventivamente autorizzato.

Per i sinistri avvenuti all'estero è possibile contattare il numero +39.015-2559790.



Cristalli

In caso di rottura di cristalli l'<u>Assicurato</u> che ha sottoscritto questa garanzia, ha la possibilità di rivolgersi ai seguenti centri di servizio:

- Carglass chiamando il numero verde 800-360036 (oppure +39.0240952820) Per i sinistri avvenuti all'estero è possibile contattare il numero verde 00-800-01072008 (oppure +39. 0240952820).
- DoctorGlass chiamando il numero verde 800-101010 (oppure +39.0294436911) Per i sinistri avvenuti all'estero è possibile contattare il numero +39.0294436911.
- Glassdrive chiamando il numero verde 800-010606 (oppure +39.0290078870) Per i sinistri avvenuti all'estero è possibile contattare il numero +39.0290078870.

Le rispettive centrali operative indicheranno l'indirizzo dei centri più vicini per ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.



Carta Verde

È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla <u>Carta Verde</u> stessa. **Deve essere richiesto all'<u>Intermediario Assicurativo</u> presso il quale si è sottoscritto il contratto.**



Sinistri con controparti estere

Anche in caso di <u>Incidente</u> avvenuto all'estero occorre compilare il modello di "Constatazione Amichevole di Incidente".

In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare i relativi dati incluso il nome della <u>Compagnia</u> di <u>assicurazione</u> estera.

Per effettuare la denuncia, il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente all'<u>Intermediario Assicurativo</u> o alla propria <u>Compagnia</u>.

Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:

• <u>Sinistro</u> avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo straniero: Per tutti i danni che risultano non indennizzabili con le garanzie della Sezione 3 Kasko, l'<u>Assicurato</u> deve rivolgere le proprie richieste di <u>Risarcimento</u> all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 - 20145 Milano - Telefono +39 02 34 96 81. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.ucimi.it . Qualora il veicolo non sia identificato o non risulti assicurato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Via Yser, 14 - 00198 Roma.

• Sinistro avvenuto all'ESTERO:

- Con veicoli immatricolati in Paesi UE e SEE: è possibile avanzare la richiesta di Risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri, designato in Italia, dall'assicuratore del responsabile ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. 209/2005, od, in alternativa, direttamente all'assicuratore straniero del responsabile civile o al responsabile del Sinistro. In particolari circostanze, tra cui il caso in cui il veicolo non sia identificato o non risulti assicurato, è possibile presentare la richiesta all'Organismo di indennizzo italiano, presso la CONSAP Spa, ai sensi degli artt. 296 e ss del D.lgs. 209/2005. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.consap.it.
- Con veicoli immatricolati in Paesi extra UE: occorre sempre inoltrare la richiesta danni al responsabile del <u>Sinistro</u> e al suo assicuratore straniero.

Per l'individuazione delle generalità del responsabile del <u>Sinistro</u> e dell'assicuratore estero e del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri in Italia ci si può avvalere dell'assistenza del Centro di Informazione Italiano, presso la CONSAP spa, Via Yser n. 14 - 00198 Roma - Email: richieste.centro@consap.it; Fax: (+39) 06.85796270/229.

Per ogni ulteriore eventuale informazione sulla procedura liquidativa, è possibile rivolgersi al proprio <u>Intermediario Assicurativo</u> o consultare il sito www.zurich.it



Carrozzerie convenzionate

Sul sito <u>www.zurich.it</u> è presente l'elenco di tutte le carrozzerie convenzionate con Zurich che provvederanno alla riparazione del veicolo dell'<u>Assicurato</u> in modo rapido e professionale.

Benefici in caso di utilizzo di riparatori convenzionati

Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell'Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall'<u>Assicurato</u> a favore di riparatori convenzionati, l'<u>Assicurato</u> che decida di rivolgersi ad un riparatore convenzionato con l'Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:

- *riduzione del 50% dell'Importo di <u>Minimo di Scoperto</u> secondo quanto previsto all'articolo 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione;*
- non applicazione della <u>Franchigia</u>, <u>limitatamente alla garanzia Easykasko</u>, secondo quanto previsto all'articolo 26 delle <u>Condizioni Generali di Assicurazione</u>;
- presa e consegna del veicolo a domicilio;
- precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell'Assicuratore;
- fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
- garanzia di due anni sulla riparazione;
- lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

